



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. 252 del 20 dicembre 2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 20 dicembre 2012:

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTO gli articoli 2, comma 1, lett. b) e l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

VISTO lo schema di accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, inviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 29/0006476/I del 17 dicembre 2012, corredato degli Allegati che ne costituiscono parte integrante e del prescritto parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che è stato diramato, il 18 dicembre 2012, alle Regioni ed alle Province autonome;

VISTA la nota del 18 dicembre 2012, con la quale il Coordinamento della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Regione Toscana ha comunicato l'avviso tecnico favorevole sul provvedimento in parola.

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

CONSIDERATI:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 17;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 142;
- la legge costituzionale n. 3 del 2001;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64 comma 4 bis con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122, che adotta il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei saperi e delle competenze relative all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il "Regolamento recante revisione norme dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in particolare l'allegato 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di "Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40", recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;
- legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i relativi allegati;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183" e successive modificazioni;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012, riguardante la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- l'Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, (in attesa di pubblicazione), che adotta il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
- la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;
- la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- la designazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, d'intesa col Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del 27/10/2008 prot. 17/VII/0028192 che ha individuato l'ISFOL "Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori" quale sede del Punto Nazionale di Coordinamento italiano dello European Qualification Framework;
- i principi fondamentali, il quadro definitorio e gli orientamenti metodologici condivisi a livello europeo in merito alla convalida degli apprendimenti comunque acquisiti, in particolare con riferimento ai principi guida adottati dal Consiglio dell'Unione europea nel 2004 nonché al glossario e alle linee guida messi a punto dal CEDEFOP rispettivamente nel 2008 e nel 2009;
- Il documento "Criteria and procedures for referencing National qualifications levels to the EQF", adottato dall'EQF Advisory Group, nel quale sono declinati in 10 punti i criteri e le procedure che in tutti i Paesi aderenti al processo EQF devono guidare il percorso di referenziazione
- il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il quadro degli impegni assunti congiuntamente dal Governo, dalle Regioni e Province autonome e dalle Parti Sociali, nell'ambito dell'intesa concernente "Linee guida per la formazione nel 2010", con specifico riguardo al punto 2, in rapporto alla promozione del metodo di apprendimento "per competenze" e al punto 5, in riferimento alla definizione di un sistema su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale in grado di "riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite";
- il lavoro di cooperazione interistituzionale che vede impegnati, anche nell'ambito delle azioni di complementarità tra Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e Province autonome, insieme con le Parti sociali, alla costruzione di un sistema nazionale di apprendimento permanente;
- che con apposito decreto legislativo verranno definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze ai sensi dell'articolo 4 commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

PREMESSO che:

1. Nella Strategia di Europa 2020 i processi di innovazione sono orientati ad una forte convergenza verso la centralità dell'apprendimento e la centralità della persona, e quindi delle risorse da essa possedute con particolare riferimento alle competenze e alla possibilità della loro validazione e certificazione. In tale contesto, il Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente – EQF (*European qualification framework for lifelong learning*) assume una rilevanza primaria, quale cornice di riferimento condivisa per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini europei a veder riconosciuti i propri percorsi formativi e le esperienze di vita e di lavoro nell'intero territorio comunitario. L'adesione a EQF focalizza l'attenzione su tre aspetti di grande rilievo che vanno messi in trasparenza: la chiara connessione di tutte le qualificazioni ad uno degli otto livelli di riferimento indicati nel Quadro; la descrizione coerente di ciascuna qualificazione in termini di competenze, abilità e conoscenze; la presenza di un dispositivo di controllo della qualità;
2. La legge 28 giugno 2012, n. 92 all'articolo 4, commi 51 e seguenti definisce cosa si intende per apprendimento formale, apprendimento non formale, apprendimento informale e gli elementi caratterizzanti il sistema nazionale di certificazione delle competenze;
3. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome condividono gli obiettivi della Raccomandazione volti a considerare il Quadro europeo delle qualificazioni come strumento di riferimento per confrontare i livelli dei diversi sistemi nazionali, delle qualificazioni per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la diversità dei sistemi educativi e di istruzione e formazione;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

4. Il Rapporto di referenziazione nazionale, nella sua prima formulazione, ha preso in considerazione, le qualificazioni di riferimento nazionale allo stato attuale rilasciate da autorità pubbliche, ovvero dallo Stato, dalle Regioni e P.A. nell'ambito delle proprie competenze e funzioni in materia;

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. di adottare il Rapporto nazionale di referenziazione all'EQF nella versione allegata al presente Accordo (Allegato A);
2. di referenziare le qualificazioni ivi ricomprese ai livelli del Quadro europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente secondo il prospetto riportato nel "Quadro sinottico di referenziazione" (Allegato B)
3. di adottare le misure necessarie affinché a far data dal 1 gennaio 2014 tutte le certificazioni delle qualificazioni rilasciate in Italia ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato A) e successive integrazioni, riportino un chiaro riferimento al corrispondente livello del Quadro europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente;
4. di accompagnare e sostenere la diffusione del Rapporto curandone la pubblicazione sui siti web istituzionali di riferimento;
5. di autorizzare il Punto Nazionale di Coordinamento dell'EQF a fornire alla Commissione Europea tutti i dati per la pubblicazione e ogni supporto relativo;
6. di curare la traduzione in lingua inglese, avente valore legale, delle qualificazioni italiane referenziate al Quadro europeo delle qualificazioni, ai fini della loro maggiore portabilità e spendibilità nel contesto europeo;
7. di impegnarsi affinché siano referenziate e integrate nelle successive versioni del Rapporto Nazionale le qualificazioni attualmente non ricomprese e, segnatamente:
 - le ulteriori qualificazioni rilasciate dalle Regioni e Province Autonome
 - le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE, in corso di revisione
8. di procedere, in linea con la Raccomandazione Europea relativa all'EQF e con i criteri di referenziazione fissati dall'EQF Advisory Group, al completamento del Rapporto con quanto previsto al precedente punto 7 sulla base di un metodo comune
9. di effettuare, con cadenza annuale, la revisione e il necessario aggiornamento del Rapporto allegato

Il presente Accordo viene recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea

G. D'Andrea

Allegato B)

Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente

| Livello EQF | Tipologia di qualificazione |
|-------------|--|
| 1 | Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione |
| 2 | Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell' obbligo di istruzione |
| 3 | Attestato di qualifica di operatore professionale |
| 4 | Diploma professionale di tecnico |
| | Diploma liceale |
| | Diploma di istruzione tecnica |
| | Diploma di istruzione professionale |
| | Certificato di specializzazione tecnica superiore |
| 5 | Diploma di tecnico superiore |
| 6 | Laurea |
| | Diploma accademico di primo livello |
| 7 | Laurea Magistrale |
| | Diploma accademico di secondo livello |
| | Master universitario di primo livello |
| | Diploma accademico di specializzazione (I) |
| | Diploma di perfezionamento o master (I) |
| 8 | Dottorato di ricerca |
| | Diploma accademico di formazione alla ricerca |
| | Diploma di specializzazione |
| | Master universitario di secondo livello |
| | Diploma accademico di specializzazione (II) |
| | Diploma di perfezionamento o master (II) |





**PRIMO RAPPORTO ITALIANO DI
REFERENZIAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI
AL QUADRO EUROPEO
EQF**

Dicembre 2012



SOMMARIO

| | |
|---|-----|
| INTRODUZIONE | 6 |
| Il processo europeo per la trasparenza e l'EQF | 6 |
| Guida alla lettura del Rapporto | 11 |
| | |
| Sezione 1 – IL SISTEMA DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE | 14 |
| 1. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 16 |
| 1.1 L'articolazione e la <i>governance</i> del sistema di istruzione e formazione | 16 |
| 1.2 Il primo ciclo di istruzione | 17 |
| 1.3 Il secondo ciclo | 18 |
| 1.3.1 L'istruzione secondaria di II grado | 18 |
| 1.3.2 Il sistema dell'istruzione e formazione professionale | 21 |
| 1.4 L'istruzione e formazione tecnica superiore | 22 |
| 1.5 L'istruzione superiore | 25 |
| 1.5.1 Istruzione superiore universitaria | 25 |
| 1.5.2 Istruzione superiore non universitaria | 27 |
| 1.6 La formazione professionale iniziale: post-qualifica, post-diploma, post-laurea | 28 |
| 1.7 L'apprendistato | 29 |
| 1.8 L'educazione degli adulti | 31 |
| 1.9 La formazione continua | 32 |
| 1.10 L'offerta privata di formazione | 33 |
| FOCUS: LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI: | |
| STATO DELL'ARTE | 35 |
| 2. IL SISTEMA DELLE PROFESSIONI | 43 |
| 2.1 Le professioni regolamentate | 44 |
| 2.2 Le professioni non regolamentate | 45 |
| | |
| Sezione 2 - QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO | 48 |
| 1. TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 50 |
| 1.1 Titoli acquisibili attraverso i percorsi del primo e secondo ciclo | 50 |
| 1.2 Titoli rilasciati nell'istruzione e formazione tecnica superiore | 52 |
| 1.3 Titoli acquisibili attraverso i percorsi di istruzione superiore | 52 |
| 1.4 Qualificazioni rilasciate nella formazione professionale iniziale e continua | 55 |
| 1.5 Titoli, qualifiche e certificazioni in apprendistato | 56 |
| 2. LE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI | 57 |
| 2.1 Le abilitazioni per le professioni regolamentate e le autorità competenti | 57 |
| 3. QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA SOGGETTI PRIVATI | 60 |
| | |
| Sezione 3 - REFERENZIAZIONE ALL'EQF DELLE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO | 62 |
| 1. Il quadro di referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF | 64 |
| Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali | 65 |
| 2. Il coordinamento fra il processo di referenziazione al Quadro EQF e il processo di Bologna | 68 |
| 3. La rispondenza della referenziazione ai 10 criteri europei | 73 |
| 4. Rispondenza della referenziazione al Criterio 1 | 74 |
| 5. Rispondenza della referenziazione al Criterio 2 | 76 |
| Esempio 1. Applicazione del principio del "best fit" alla qualificazione Diploma professionale di Tecnico Edile, sulla base dell'analisi dei descrittori di LO | 81 |
| Esempio 2. Applicazione del principio del "best fit" alla qualificazione Tecnico Superiore per l'Assistenza alla Direzione di Agenzie di Viaggio e ai Tour Operator, sulla base dell'analisi dei descrittori di LOs | 84 |
| 6. Rispondenza della referenziazione al Criterio 3 | 86 |
| Esempio 1: L'evoluzione dei <i>Learning outcomes</i> nell'Istruzione Secondaria Superiore per i Diplomi di istruzione tecnica | 88 |
| 7. Rispondenza della referenziazione al Criterio 4 | 90 |
| 8. Rispondenza della referenziazione al Criterio 5 | 92 |
| 9. Rispondenza della referenziazione al Criterio 6 | 100 |



| | |
|--|-----|
| 10. Rispondenza della referenziazione al Criterio 7 | 101 |
| 11. Rispondenza della referenziazione al Criterio 8 | 102 |
| 12. Rispondenza della referenziazione al Criterio 9 | 102 |
| 13. Rispondenza della referenziazione al Criterio 10 | 103 |
| | |
| SEZIONE 4 – LE SCHEDE DESCRITTIVE DELLE QUALIFICAZIONI | 104 |
| | |
| IL GLOSSARIO | 121 |





INTRODUZIONE

IL PROCESSO EUROPEO PER LA TRASPARENZA E L'EQF

L'istituzione dell'*European Qualification Framework* (EQF), con Raccomandazione del 23 aprile 2008, rappresenta un passaggio decisivo all'interno di un complesso processo avviato con il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000.

Sulla base della comune esigenza di far fronte a problematiche nuove - derivanti da rapidi cambiamenti economici, sociali, tecnologici e dal continuo bisogno di rinnovamento delle competenze dei cittadini lavoratori -, i Paesi europei decidono di puntare insieme sullo sviluppo dei propri sistemi di istruzione e formazione per accrescere il livello di competitività dell'Europa. Con Lisbona si apre una prospettiva di stretta cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale fra gli Stati membri.

La dialettica fra Paesi fa emergere un panorama complesso e multiforme, caratterizzato da significative differenze: la realtà europea, dal punto di vista delle opportunità di istruzione, formazione e lavoro, è ancora solo virtualmente fruibile in senso globale. Una motivazione è la mancanza di trasparenza di titoli e qualifiche e della carenza di disposizioni che permettano ai cittadini di trasferire le proprie competenze da un sistema all'altro. Per far fronte a questa situazione e con l'idea guida di realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente (*lifelong learning*), le linee di principio definite a Lisbona vengono tradotte in obiettivi concreti:

- a. incoraggiare la mobilità e l'apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli, qualifiche e competenze;
- b. migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale;
- c. favorire l'accesso personalizzato di tutti i cittadini ai percorsi di istruzione e formazione superiore attraverso il riconoscimento e la validazione dell'apprendimento non formale e informale;
- d. facilitare il trasferimento dei risultati dell'apprendimento da un sistema all'altro;
- e. definire un codice di riferimento comune per i sistemi di istruzione e formazione basato sui risultati dell'apprendimento.

Per realizzare l'obiettivo "trasparenza" (a), si delinea la prospettiva di un quadro unico per la trasparenza di titoli, qualifiche e competenze. Con Decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio viene istituito il Quadro unico europeo per la trasparenza delle qualificazioni e delle competenze Europass. Dal 2005 ad oggi, i Paesi che hanno adottato la Decisione, stanno operando nell'ambito dei propri Centri Nazionali Europass per la promozione dei documenti di trasparenza contenuti nel Portafoglio Europass, a supporto delle istituzioni e degli utenti ai fini del rilascio dei documenti stessi.

In funzione dell'obiettivo "qualità" (b), con il Documento del Consiglio dell'Unione europea del maggio 2004, gli Stati membri e la Commissione vengono invitati a promuovere un quadro comune di garanzia della qualità in tema di istruzione e formazione. Segue negli anni un articolato processo di lavoro, che sfocia nell'approvazione della Raccomandazione del giugno 2009 per l'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale. La Raccomandazione impegna gli Stati membri a dotarsi di un Piano Nazionale per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale costruito a partire dal Quadro di riferimento europeo.



In funzione dell'obiettivo "riconoscimento e validazione dell'apprendimento non formale e informale" (c), nel maggio 2004 vengono definiti i principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Per favorire la progressiva convergenza di approcci e metodologie, negli anni a seguire la Commissione europea e il Cedefop hanno lavorato alla elaborazione e al costante aggiornamento dell'*European Inventory on Validation of non-formal and informal learning*, strumento che raccoglie, illustra e mette in condivisione i diversi sistemi, processi, dispositivi e approcci alla convalida degli apprendimenti non formali e informali in uso nei diversi contesti europei. Lo scambio sistematico di informazioni ha portato alla redazione, nel 2009, da parte del Cedefop, delle *European guidelines for validating non formal and informal learning*. Da ultimo, il percorso di riflessione sul tema ha indotto il Consiglio europeo a elaborare una Proposta di Raccomandazione sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (5 settembre 2012.)

Per la definizione di un "approccio comune per il trasferimento dei risultati dell'apprendimento" (d), nel 2002 si definisce la prima proposta della Commissione europea su un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). L'ECVET, ispirato all'impianto ECTS (*European credit transfer system*) già in uso in ambito accademico (HE), deve consentire il trasferimento e la capitalizzazione dei risultati dell'apprendimento in caso di transizione da un contesto di apprendimento ad un altro o di passaggi fra sistemi VET diversi. Il processo di costruzione del sistema ECVET si consolida con la Raccomandazione del 18 giugno 2009. Dal 2009, con modalità diversificate tra Paesi, si sta operando per l'implementazione del Sistema ECVET.

In vista dell'obiettivo di realizzare un "codice di riferimento comune per i sistemi di istruzione e formazione" (e), obiettivo ampio e inclusivo di tutti gli altri finora descritti, viene istituito il Quadro europeo delle qualificazioni EQF (Raccomandazione 2008).

EQF, coerentemente con l'*EHEA Framework of qualifications of the European Higher Education* (adottato a Bergen nel maggio del 2005 nel solo contesto dell'Istruzione superiore), è la risposta messa a punto in Europa per:

- semplificare la comunicazione fra gli attori coinvolti nei processi di istruzione e formazione dei diversi Paesi e all'interno di ciascun Paese;
- permettere la traduzione, il posizionamento e il confronto tra differenti esiti dell'apprendimento, consentendo il trasferimento e la spendibilità di titoli, qualifiche e competenze anche al di fuori del Paese in cui sono stati conseguiti;
- facilitare il *matching* tra i bisogni espressi dal mercato del lavoro e le opportunità di istruzione e formazione offerte nei diversi Paesi;
- sostenere i processi di validazione dell'apprendimento non formale e informale;
- fungere da riferimento comune per la qualità e lo sviluppo di istruzione e formazione;
- contribuire allo sviluppo di qualifiche a livello settoriale;
- stimolare e guidare riforme e lo sviluppo di nuovi Quadri nazionali delle qualificazioni (*National frameworks*).



Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualificazioni

| | | Conoscenze | Abilità | Competenze |
|--------------------|--|--|--|--|
| | | Nel contesto del Quadro europeo delle qualificazioni, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche | Nel contesto del Quadro europeo delle qualificazioni, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili) | Nel contesto del Quadro europeo delle qualificazioni, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia |
| Livello 1 | I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono: | Conoscenze generali di base | Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/comparti semplici | Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato |
| Livello 2 | I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono: | Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio | Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrendo a strumenti e regole semplici | Lavoro o studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia |
| Livello 3 | I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono: | Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio | Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni | Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi |
| Livello 4 | I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono: | Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio | Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio | Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio |
| Livello 5 [*] | I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono: | Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza | Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti | Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri |
| Livello 6 [**] | I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono: | Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi | Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio | Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi |
| Livello 7 [***] | I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono: | Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come | Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e | Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e |



| | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|
| Livello 8 [****] | I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono: | base del pensiero originario e/o della ricerca. Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi | integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi | alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi |
| | | Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi | Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti | Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca |

[*] Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualificazioni.

[**] Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualificazioni.

[***] Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualificazioni.

[****] Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualificazioni.



Con una meta-struttura (*meta-framework*) come quella EQF si vuole realizzare un'azione di facilitazione che si rivolge a diverse categorie di beneficiari:

- le istituzioni dei diversi Paesi europei, consentendo una maggiore possibilità di comunicazione e rendendo maggiormente permeabili i sistemi di istruzione e formazione;
- gli studenti e i cittadini in generale, garantendo un maggior livello di “portabilità” dei propri titoli, qualifiche e competenze, in funzione di una più ampia possibilità di vagliare le proposte di istruzione e formazione e le opportunità lavorative dei diversi Paesi europei;
- le imprese, rendendo più dinamico il mercato del lavoro e facilitando la costituzione di una forza lavoro europea mobile e flessibile.

Da un punto di vista tecnico l'EQF è una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri; il confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a *learning outcomes* (risultati d'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli, illustrata nel **prospetto riportato**. La struttura a livelli permette di articolare secondo un ordine crescente - dalla minima alla massima complessità - i risultati d'apprendimento raggiungibili nell'arco di vita, attraverso percorsi non solo formali, ma anche non formali e informali.

Nello specifico ai Paesi si chiede di:

- usare l'EQF come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualificazioni rilasciate nei diversi sistemi nazionali, promuovere l'apprendimento permanente e le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché consentire l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo nel rispetto della ricca diversità fra sistemi;
- rapportare i sistemi nazionali delle qualificazioni all'EQF, sviluppando ove opportuno, quadri nazionali delle qualificazioni, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;
- adottare misure affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento, in base ai sistemi nazionali delle qualificazioni, all'appropriato livello EQF.

Nell'ambito dell'EQF Advisory Group è stato elaborato il documento *Criteria and procedures for referencing National qualifications levels to the EQF*, nel quale sono declinati in 10 punti i criteri e le procedure che in tutti i Paesi aderenti al processo EQF devono guidare il percorso di referenziazione.

Inoltre, si chiede ai Paesi di designare Punti Nazionali di Coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che sostengano e, unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra sistemi nazionali delle qualificazioni e il Quadro europeo EQF, per promuovere la qualità e la trasparenza di tale correlazione. In particolare, i Punti Nazionali di Coordinamento devono svolgere le seguenti funzioni:

- correlare i livelli delle qualificazioni previsti dai sistemi nazionali a quelli del Quadro europeo EQF;
- assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle qualificazioni nazionali al Quadro europeo EQF sia trasparente, onde facilitare i raffronti, da un lato, e



assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate, dall'altro;

- fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul collegamento stabilito tra le qualificazioni nazionali e il Quadro europeo EQF attraverso i sistemi nazionali delle qualificazioni;
- promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e uso delle qualificazioni a livello europeo.

GUIDA ALLA LETTURA DEL RAPPORTO

Il presente Rapporto testimonia del processo di Referenziazione ad EQF svolto in Italia, in risposta a quanto richiesto dalla Raccomandazione del 23 aprile 2008 della Commissione Europea. Il documento, predisposto dal gruppo tecnico di esperti che ha curato il processo di referenziazione, è anche il frutto di un confronto con le Regioni, attraverso il loro Coordinamento Tecnico, e con le Parti Sociali.

E' opportuno precisare che nell'ambito del Rapporto è stato adottato il termine "qualificazione" per riferirsi al concetto di *qualification* così come contenuto nella Raccomandazione EQF (in lingua inglese). La "qualificazione" è intesa come il "risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti"; si intende per "qualificazione" ogni titolo e certificazione rilasciata da un'autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute¹.

Ciò premesso, con le Regioni sono stati condivisi i criteri di selezione delle tipologie di qualificazioni attualmente referenziate e delineate le prospettive di futura inclusione di quanto non ancora incluso nel Quadro di correlazione ad EQF. Il presente Rapporto è quindi da considerarsi un lavoro in progress, anche alla luce delle innovazioni contenute nella recente Riforma del mercato del lavoro².

Il processo di referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF si è articolato nelle seguenti fasi:

- una prima fase di analisi dell'esistente, in cui si sono stati considerati e analizzati tutti i sistemi e i sottosistemi educativi, formativi e professionali³;
- una seconda fase in cui è stata effettuata la mappatura delle qualificazioni rilasciate nell'ambito di ciascuno dei sub-sistemi precedentemente analizzati;
- una terza fase di selezione delle qualificazioni e referenziazione ai livelli EQF, a seguito dell'analisi dei criteri dati per la referenziazione a livello europeo e della definizione delle scelte metodologiche e procedurali da parte del gruppo tecnico.

¹ In questo senso il termine "qualificazione" ha un significato più ampio del termine "qualifica", che indica solo un gruppo di certificazioni, ovvero quelle di tipo professionale rilasciate nell'ambito della istruzione e formazione professionale, mentre non ha alcun riferimento all'analogo termine utilizzato in ambito contrattuale.

² Legge 28 giugno 2012, n. 92. "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", in cui si prevede l'istituzione di un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze e la definizione di norme generali per l'individuazione e la validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali.

³ Non sono stati invece considerati i sistemi di codifica e le classificazioni del lavoro e delle professioni ove questi non avessero prodotto certificazioni rilasciate da autorità competenti.



Da questo percorso è scaturita la struttura “conica” del Rapporto, tale che, a partire da una rappresentazione completa del sistema nazionale (e di tutti i sub-sistemi) di istruzione e formazione (Sezione 1), si è andati a convergere sulle singole tipologie di qualificazioni rilasciate (Sezione 2) fino ad un focus ancora più mirato sugli oggetti ad oggi referenziati ad EQF (Sezione 3).



In riferimento alle tre sezioni del Rapporto è inoltre utile precisare che:

- la Sezione 3, per quanti già conoscano il sistema di istruzione e formazione italiano, è auto-consistente dal punto di vista della referenziazione ad EQF. Le Sezioni 1 e 2 hanno la funzione di dare una rappresentazione esaustiva del sistema e delle qualificazioni in esito, accompagnando più gradualmente il lettore lungo il processo di analisi e sintesi condotto dal gruppo tecnico;
- nel Rapporto è presente uno spazio di approfondimento e rappresentazione del Sistema delle Professioni (nell'ambito della Sezione 1) e poi una descrizione delle relative qualificazioni (nella Sezione 2). Questa scelta è stata adottata al fine di supportare, fin da ora, il processo di armonizzazione in corso a livello europeo tra la Direttiva 2005/36/CE, che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i paesi, e i principi regolatori del Quadro EQF. La referenziazione delle abilitazioni e dei titoli professionali non è stata rappresentata nel Quadro di Referenziazione (Sezione 3) in quanto il processo, avviato con le autorità competenti, è ancora in corso;
- nell'ambito della Sezione 1 è inserito un Focus sulle buone pratiche di validazione degli apprendimenti non formali e informali. Nell'ambito della descrizione delle opportunità offerte dal sistema dell'apprendimento permanente, si è infatti ritenuto opportuno dare traccia delle prassi e degli strumenti che stanno supportando nel nostro paese scelte sempre più sistemiche, per l'ampliamento, al di là del “canale formale”, delle opportunità di acquisizione di una qualificazione o parte di essa.



SEZIONE 1 – IL SISTEMA DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE





1. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1 L'articolazione e la *governance* del sistema di istruzione e formazione

Il sistema italiano di istruzione e formazione è articolato nel modo seguente:

- Scuola dell'infanzia (dai 3 ai 6 anni di età), non obbligatoria, che prevede una durata di 3 anni;
- Primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;
- Secondo ciclo, che si compone del sistema dell'istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell'istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;
- Istruzione superiore, costituita dall'offerta universitaria, dall'alta formazione artistica e musicale (AFAM), e dall'offerta realizzata dagli Istituti Tecnici superiori (ITS);

L'istruzione è obbligatoria e gratuita per 10 anni, e comprende il primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo. La normativa prevede l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età. Assolto l'obbligo di istruzione, pertanto, i giovani devono proseguire nei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il quadro dell'offerta formativa presenta inoltre le seguenti opportunità:

- le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ;
- la formazione professionale iniziale post-qualifica, post diploma e post laurea;
- l'apprendistato;⁴
- l'educazione e l'istruzione degli adulti;
- la formazione continua;
- l'offerta privata di formazione.

Per quanto riguarda la *governance* del sistema:

- lo Stato ha la competenza esclusiva per la definizione delle norme generali in materia di istruzione⁵. La responsabilità del sistema di istruzione spetta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che opera a livello centrale, mentre a livello locale operano gli Uffici Scolastici Regionali (USR) e Provinciali (UST); il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce e garantisce i livelli essenziali delle prestazioni riferiti al sistema della formazione professionale;

.....

⁴ Ad eccezione dell'apprendistato professionalizzante

⁵ Legge costituzionale n. 3 del 2001



- le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di formazione professionale, compresi i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato; esercitano tale competenza anche trasferendo funzioni e delegando compiti alle Province⁶. Le Regioni operano in materia di formazione professionale definendo Piani di programmazione dell'offerta formativa con il coinvolgimento delle parti sociali, nell'ambito di momenti di consultazione e/o sedi di concertazione.

La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento è la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali. L'accordo, che si raggiunge all'unanimità, rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione.

1.2 Il primo ciclo di istruzione

L'istruzione obbligatoria comincia con il primo ciclo di istruzione, che si articola in due segmenti:

- la scuola primaria, cui si accede a partire dai 6 anni di età, ha una durata di 5 anni. Si articola in tre periodi didattici: il monoennio ovvero la 1^a classe, e due bienni;
- la scuola secondaria di I grado, dagli 11 anni di età e per la durata di 3 anni, che si distingue in un primo biennio e in un terzo anno di orientamento e raccordo con il II ciclo di istruzione.




Grafico 1: Primo ciclo di istruzione

⁶ Rimane allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che assicurano un uguale godimento dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini su tutto il territorio nazionale.



L'istruzione del primo ciclo è impartita presso scuole statali e private, paritarie e non paritarie⁷.

Al termine del primo ciclo, generalmente all'età di 14 anni, l'allievo sostiene un esame di Stato, che prevede il rilascio del Diploma di licenza conclusiva del I ciclo.

1.3 Il secondo ciclo

Il secondo ciclo comprende percorsi di diversa durata che si articolano in due filiere: l'istruzione secondaria di II grado, di competenza del Ministero dell'Istruzione, e l'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni. Nell'ambito dei percorsi del secondo ciclo si assolve l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere di istruzione e formazione.

Concluso il I ciclo di istruzione, l'allievo completa l'istruzione obbligatoria frequentando per altri due anni i percorsi del secondo ciclo. Inoltre, a partire dai 15 anni di età, è possibile completare l'obbligo di istruzione attraverso un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.⁸

Il "diritto-dovere all'istruzione e formazione" prescrive che ogni ragazzo si formi per almeno 12 anni, a partire dai 6 anni di età e fino al 18° anno di età. Il diritto-dovere si realizza, assolto l'obbligo d'istruzione, all'interno del sistema di istruzione (istruzione secondaria di II grado), nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale o nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

La flessibilità dei percorsi e la possibilità dei passaggi all'interno dei sistemi, nonché dalla scuola alla formazione professionale/apprendistato, è garantita grazie a dispositivi e modalità condivise tra lo Stato e le Regioni.

1.3.1 L'istruzione secondaria di II grado

Si accede all'istruzione secondaria di II grado in seguito al superamento dell'esame di Stato posto al termine del primo ciclo.

⁷ Il riconoscimento della parità avviene sulla base del possesso di determinati requisiti e garantisce l'equiparazione dei titoli di studio rilasciati. Le scuole non paritarie consentono comunque l'assolvimento dell'obbligo di istruzione o del diritto-dovere di istruzione e formazione; il rilascio del titolo di studio avviene in esito al superamento di un esame, che deve svolgersi presso una scuola statale o paritaria.

⁸ Per completezza di informazione, va precisato che l'obbligo di istruzione può essere assolto anche in regime di istruzione parentale, come previsto dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 76/2005






Grafico 2: Primo e Secondo ciclo di istruzione

L'istruzione secondaria di II grado si compone di tre tipologie di offerta, tutte di durata quinquennale:

- istruzione liceale;
- istruzione tecnica;
- istruzione professionale.

L'istruzione liceale prevede sei tipologie di percorso, articolate in indirizzi o opzioni (Tab. 1): artistico, classico, linguistico, scientifico, delle scienze umane, musicale e coreutico. Anche i percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, ridotti rispetto al passato per superare una eccessiva differenziazione, sono articolati in settori, indirizzi⁹ (Tab. 2 e 3).

I percorsi dell'istruzione superiore di II grado si concludono con un esame di Stato, il cui superamento consente l'accesso ai percorsi dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

⁹ Gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali sono ulteriormente suddivisi in articolazioni, di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, e opzioni di cui ai DD.II. 24 aprile 2012.



Tab. 1 - Struttura e articolazione dei percorsi liceali

| Licei (1 biennio + 1 biennio + V anno) | Indirizzi/sezioni/opzioni |
|---|--|
| Artistico | Dal II biennio si articola nei seguenti indirizzi: 1. arti figurative; 2. architettura e ambiente; 3. design; 4. audiovisivo e multimedia; 5. grafica; 6. scenografia. |
| Classico | |
| Linguistico | |
| Musicale e coreutico | Sezione musicale Sezione coreutica |
| Scientifico | Opzione aggiuntiva: scienze applicate |
| Scienze umane | Opzione aggiuntiva: economico-sociale. |

Fonte: Regolamento dei licei emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n.89/2010)

Tab. 2 - Struttura e articolazione dei percorsi degli istituti tecnici

| Settori Istituti Tecnici (1 biennio + 1 biennio + V anno) | Indirizzi |
|--|--|
| Settore Economico | 1. amministrazione, finanza e marketing. 2. turismo. |
| Settore Tecnologico | 1. meccanica, mecatronica ed energia. 2. trasporti e logistica. 3. elettronica ed elettrotecnica. 4. informatica e telecomunicazioni. 5. grafica e comunicazione. 6. chimica, materiali e biotecnologie. 7. sistema moda. 8. agraria, agroalimentare e agroindustria. 9. costruzioni, ambiente e territorio. |

Fonti: Regolamento degli Istituti Tecnici emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n. 88/2010);

Tab. 3 - Struttura e articolazione dei percorsi degli istituti professionali

| Settori Istituti Professionali I biennio + 1 biennio + V anno | Indirizzi |
|---|--|
| Settore dei Servizi | 1. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. 2. Servizi socio-sanitari. 3. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. 4. Servizi commerciali. |
| Settore Industria e Artigianato | 1. Produzioni artigianali e industriali. 2. Manutenzione e assistenza tecnica |

Fonti: Regolamento degli Istituti Professionali emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n.87/2010)



1.3.2 Il sistema dell'istruzione e formazione professionale

L'istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale si articola nella seguente tipologia di offerta:

- percorsi triennali, per il conseguimento di un titolo di qualifica;
- percorsi quadriennali, per il conseguimento di un Diploma professionale.

Al termine di tali percorsi è previsto il conseguimento di una qualifica o di un diploma (per i corsi quadriennali), titoli rilasciati dalle Regioni e riconosciuti a livello nazionale. Infatti, nel 2011 è stato istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione, costituito da figure a banda larga di due livelli (qualifiche e diplomi), che possono essere declinate in indirizzi e poi in profili regionali¹⁰. Le figure sono descritte in termini di risultati di apprendimento.

L'offerta formativa è programmata dalle Regioni e realizzata dalle agenzie formative accreditate. Inoltre, gli istituti professionali possono erogare un'offerta sussidiaria, integrativa o complementare¹¹.

Dopo il conseguimento del diploma professionale quadriennale, è possibile proseguire il percorso nell'istruzione e formazione tecnica superiore o nell'istruzione superiore (ITS, Università), previa frequenza di un anno integrativo che può essere organizzato dalle Regioni e il superamento dell'esame di stato.

¹⁰ Cfr. l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, integrato dall'Accordo del 19/01/2012. L'identificazione delle figure e degli indirizzi tiene conto della Referenziazione dei titoli (in uscita dai percorsi di IeFP) al Quadro europeo delle Qualificazioni e utilizza descrittori e definizioni di cui alla relativa Raccomandazione europea del 23 aprile 2008.

¹¹ Ciascuna Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione dell'offerta formativa, stabilisce le dimensioni dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche.



1.4 L'istruzione e formazione tecnica superiore

Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore¹² prevede:

- corsi realizzati nell'ambito degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS).




Grafico 4: rappresentazione sistema fino ai percorsi ITS- IFTTS. Si rimanda inoltre a quanto esplicitato nella nota 14 di pag. 23

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), costituiti sulla base di piani territoriali regionali, si configurano come fondazioni di partecipazione. Lo standard organizzativo minimo prevede che i soggetti fondatori di tali istituti siano almeno: un istituto di istruzione secondaria di II grado, tecnico o professionale, statale o paritario; una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione; un'impresa nel settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana, ecc).

Ai corsi degli ITS possono accedere giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, hanno una durata di 4 semestri per un totale di 1.800/ 2.000 ore¹³ e rilasciano diplomi di Tecnico Superiore. Tali diplomi, rilasciati dal Ministero dell'Istruzione, si articolano su figure afferenti ad aree tecnologiche (vedi tabella), individuate in modo da corrispondere organicamente alle esigenze del mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

| Aree tecnologiche | Ambiti |
|-----------------------|---|
| Efficienza energetica | 1.1 Approvvigionamento e generazione di energia 1.2 Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico |
| Mobilità sostenibile | 2.1 Mobilità delle persone e delle merci 2.2 Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture 2.3 Gestione info-mobilità e infrastrutture logistiche |

¹² Istituito con L. 144/99 e oggetto di una riforma che si è realizzata attraverso diversi interventi legislativi; in particolare la legge n. 296/2006, articolo 1, comma 631, e l'articolo 13 della legge n. 40/2007 in base alle quali è stato emanato il DPCM del 25 gennaio 2008 che ha riorganizzato gli IFTTS e istituito gli ITS.

¹³ Per figure particolari è possibile prevedere percorsi di durata fino a 6 semestri.



| | |
|--|--|
| Nuove tecnologie della vita | 3.1 Biotecnologie industriali e ambientali 3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali |
| Nuove tecnologie per il Made in Italy | 4.1 Sistema agroalimentare 4.2 Sistema casa 4.3 Sistema meccanica 4.4 Sistema moda 4.5 Servizi alle imprese |
| Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo | 5.1 Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale 5.2 Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale |
| Tecnologie della informazione e della comunicazione | 6.1 Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 6.2 Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza 6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione |

I percorsi IFTS, programmati dalle Regioni, hanno carattere di specializzazione e sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: una scuola, un centro di formazione professionale, un'università, un'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile.

Ai percorsi IFTS possono accedere giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado¹⁴. I percorsi hanno una durata di 2 semestri, per un totale massimo di 800 / 1000 ore, e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore rilasciato dalle Regioni. I settori economici di riferimento sono: *Agricoltura, Industria e artigianato* (manifatture, ICT, edilizia), *Turismo, Trasporti, Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale, Servizi assicurativi e finanziari*.

Con decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, attuativo dell'articolo 4, comma 3, del DPCM 25 gennaio 2008 saranno rideterminate le figure nazionali di riferimento di detti percorsi.

Entrambe le tipologie di percorsi - IFTS e ITS - sono strutturate in unità capitalizzabili (UC) intese come insieme di competenze, autonomamente significativo; tale strutturazione è coerente con l'approccio per *learning outcomes*.

In sintesi, le differenze che caratterizzano al momento i due percorsi sono:

| | Percorsi IFTS | Corsi ITS |
|--|--|--|
| Soggetti formativi coinvolti | Istituto di Istruzione Secondaria Agenzia Formativa Università Impresa | Istituto di istruzione secondaria nella Provincia sede della fondazione Agenzia formativa accreditata dalla Regione Impresa Dipartimento universitario Ente locale |
| Requisiti di ammissione dell'utenza | Diploma di scuola secondaria superiore o accertamento competenze in entrata | Diploma di scuola secondaria superiore |
| Settori economici / Aree tecnologiche di riferimento | Agricoltura, Industria e artigianato/Turismo/Trasporti/Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale/Servizi assicurativi e finanziari | Efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il 'made in Italy', tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione. |
| Durata corsi/percorsi | 2 semestri (800/1000 ore) | 4 semestri (1800/ 2000 ore); possibilità di arrivare a 6 semestri |

¹⁴ Possono anche accedere coloro che: abbiamo completato i percorsi quadriennali conseguendo un diploma professionale; abbiano ricevuto un'ammissione al quinto anno di un percorso di istruzione liceale; privi di un diploma, abbiano avuto un accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.



| | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| Titolo rilasciato in uscita | Certificato di specializzazione tecnica superiore | Diploma di tecnico superiore |
|-----------------------------|---|------------------------------|



1.5 L'istruzione superiore

L'istruzione superiore si articola nei due segmenti dell'istruzione superiore universitaria e istruzione superiore non universitaria, che comprende l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).




Grafico 5: Rappresentazione sistema fino all'Istruzione Superiore Universitaria e AFAM

Tutto il settore dell'istruzione superiore in Italia è stato interessato da un processo di riforma tuttora in via di applicazione. Con queste riforme si è voluto sostenere la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dal Processo di Bologna (1999).

1.5.1 Istruzione superiore universitaria

Gli elementi costitutivi del sistema universitario sono i seguenti:

- *i Cicli*: le università istituiscono corsi di studio organizzati su tre cicli¹⁵. Il *primo ciclo* prevede corsi di laurea della durata di 3 anni; il *secondo ciclo* prevede corsi di laurea magistrale della durata di due anni; il *terzo ciclo* è dedicato ai corsi di specializzazione e al dottorato di ricerca.
- *Titoli accademici*: *laurea (L)*, afferente al I ciclo, di durata triennale, durante la quale è necessario acquisire 180 CFU dà diritto al titolo di "Dottore"; la *laurea magistrale (LM)*, di II ciclo e durata biennale, che prevede l'acquisizione di 120 CFU dà diritto al titolo di "Dottore magistrale"; il *Dottorato di ricerca*, di durata almeno triennale, conferisce il titolo di "Dottore di ricerca".
- *Classi di corsi di studio*: i corsi di studio che condividono obiettivi e attività formative

¹⁵ Decreto 22 ottobre 2004, n. 270.



sono raggruppati in *classi*¹⁶. I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna *classe*. I titoli di una stessa classe hanno tutti lo stesso valore legale.

- **Crediti Formativi Universitari:** i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al credito formativo universitario corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

L'articolo 33 della Costituzione italiana riconosce il diritto delle università e delle accademie a dotarsi di ordinamenti autonomi, entro i limiti previsti dalla legge. Le università, che possono essere sia pubbliche che private, possono istituire corsi di perfezionamento (master) e, in attuazione di specifiche disposizioni normative, attivano scuole di specializzazione per l'accesso a determinate professioni.

La nuova articolazione universitaria è la seguente¹⁷:

| Primo ciclo | Secondo ciclo | Terzo ciclo |
|--|---|---|
| <p>È costituito dai Corsi di Laurea di durata triennale. Il requisito minimo per l'accesso è il diploma di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità e dopo il superamento dei relativi esami di Stato, o un titolo straniero comparabile.</p> <p>Per conseguire la Laurea, lo studente deve acquisire 180 crediti; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi. La Laurea dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e ai corsi del 2° ciclo universitario.</p> | <p>A) Corsi di Laurea specialistica/magistrale. L'accesso alla maggior parte dei corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo straniero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università; gli studi hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti; il conseguimento di una Laurea specialistica/magistrale richiede la discussione di una tesi di ricerca. Il cambiamento di denominazione da Laurea specialistica a Laurea magistrale è stato definito nel 2004. Alcuni corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Architettura, Giurisprudenza) sono definiti "Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo straniero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni e 300 crediti (6 anni e 360 crediti per Medicina e Chirurgia).</p> <p>Tutte le lauree specialistiche/magistrali danno accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e al Dottorato di Ricerca e a tutti gli altri corsi di 3°</p> | <p>A) Corsi di Dottorato di ricerca; L'ammissione richiede una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla nell'esame finale.</p> <p>B) Corsi di specializzazione in particolare nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia in rapporto al campo disciplinare. Il Diploma di specializzazione dà diritto al titolo di "Specialista".</p> <p>C) Corsi di Master Universitario di secondo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea specialistica o magistrale o con un titolo straniero comparabile. La durata è minimo annuale (60 crediti).</p> |

¹⁶ Attualmente, un elenco completo delle classi delle lauree triennali e delle lauree magistrali è accessibile dalla banca dati nazionale aggiornata costantemente e consultabile su <http://offf.miur.it>.

¹⁷ Tratto dal Punto 8 del Supplemento al Diploma italiano predisposto dal MIUR per le università: <http://www.istruzione.it/web/universita/diploma-supplement>



| | | |
|--|--|--|
| | <p>ciclo.</p> <p>B) Corsi di Master universitario di primo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si accede con una Laurea o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata a ulteriori requisiti. La durata è minimo annuale (almeno 60 crediti). Il Master Universitario di primo livello è titolo di 2° ciclo che non dà accesso né al Dottorato di Ricerca né ad altri corsi di 3° ciclo.</p> | |
|--|--|--|

1.5.2 Istruzione superiore non universitaria

L'istruzione superiore non universitaria è impartita in:

- Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
- Istituti a fini speciali

L'AFAM¹⁸ istituisce corsi di studio organizzati su tre cicli, sul modello dell'istruzione universitaria: il primo ciclo prevede corsi della durata di 3 anni; il secondo ciclo prevede corsi biennali; è infine previsto un terzo ciclo di formazione alla ricerca.

L'articolazione degli studi è la seguente¹⁹:

| Primo ciclo | Secondo ciclo | Terzo ciclo |
|--|--|--|
| <p>Corsi di diploma accademico di primo livello.</p> <p>Requisito per l'accesso è il diploma di scuola secondaria superiore, o un titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata al superamento di eventuali prove di accesso finalizzate alla verifica di un'adeguata preparazione iniziale, secondo le modalità previste nei regolamenti didattici, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il Diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Il Diploma dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro artistico e ai corsi del 2° ciclo.</p> | <p>A) Corsi di diploma accademico di secondo livello. L'accesso è subordinato al possesso di un Diploma accademico di primo livello o di una Laurea universitaria o di un titolo estero idoneo; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici definiti dai singoli regolamenti didattici. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione. Hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti.</p> <p>B) Corsi di specializzazione (I): forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici; si accede con titolo di Diploma accademico di primo livello;</p> <p>C) Corsi di perfezionamento o master: rispondono a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. Prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti. Si accede con titolo di Diploma accademico di primo livello.</p> | <p>A) Corsi di formazione alla ricerca. Hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.</p> <p>B) Corsi di specializzazione (II): forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici; si accede con titolo di Diploma accademico di secondo livello</p> <p>C) Corsi di perfezionamento o master (II): rispondono a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. Prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti. Si accede con titolo di Diploma accademico di secondo livello.</p> |

¹⁸ L'AFAM è regolata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, attuata con DPR dell'8 luglio 2005, n. 212.

¹⁹ Tratto dal Punto 8 del Supplemento al Diploma italiano predisposto dal MIUR per le istituzioni Afam: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2008/dicembre/nota-05122008.aspx>



Il sistema è gestito, come per l'università, dai Crediti Formativi Accademici (CFA), analoghi ai crediti universitari.

L'offerta dell'AFAM si compone di un numero limitato di tipologie:

- Accademie di belle arti, che offrono corsi in arti visive, didattica dell'arte, progettazione e arti applicate;
- Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, che offre corsi di formazione per attori e registi, e Accademia Nazionale di Danza, che offre un corso di avviamento coreutico e un corso di perfezionamento in danzatore solista, coreografo o insegnante;
- i quattro Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, che offrono corsi di design industriale e progettazione grafica;
- Conservatori di Musica, ora istituti superiori di studi musicali e coreutica, che offrono corsi in base allo strumento prescelto.

Gli *Istituti a fini speciali* offrono specializzazioni professionali in campi molto diversi, che spaziano dal restauro alla cinematografia, all'archivistica²⁰; l'accesso è possibile al termine di un percorso quinquennale del secondo ciclo, concluso con il conseguimento del titolo, e dopo aver superato gli esami di ammissione.

1.6 La formazione professionale iniziale: post-qualifica, post-diploma, post-laurea

Oltre ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia di formazione professionale si realizza attraverso la programmazione di ulteriori attività rivolte ai giovani e agli adulti. Nell'ambito delle attività di formazione iniziale, ovvero rivolte a giovani che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, si collocano i percorsi rivolti ad un'utenza che ha conseguito almeno un diploma di scuola secondaria di II grado o la qualifica dei percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale. Sempre più diffusi sono anche corsi post-laurea, che si pongono in continuità con i percorsi universitari.

Ai corsi accedono generalmente giovani inoccupati, ma anche disoccupati che hanno concluso una precedente esperienza di lavoro. Talora, i corsi di formazione iniziale sono rivolti in forma esclusiva o privilegiata a soggetti considerati deboli ai fini dell'inserimento lavorativo: immigrati, nomadi, giovani diversamente abili, ecc.

Le Regioni programmano gli interventi di formazione iniziale emanando bandi aperti alle strutture formative accreditate, in risposta ai fabbisogni professionali emersi dal territorio. I corsi, che qualificano e specializzano rispetto ad una figura professionale di riferimento, sono articolati su cicli brevi di durata annuale (400-600 ore) e, solo raramente, hanno durata biennale. Generalmente, nell'ambito del percorso è prevista la partecipazione ad uno *stage*.

²⁰ Accademia nazionale di Santa Cecilia, Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, Istituti centrali e Scuole di restauro del Ministero dei beni culturali, Scuola di restauro del Mosaico, Scuola nazionale di Cinema, Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, Accademie militari e Istituti di polizia, Scuola dell'Opificio delle pietre dure, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Istituto centrale per la patologia del libro 'Alfonso Gallo', Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari.



La frequenza a tempo pieno delle attività erogate presso l'agenzia formativa accreditata è obbligatoria e gratuita; al più è richiesto un contributo di iscrizione e/o sui materiali didattici.




Grafico 3: Secondo ciclo e Formazione Post Qualifica / Diploma / Laurea

Al termine, è rilasciato l'attestato di qualifica professionale o l'attestato di frequenza con la certificazione delle competenze acquisite, di norma dopo il superamento di un esame.

Accanto ai percorsi finalizzati all'acquisizione di una qualifica, nell'offerta formativa regionale è possibile rintracciare anche interventi promossi per lo sviluppo di competenze. Si tratta di interventi di durata molto più breve (20-40 ore), generalmente rivolti ad un'utenza di adulti e rientranti piuttosto nell'ambito della formazione continua regionale. Al termine rilasciano certificazione di singole competenze²¹.

1.7 L'apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

²¹ "La competenza rappresenta l'elemento minimo certificabile" recita l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012






Gráfico 6: rappresentazione sistema fino all'apprendistato

Secondo le innovazioni introdotte nel sistema dal recente Testo Unico sull'Apprendistato²², l'apprendistato si articola in tre tipologie con diverse finalità formative e diversi rapporti con il sistema di istruzione e formazione:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: si rivolge a giovani di età compresa fra 15 e 25 anni, che possono essere assunti in tutti i settori di attività; ha durata non superiore a 3 anni se finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, e durata al più quadriennale per l'acquisizione del diploma professionale²³;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I contratti collettivi stabiliscono la durata del contratto, che non può essere superiore a 3 anni (cinque anni per le professioni artigiane), gli standard professionali di riferimento e le modalità di erogazione della formazione tecnico-professionale. Le Regioni predispongono un'offerta pubblica per lo sviluppo di competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo pari al più a 120 ore complessive sul triennio. In esito all'apprendistato professionalizzante è possibile conseguire una qualifica regionale, certificazioni di competenza oppure riconoscimenti della qualifica ai fini contrattuali;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca: si rivolge a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni assunti in tutti i settori di attività pubblici o privati. È finalizzato al conseguimento di titoli di studio (dell'istruzione secondaria, certificazione IFTS/ITS e titoli universitari, compreso il dottorato), all'acquisizione di esperienze professionali di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

²² Adottato con decreto legislativo n. 167 del 2011.

²³ Con l'Accordo Stato-Regioni del 18 marzo 2012 sono stati definiti i criteri minimi di durata e articolazione dei percorsi formativi per la successiva regolamentazione da parte delle Regioni



BOX 1 – L'accordo sul sistema di certificazione per l'apprendistato

Il 19 Aprile 2012 è stato approvato l'Accordo Stato-Regioni che definisce il sistema nazionale di certificazione delle competenze valido per l'ambito dell'apprendistato. Le Regioni e P.A. in linea con la posizione assunta per la quale la certificazione deve riguardare le competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento, hanno accompagnato l'approvazione del citato Accordo con la richiesta di inserire nel testo del provvedimento uno specifico "CONSIDERATO", recante la raccomandazione per la quale, nelle more della definizione di norme che disciplinino la materia in modo organico, quanto disposto dall'Accordo in merito alla certificazione degli apprendimenti non formali ed informali valesse non solo nel percorso di apprendistato.

In tale Accordo sono contenuti numerosi riferimenti importanti nel quadro del processo EQF e tra questi:

- una serie di definizioni generali che riguardano i risultati dell'apprendimento, le tipologie di apprendimento formale, non formale e informale, la convalida/validazione dell'apprendimento, la certificazione delle competenze;
- la definizione delle competenze quali elementi minimi di certificazione aggregabili in figure/profili di riferimento, raccolti in repertori codificati e correlabili anche in base al livello EQF e alla esplicitazione dei risultati dell'apprendimento;
- un processo quadro per la certificazione delle competenze comunque acquisite, processo che prevede identificazione, accertamento e attestazione delle competenze ovvero fasi di lavoro coerenti con le Guidelines CEDEFOP per la validazione dell'apprendimento formale, non formale e informale;
- la presenza del livello EQF quale uno degli elementi minimi di trasparenza nel certificato/attestato in esito al processo di certificazione.

L'Accordo riveste una particolare importanza sia in senso generale nella progressione del sistema italiano verso un quadro nazionale di standard per la certificazione in senso europeo, sia nello specifico dell'apprendistato dove la certificabilità degli esiti di apprendimento è stata in questi anni un punto di debolezza.

1.8 L'educazione e istruzione degli adulti

L'educazione per gli adulti è costituita dall'insieme dei percorsi o delle attività formative di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volti all'acquisizione e/o sviluppo di competenze anche di carattere culturale e sociale relative al profilo personale e professionale dei soggetti in età adulta. In tale ambito rientra l'istruzione degli adulti, impartita presso i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA) e nei corsi serali funzionanti presso le istituzioni dell'istruzione secondaria, che erogano un'offerta formativa differenziata:

- quella dei CPIA, per lo più finalizzata alla acquisizione di competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- quella dei corsi serali, generalmente mirata all'acquisizione di titoli di studio del secondo ciclo.

I CPIA sono impegnati anche nell'offerta di insegnamento dell'italiano agli stranieri, in attuazione delle recenti disposizioni in materia del rilascio del permesso di soggiorno. Sono istituiti dagli Uffici Regionali Scolastici presso una scuola statale del primo e secondo ciclo che mette a disposizione anche i docenti necessari; possono essere collegati a sedi secondarie, istituite presso biblioteche, ospedali, circoli, carceri, ecc.

Il sistema di istruzione per gli adulti sarà riorganizzato con l'istituzione dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA)²⁴. Il Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2012 ha approvato il Decreto Presidenziale che detta *norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi* dando attuazione alla riorganizzazione prevista dall'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

²⁴ Cfr. Legge n. 296/2006 e Decreto del ministero dell'istruzione del 25/10/2007.



Pertanto, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 saranno funzionanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti: istituzioni scolastiche autonome, dotate di un proprio organico e di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolate in reti territoriali di servizio.

Con il suddetto regolamento, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: a) *percorsi di primo livello* (due periodi didattici) finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; b) *percorsi di secondo livello* (tre periodi didattici) finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica; c) *percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana* destinati agli adulti stranieri e finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER.

Per assicurare agli adulti iscritti ai suddetti percorsi organici interventi di accoglienza ed orientamento, è previsto che apposite *Commissioni* predispongano, tra l'altro, le relative misure di sistema nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (che erogano i percorsi di primo livello) e le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica (che erogano i percorsi di secondo livello).

1.9 La formazione continua

Il quadro dell'offerta di formazione continua, rivolta agli adulti occupati o che hanno perso il lavoro e sono in cerca di un altro, è alquanto variegato, composto di offerte pubbliche e interventi proposti e finanziati da soggetti privati.




Grafico 7: rappresentazione del sistema fino alla Formazione Continua

Con riferimento al sistema pubblico, l'offerta di formazione continua è affidata:

- alle Regioni e Province autonome, che elaborano strategie di intervento e programmano l'offerta utilizzando risorse proprie, anche provenienti dal Fondo Sociale Europeo, e risorse ripartite dal Ministero del Lavoro;
- alle parti sociali, che operano principalmente attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, soggetti a vigilanza del Ministero del



Lavoro. I Fondi sono costituiti in forma associativa mediante accordo interconfederale sottoscritto tra le parti sociali. Ad oggi i Fondi autorizzati sono venti.

Le attività di formazione continua a finanziamento pubblico vengono realizzate da una pluralità di soggetti e istituzioni riconducibili sostanzialmente a tre principali categorie:

| Imprese e organizzazioni pubbliche e private | Enti e organismi di formazione | Organismi di tipo istituzionale |
|---|---|--|
| Programmano attività di formazione per i propri dipendenti, i consorzi fra imprese ecc. | Si tratta di agenzie formative accreditate e non, società di consulenza, enti bilaterali e altri enti riconducibili alle parti sociali, associazioni produttive di categoria o di settore, associazioni professionali, ordini professionali, altre associazioni | Sono compresi Centri per l'impiego, gli istituti scolastici, Università e reti di Università |

Agli interventi descritti sono da aggiungere gli interventi promossi dalle imprese per i propri dipendenti, realizzati in forma autonoma e volontaria e finanziati esclusivamente con fondi privati, di cui si dirà qualcosa di più nel paragrafo successivo.

In linea generale non esistono principi in materia di organizzazione delle attività formative in termini di durata, modalità e luoghi della formazione. Dai dati statistici a disposizione (Istat-CVTS3, Isfol INDACO-Imprese), si rileva che in media un lavoratore partecipa a circa 26 ore annue di corsi di formazione e che buona parte dell'attività di formazione viene realizzata all'interno dei contesti di lavoro, quindi durante l'orario di lavoro, soprattutto ricorrendo a modalità di apprendimento di tipo *blended* ed informale. Una parte delle attività formative viene effettuata fuori orario di lavoro, o in parte fuori e in parte durante l'orario *di lavoro*.

Gli argomenti maggiormente trattati nella formazione aziendale (finanziata o non finanziata da risorse pubbliche) sono l'acquisizione di nuove abilità personali, anche finalizzate a una migliore conoscenza del contesto in cui si svolge il proprio lavoro, la gestione aziendale, l'informatica, le tecniche e tecnologie di produzione, le tematiche relative all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia della salute.

Per quanto riguarda gli esiti della formazione continua, non sono ancora molto diffuse prassi di valutazione e certificazione da parte degli enti o delle imprese che erogano formazione ai propri dipendenti. Le indagini statistiche rilevano che due imprese su tre che offrono formazione ai propri dipendenti non utilizzano un sistema di valutazione. Nei corsi a gestione 'esterna', ossia quelli erogati all'esterno del contesto produttivo e sostenuti da finanziamento pubblico, viene rilasciato generalmente un attestato di partecipazione, e solo in casi limitati avviene una certificazione della qualifica acquisita o, più spesso dal momento che si tratta di interventi brevi, di una o più competenze.

1.10 L'offerta privata di formazione

Accanto all'offerta pubblica di istruzione e formazione professionale erogata dal sistema di istruzione, dal sistema regionale e dalle parti sociali, esiste un'offerta privata di formazione, realizzata senza risorse pubbliche e finanziata attraverso contributi pagati dagli utenti.

In alcuni casi le Regioni concedono il riconoscimento o l'autorizzazione ai soggetti erogatori di formazione professionale privata, producendo equipollenza degli attestati rilasciati con quelli prodotti dal sistema regionale.






Grafico 8: rappresentazione sistema fino all'offerta privata di formazione

L'offerta privata di formazione è alquanto diversificata, erogata da organismi educativi/formativi, quali, ad esempio, scuole private di lingua e di informatica che rilasciano certificazioni internazionali a pagamento, scuole private nel campo dell'estetica e della moda che permettono l'apertura di centri e imprese private. Esiste anche un'offerta consistente di formazione privata legata al terzo settore, erogata dalle Università popolari (o della terza età, dell'età libera), dalle associazioni di volontariato, associazioni ricreativo-culturali, cooperative sociali, ONG (organizzazioni non governative), fondazioni.

In questo ambito occorre considerare anche la formazione aziendale che non usufruisce di fondi pubblici. Infatti, secondo i dati CVTS3, confermati dalla indagine Isfol INDACO/CVTS, la quota percentuale di imprese che ricevono un finanziamento per organizzare attività formative aziendali in un anno non supera l'8% delle imprese formatrici.

L'indagine Isfol INDACO-Lavoratori ha rilevato che la quota di lavoratori che contribuisce ai costi della formazione è pari al 7% del totale dei lavoratori che partecipano a corsi.



FOCUS: LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI: STATO DELL'ARTE

A conclusione di questa Sezione si vuole fornire un breve quadro informativo dedicato alle esperienze di validazione degli apprendimenti non formali e informali. L'EQF, infatti, come già anticipato nell'introduzione, è imprescindibilmente integrato agli altri nodi della strategia a favore della mobilità e dell'occupabilità di cittadini e lavoratori: ECVET, EUROPASS, EQAVET così come la *Validation of non-formal and informal learning*. Poiché, riguardo alla Validazione degli apprendimenti non formali e informali, numerose e rilevanti sono le buone prassi regionali sviluppate in questi anni in Italia, si è ritenuto utile fornire una breve panoramica su queste pratiche, che stanno progressivamente orientando scelte più sistemiche a livello nazionale per l'ampliamento, al di là del "canale formale", delle opportunità di acquisizione di una qualifica o parte di essa.

L'istituzione del Libretto Formativo del Cittadino quale base comune per le pratiche di trasparenza delle competenze.

In Italia, a fronte di un sostanziale accordo sul diritto al riconoscimento sociale e formale dell'apprendimento comunque acquisito, il recepimento di principi funzionali allo sviluppo e all'istituzionalizzazione di dispositivi e processi di validazione e certificazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali ha subito dei rallentamenti in mancanza di un Quadro Nazionale delle Qualificazioni e per le specificità dei contesti regionali.

In questo contesto, il livello nazionale (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Coordinamento delle Regioni, parti sociali) ha svolto e svolge un ruolo strategico e di indirizzo per la promozione di iniziative finalizzate a veicolare la validazione degli apprendimenti ovunque acquisiti soprattutto nei contesti professionali e lavorativi. Il Libretto formativo del cittadino, introdotto con il Decreto n. 276 del 2003 e istituito con decreto nell'ottobre 2005, costituisce attualmente un'iniziativa fondamentale a livello nazionale che fornisce una base comune per migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l'occupabilità delle persone. Il Libretto Formativo del Cittadino non è un certificato o un titolo ma piuttosto un dossier, ovvero uno strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori, nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana. A partire dal 2006 il Libretto è stato adottato (in via sperimentale o regime) in numerose Regioni con modalità differenziate e a favore di diverse popolazioni di beneficiari: lavoratori in crisi occupazionale, apprendisti, lavoratori immigrati, personale delle forze armate in fase di congedo, volontari.

Alcune esperienze di validazione nell'istruzione superiore

Alcune esperienze significative di validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali sono state istituzionalizzate e consolidate a livello nazionale nell'ambito di specifici segmenti del sistema educativo e formativo superiore.

Un'esperienza rilevante è costituita, ad esempio, dai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). In tali percorsi è previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, a seguito di un processo di valutazione e validazione oltre che di



apprendimenti formali, anche di competenze acquisite in contesti esperienziali differenti quali il luogo di lavoro, la vita sociale e quella privata. Il credito formativo in ingresso può essere riconosciuto a chi ha già fruito di altri percorsi formativi o svolto specifiche esperienze professionali e può consentire l'accesso ai percorsi anche a soggetti che non hanno conseguito il diploma dell'istruzione secondaria di II grado.

Una ulteriore significativa esperienza di validazione degli apprendimenti non formali e informali è stata realizzata dal sistema universitario. Nel Decreto Ministeriale n. 270/2004 si è sancita la possibilità, per le Università, di riconoscere crediti formativi universitari (CFU) per «le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso». Numerose Università hanno dunque attivato progetti, regole e procedure per la validazione di apprendimenti non formali e informali finalizzata al riconoscimento di crediti formativi all'interno di percorsi e indirizzi di studio.

Nelle Linee di Indirizzo "L'Università per l'apprendimento permanente" elaborate dal Gruppo di lavoro organizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nel 2007 è stata prevista l'attivazione di Centri per l'Apprendimento Permanente (CAP), con la finalità principale di validare gli apprendimenti non formali per il riconoscimento di crediti formativi, personalizzando sia i percorsi di studio in funzione delle esperienze non formali sviluppate in precedenza, sia le modalità di accesso a tali percorsi al fine di facilitare la frequenza di studenti adulti e/o lavoratori. Alcune Università - come l'Università di Roma III, l'Università di Napoli (Orientale), l'Università di Siena e l'Università di Catania - hanno attivato i Centri per l'Apprendimento Permanente, svolgendo azioni di validazione degli apprendimenti non formali e informali di studenti adulti o lavoratori, attivando anche specifiche convenzioni con Pubbliche Amministrazioni (per es. Ministero della Difesa o delle Finanze) e iniziando contatti con imprese e aziende private.

Il rilancio delle politiche nazionali sulla validazione dal 2009 al 2012

Negli ultimi tre anni, la politica e le istituzioni nazionali hanno rilanciato a più riprese la prospettiva della certificazione delle competenze comunque acquisite e quindi anche della validazione dell'apprendimento non formale e informale. Ciò ha certamente una connessione con la crisi economica che ha colpito il nostro Paese e l'economia globale e con la necessità di migliorare e aggiornare le competenze degli individui che affrontano l'incertezza del mercato del lavoro.

La crisi economica ha acuito la disparità tra domanda e offerta di competenze e di fatto la questione della manutenzione e valorizzazione delle competenze ha assunto una connotazione prioritaria anche nelle agende politico-istituzionali. In particolare, la validazione dell'apprendimento non formale e informale è considerata e promossa, nelle sedi comunitarie ed internazionali, quale elemento strategico di innovazione e ottimizzazione dei sistemi di apprendimento per la valorizzazione delle persone e lo sviluppo dell'occupabilità. E' infatti dimostrato²⁵ in indagini internazionali che poter accertare e convalidare competenze apprese con l'esperienza, porta con sé diversi vantaggi: incide positivamente sui numeri dell'apprendimento permanente, aiuta a dinamizzare alcuni meccanismi rigidi di accesso o mobilità nel mercato del lavoro, apre nuove strade a molti lavoratori o aziende in crisi occupazionale, sostiene la mobilità europea e

²⁵ 2010 Rapporto OCSE "Recognising non formal and informal learning: outcomes, policies and practices"
http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_39263238_37141759_1_1_1_1.00.html



internazionale per studio o per lavoro, fornisce basi più affidabili per un accesso di qualità di lavoratori provenienti da altri paesi europei o extraeuropei, supporta i giovani nel mettere in valore esperienze utili quali stage, tirocini, volontariato.

In alcuni documenti di valenza nazionale questa prospettiva è stata richiamata in modo esplicito:

1. Il Libro bianco del Ministero del Lavoro, pubblicato nel 2009 dichiara che è necessario dare valore a quanto si apprende sul posto di lavoro e ribadisce l'importanza e la necessità di costruire e implementare un sistema nazionale di validazione delle competenze.
2. Il Documento "Italia 2020" Piano d'azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, firmato il 23 settembre 2009 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell'Istruzione e Università, individua le politiche strategiche per i prossimi anni nel campo della formazione professionale, e identifica un urgente bisogno di sviluppare approcci e strumenti per garantire un incontro tra le competenze dei lavoratori e le esigenze del mercato del lavoro, con specifica priorità sulla "valutazione e validazione" dell'apprendimento.
3. Le "Linee Guida per la Formazione del 17 febbraio 2010 firmate dal Ministero del Lavoro, le Regioni e le parti sociali prevedono il rilancio del sistema nazionale delle qualificazioni, quale base fondamentale per l'efficienza e trasferibilità dei risultati dell'apprendimento non formale e informale secondo le indicazioni europee. In particolare la validazione delle competenze è indicata come un aspetto importante per lo sviluppo economico, la competitività e l'apprendimento permanente e si sottolinea anche l'importanza del Libretto Formativo quale strumento di raccolta delle informazioni e valorizzazione delle competenze.

Sul versante dell'apprendistato, il tema della certificabilità degli apprendimenti è stato affrontato sul piano normativo a livello nazionale in modo più puntuale. Il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al Decreto Legislativo 167/2011 indica che le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni sulla base del costituendo repertorio delle professioni e successivamente registrate sul libretto formativo del cittadino. A partire da questo Testo è stato svolto un intenso lavoro di raccordo tra Ministeri competenti e Regioni che ha dato vita all'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato". Nello stesso Accordo, su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome, in linea con la posizione assunta nel documento regionale "*Sistema nazionale di certificazione delle competenze – Elementi minimi condivisi*", approvato in sede di IX Commissione il 14 marzo 2012, la Conferenza Stato-regioni ha convenuto che nelle more della definizione di norme che disciplinino la materia della certificazione in modo organico, quanto disposto dall'accordo stesso valesse non solo nel percorso dell'apprendistato, ma per ogni contesto di apprendimento.

In tale Accordo sono contenuti numerosi riferimenti importanti (vedi Box1 pag 31). Come già sottolineato, questo Accordo riveste una particolare importanza sia a livello generale nella progressione del sistema italiano verso un quadro nazionale di standard per la certificazione in senso europeo, sia nello specifico dell'apprendistato dove la certificabilità degli esiti di apprendimento è stata in questi anni un punto di debolezza.

Nel frattempo il 28/06/2012 è stata approvata la Legge di riforma del mercato del lavoro n. 92 che individua i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze come due elementi fondamentali per assicurare e concretizzare l'apprendimento permanente in funzione del mantenimento di condizioni di occupabilità dei cittadini. Nella Legge è infatti prevista l'istituzione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, prodromico alla definizione di un Quadro nazionale delle Qualificazioni. E' inoltre prevista la definizione di norme generali per la validazione delle competenze comunque acquisite, funzionale alla certificazione e al riconoscimento dei crediti formativi.

Il testo della Legge affronta queste materie in modo complessivo e nella prospettiva indicata dall'Unione Europea, innescando il processo di definizione di regole nazionali e cogenti (standard) utili a stabilire le caratteristiche e i soggetti coinvolti nei processi di certificazione, al fine di garantire trasparenza e spendibilità alle competenze comunque acquisite e ampia accessibilità ai servizi di validazione e certificazione.



Le esperienze regionali

Parallelamente al lavoro comune realizzato sul piano nazionale, in questi anni tutte le Regioni italiane hanno, in qualche modo, introdotto, all'interno del proprio sistema, il tema della validazione dell'apprendimento non formale e informale, contestualizzando e differenziando strumenti e modalità di approccio. Sulla base di un'indagine qualitativa conclusa ad Ottobre 2011²⁶ si evidenziano indicativamente tre fasi di avanzamento delle politiche e pratiche regionali in materia.

Un primo gruppo di Regioni, di cui si sintetizzano i dati nella Tabella 1, si sono impegnate in una prima fase di definizione e sperimentazione dei sistemi di validazione e certificazione spesso a partire proprio da esigenze pressanti quali quelle legate all'apprendistato o alle politiche attive per il lavoro. Anche se l'introduzione del Testo Unico per l'Apprendistato impone una modifica delle leggi regioni approvate dal 2005, i principi in tema di certificazione e validazione rappresentano comunque acquisizioni dei sistemi territoriali, rispetto alle quali è difficile tornare indietro.

Un altro gruppo di Regioni, di cui alla Tabella 2, hanno invece attivato una strategia più formalizzata in questo campo dando avvio ai processi di implementazione dei sistemi di certificazione che però al momento non sono ancora avviati.

Infine, un ulteriore gruppo di sei Regioni, indicate nella Tabella 3, ha di fatto già normato e avviato sistemi regionali complessivi di certificazione e validazione delle competenze comunque acquisite, adottando repertori regionali di qualifiche su cui si allestisce l'offerta di formazione ma si possono anche individuare e validare le competenze acquisite con l'esperienza.

Di seguito presentiamo le tre tabelle riassuntive dello stato dell'arte delle Amministrazioni Regionali in tema di certificazione validazione degli apprendimenti non formali e informali.

Tab. 1. Sistemi in definizione

| REGIONE | AMBITO DI APPLICAZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-------------------------------|---|--|
| ABRUZZO | <ul style="list-style-type: none">• Apprendistato professionalizzante | <ul style="list-style-type: none">• Legge Regionale n°4 del 4 dicembre 2009 "Disciplina dell'apprendistato" |
| CALABRIA | <ul style="list-style-type: none">• Politiche attive per il lavoro | <ul style="list-style-type: none">• POR Calabria 2007-2013 "Catalogo Regionale dell'offerta formativa per l'attuazione delle politiche attive del lavoro" |
| CAMPANIA | <ul style="list-style-type: none">• Apprendistato professionalizzante• Educazione degli adulti• Politiche attive per il lavoro | <ul style="list-style-type: none">• Accordo Quadro sull'apprendistato professionalizzante del 14/12/2010• Piano di azione per il lavoro "Campania al lavoro!" dell'8/10/2010 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | <ul style="list-style-type: none">• Apprendistato professionalizzante• Educazione degli adulti• Alternanza scuola-lavoro | <ul style="list-style-type: none">• Legge Regionale n°18 del 9 Agosto 2005 "Regolamento dell'apprendistato professionalizzante"• DGR 2023 DD. 31.8.2006 |
| MOLISE | <ul style="list-style-type: none">• Apprendistato professionalizzante• Educazione degli adulti | <ul style="list-style-type: none">• Regolamento Regionale 8 gennaio 2010, n. 1. - Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in materia di apprendistato" |
| PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | <ul style="list-style-type: none">• Formazione continua• Educazione permanente degli adulti | <ul style="list-style-type: none">• Piano Operativo Provinciale 2007-2013 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | <ul style="list-style-type: none">• Apprendistato professionalizzante• Programmi europei• Educazione permanente degli adulti• Volontariato | <ul style="list-style-type: none">• Piano Operativo Provinciale 2007-2013 |
| PUGLIA | <ul style="list-style-type: none">• Educazione permanente degli adulti | <ul style="list-style-type: none">• Legge n. 59 del 28 marzo 2003 |

²⁶ Si veda Isfol 2012 "Validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa" Rubbettino.



| | | |
|-----------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Alternanza scuola-lavoro • Apprendistato • Sistema Regionale di Competenze e sperimentazioni in avvio per alcune aree economico-professionali e per l'apprendistato | <ul style="list-style-type: none"> • DGR N°2619 del 28 dicembre 2009 • L.R. 22 ottobre 2012, n.31 "Norme in materia di formazione per il lavoro" • D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011 "Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze" • D.G.R. n. 2273 del 13-11-2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di competenze e Istituzione del comitato Tecnico regionale" |
| SARDEGNA | <ul style="list-style-type: none"> • Apprendistato professionalizzante • Percorsi di qualifica per personale di assistenza agli anziani | <ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale 20/2005 • DGR n°8/15 del 28/2/2006 • Apprendistato professionalizzante - "Direttiva Regionale 2010" • Delibera 45/11 del 21/12/2010 – programma Leonardo da Vinci |
| SICILIA | <ul style="list-style-type: none"> • Educazione permanente degli adulti • Politiche attive per il lavoro | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto dell'Assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e del lavoro n. 699 del 12 agosto 2010 |

Tab. 2. Sistemi in implementazione

| REGIONE | AMBITO DI APPLICAZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-------------------|--|--|
| BASILICATA | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema regionale di standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione. Sperimentazioni programmate per alcune Aree Economico-Professionali e per l'apprendistato | <ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n°33 dell'11/12/2003 "Riordino del sistema formativo integrato" (artt.27-32) • Deliberazione della Giunta Regionale del 23/2/2011, n. 243, "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio regionale ..." • Deliberazione della Giunta Regionale del dell'8/11/2011, n. 1625 che istituisce il "Repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata"; • Deliberazione della Giunta Regionale del 17/5/2012 n. 625, che istituisce il Repertorio regionale delle attestazioni; |
| LAZIO | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema regionale in avvio e sperimentazioni nell'Apprendistato professionalizzante, nei centri per l'impiego e per il Ministero della Difesa | <ul style="list-style-type: none"> • Lazio 2020 nell'ambito del POR 2007-2013 • Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e il Comando Regione Militare Centro per la "gestione della certificazione di specifici percorsi formativi e delle competenze possedute dal personale appartenente alle Forze Armate" • Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 settembre 2012, n. 452 relativa all'Istituzione del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi e all'approvazione delle Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento |
| LIGURIA | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema definito del 2009 e sperimentazioni nell'Apprendistato professionalizzante, nell'Educazione degli adulti, e per i cittadini immigrati | <ul style="list-style-type: none"> • Legge regionale n. 18 dell'11 maggio 2009 avente per oggetto "Sistema educativo regionale di Istruzione, Formazione e Orientamento". • Linee di indirizzo per la sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante – Gruppo tecnico protocollo di intesa Regione Liguria – Parti sociali (2008) • Legge Regionale n. 7 del 2007 Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. • Piano Triennale dell'istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012 |
| MARCHE | <ul style="list-style-type: none"> • Sperimentazioni nell'Alternanza scuola-lavoro, nella Formazione continua e nell'Educazione permanente degli adulti. Sistema normato nel 2010 | <ul style="list-style-type: none"> • Legge regionale n. 2 del 2005 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro • DGR 1656 del 22/11/2010 "Approvazione dell'architettura del sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze della Regione Marche" |
| VENETO | <ul style="list-style-type: none"> • Azioni sperimentali avviate nel 2009 all'interno delle istituzioni educative e formative, ma anche nei servizi e nelle agenzie per il | <ul style="list-style-type: none"> • DGR 1758 del 16/06/2009 |



| | | |
|--|--|--|
| | lavoro. Destinatari finali delle azioni sperimentali di validazione e certificazione saranno occupate, inoccupati e disoccupati. | |
|--|--|--|

Tab. 3. Sistemi avviati

| REGIONE | AMBITO DI APPLICAZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----------------------|---|---|
| EMILIA ROMAGNA | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione | <ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n°12 del 2003 • Delibera della Giunta Regionale n°530 del 19/04/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" |
| LOMBARDIA | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione | <ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale" • Decreto 7105 del 29.07.2011 Aggiornamento del Quadro Regionale degli Standard Professionali • Decreto 13503 del 22.12.2010 "approvazione del modello di certificazione competenze non formali e informali - 1 applicazione" • Decreto 9380 del 22.10.2012 "Approvazione del modello e delle procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia" |
| PIEMONTE | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione | <ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 152-3672 del 02/08/2006 • Linee Guida per le attività di certificazione |
| TOSCANA | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione | <ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n°32/2002 • Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze - Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 - Testo coordinato con le modifiche approvate con DGR n. 731/2010 |
| UMBRIA | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione | <ul style="list-style-type: none"> • Delibera di Giunta Regionale n° 51 del 18/01/2010 "Approvazione della Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" |
| VALLE D'AOSTA | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione | <ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione della Giunta Regionale n.2712 del 02/10/2009 "Approvazione delle Disposizioni per l'istituzione e la gestione del sistema regionale di certificazione delle competenze e per la costituzione del repertorio degli standard professionali" • Approvazione dell'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento in applicazione dell' art.19 della legge regionale 31 marzo 2003, n.7 recante "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego" |

Ad uno sguardo generale, si può affermare che, al pari del contesto europeo, tutte le Regioni italiane hanno avviato riflessioni, azioni e iniziative, più o meno formalizzate, per valorizzare e affermare il principio della certificabilità di tutti gli apprendimenti. Laddove i sistemi e le strategie sono più consolidati e operativi, vi è contestualmente la presenza di un corredo normativo che comprende standard professionali e di qualificazioni e sistemi riconoscimento dei crediti formativi.

Nei prossimi anni è prevedibile, e auspicabile, che tutte le Regioni arrivino a convergere progressivamente su criteri e strumenti che contemperino la specificità dei territori e del patrimonio di nome regionali, con l'adozione di criteri e strumenti a valenza nazionale (per



esempio il Libretto Formativo del cittadino) e di conseguenza con strategie e orientamenti di respiro europeo.

Le Regioni e P.A., a livello interregionale, e nel confronto interistituzionale avviato per la stesura dell'Accordo del 19 aprile 2012, hanno approvato in sede di IX Commissione il 14 marzo 2012 il documento "*Sistema nazionale di certificazione delle competenze – Elementi minimi condivisi*", nel quale viene tracciata l'impalcatura del sistema nazionale e i soggetti coinvolti. Il documento reca i contenuti confluiti nell'Accordo del 19 aprile 2012, ma anche elementi ulteriori, quali la previsione di un piano di monitoraggio dell'aggiornamento dei sistemi regionali di certificazione esistenti e dell'implementazione dei nuovi, secondo gli standard minimi identificati nel documento. Tutto questo al fine di garantire condizioni di coerenza tra i sistemi territoriali, nell'ottica di spendibilità nazionale delle competenze certificate.

A livello della cooperazione interregionale, si segnala, inoltre, una buona pratica già attuata in diverse realtà territoriali: si tratta di protocolli di intesa siglati tra più Regioni per lo scambio di esperienze, strumenti e dispositivi tecnici, in tema di certificazione delle competenze (Ad es. i Protocolli tra Emilia-Romagna e Basilicata e tra Toscana e Puglia).

Tale sistema sfrutta al massimo i vantaggi dell'interregionalità:

- riducendo i tempi di implementazione di nuovi sistemi;
- valorizzando sistemi di standard già rispondenti agli standard minimi nazionali;
- producendo un ampio risparmio di risorse pubbliche da destinare ad altri servizi.

Il caso della Regione Emilia Romagna

Il Sistema di Certificazione della Regione Emilia Romagna si fonda sul principio per cui "*ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite*". Tale sistema si pone come apparato in grado di attestare il patrimonio professionale individuale, consentendo a persone, giovani e lavoratori, di valutare e progettare consapevolmente il proprio presente e futuro professionale e formativo. In tale contesto, le competenze certificate sono ritenute certe, affidabili, credibili e spendibili nelle situazioni e nei percorsi professionali e formativi, perché sono riferite-riferibili agli standard professionali essenziali indicati nel Sistema Regionale delle Qualifiche.

Nel Sistema regionale di certificazione della Regione Emilia-Romagna, l'oggetto della formalizzazione e certificazione sono le competenze comunque acquisite dalle persone, e quindi sia le competenze formali (apprese in contesti di istruzione e formazione professionale), sia quelle non formali e informali, ossia acquisite in contesti lavorativi, sociali e privati.

Il processo di formalizzazione, propedeutico alla certificazione delle competenze comunque acquisite, prevede una fase di consulenza individuale e, successivamente, la preparazione e la verifica di "evidenze" quali: documentazioni formali (dichiarazioni, contratti di collaborazione, auto-dichiarazioni, attestati); evidenze di output (campioni di prodotti-lettere verbali, report, programmi informatici ecc.); evidenze di azione (testimonianze, registrazioni audio-video, giornale di bordo, osservazione diretta).

L'esito del processo di formalizzazione e certificazione delle competenze può essere: un Certificato di Qualifica Professionale (attestante tutte le Unità di Competenza di cui è



composta la Qualifica) oppure un Certificato di Competenze (riferibile ad una o più Unità di Competenza di cui è composta la Qualifica, ma non a tutte) o ancora una Scheda Conoscenze e Capacità (riferibile ad una parte di una Unità di Competenza). I primi due certificati possono essere acquisiti solamente a seguito di un esame formale, mentre la Scheda Conoscenze e Capacità può essere rilasciata a seguito della sola verifica delle evidenze.

Il Sistema di Certificazione della Regione Emilia Romagna è attualmente in fase di implementazione. Una prima fase di ingegnerizzazione del processo di valutazione, validazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali per l'ottenimento di una Qualifica professionale è stata rivolta agli OSA (Operatori Socio-Assistenziali) con ottimi risultati.

Il caso della Regione Lombardia

La Regione Lombardia, con delibera n°6274 del 21/12/2007, ha formalizzato il processo di validazione e riconoscimento di apprendimenti non formali e informali per l'accREDITAMENTO all'interno di percorsi di istruzione e formazione professionale. In particolare, le istituzioni formative e di istruzione professionale, sono tenute a riconoscere crediti formativi sulla base della presentazione di evidenze e documentazioni prodotte da parte degli individui quali: titoli di studio (qualifiche e diplomi); pagelle finali ed intermedie ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici, certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero, valutazione positiva di attività parascolastiche o extra-scolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale (lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport), attestazione relativa a conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione.

In caso le evidenze siano giudicate insufficienti o incomplete, l'individuo potrà essere sottoposto a specifiche prove di valutazione. Responsabili del processo di valutazione e riconoscimento sono le Istituzioni formative e scolastiche che definiscono peso e valore dei crediti (non possono essere riconosciuti crediti superiori al 50% del percorso formativo).

Il percorso di validazione prevede un approccio fortemente personalizzato in cui il soggetto svolge un ruolo attivo nell'identificazione e ricostruzione della propria professionalità attraverso specifici strumenti quali la compilazione di un curriculum vitae, colloqui di orientamento, supporto consulenziale personalizzato per l'accesso ad altri e ulteriori servizi.

Al termine del processo di verifica e validazione, della durata massima di 6 mesi, l'individuo riceverà un Attestato di competenza sulla base dei livelli previsti dall'EQF che verrà contestualmente trascritto all'interno del Libretto formativo del cittadino.



2. IL SISTEMA DELLE PROFESSIONI

Il sistema delle professioni si colloca in un alveo di competenza concorrente tra Stato e Regioni²⁷. Devono ritenersi riservate allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, nonché l'istituzione di nuovi albi; alle Regioni è attribuita la potestà legislativa negli ambiti che esulano dai principi fondamentali.




Grafico 9: rappresentazione sistema fino al Sistema delle Professioni

Le autorità competenti a rilasciare le abilitazioni per l'esercizio delle professioni regolamentate sono lo Stato, attraverso i singoli Ministeri e le Direzioni provinciali del lavoro, e le Regioni. Questi certificati sono rilasciati sulla base del dettato costituzionale e di specifiche leggi che normano l'esercizio delle singole professioni.

L'organizzazione del sistema italiano delle professioni può essere declinato in:

- professioni intellettuali e non intellettuali in riferimento al percorso formativo, alle modalità di accesso alla professione, alla deontologia e alla tariffazione;
- professioni regolamentate²⁸ e non regolamentate in riferimento all'inquadramento normativo.

²⁷ Il sistema delle professioni è regolato dal Titolo V della Costituzione, art. 117. La legge quadro necessaria per comprendere e delineare i rispettivi compiti dello Stato e delle Regioni non è stata ancora emanata, ma esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale.

²⁸ Definizione tratta dalla Direttiva europea 2005/36/CE: "professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale". La regolamentazione non è sulla professione nel suo complesso, ma sull'attività professionale. La stessa Direttiva 2005/36/CE, nel definire la professione regolamentata, introduce il concetto di attività o insieme di attività per il cui esercizio è richiesta una predeterminata qualifica.



Al settore delle professioni intellettuali sono riconducibili:

- le tradizionali professioni liberali, regolamentate e protette in ragione della tutela di interessi generali, per le quali è prevista l'iscrizione in albi e l'istituzione di ordini professionali ai quali è delegata la funzione di controllo sull'esercizio dell'attività;
- le professioni disciplinate dalla legge, per le quali si richiede il superamento dell'esame di Stato (insegnanti etc.) o l'iscrizione in albi o elenchi senza che sia necessaria la costituzione di un Ordine (come per esempio: i periti assicurativi, gli agenti di assicurazione etc.);
- le professioni che comportano lo svolgimento di funzioni o mansioni specifiche esclusivamente all'interno della Pubblica Amministrazione per le quali è richiesta una qualifica specifica;
- le professioni intellettuali non regolamentate, ossia non soggette a regolamentazione pubblicistica, rappresentate da libere associazioni, generate dai massicci processi di ristrutturazione e di esternalizzazione delle imprese, dalla pervasività dell'innovazione tecnologica, dalla globalizzazione della produzione e degli scambi, dallo sviluppo di servizi alla persona volti a soddisfare esigenze culturali, ricreative, di assistenza e cura.

Le professioni non intellettuali regolamentate sono esercitate sulla base del possesso di una qualifica specifica stabilita dalla legge.

2.1 Le professioni regolamentate

Le professioni ordinistiche

Gli ordini professionali nascono dalla necessità di riservare in termini di diritto esclusivo l'esercizio di certe attività a soggetti che hanno i requisiti necessari per svolgerle (all'art. 2229 c.c.) e di avocarne allo Stato il controllo di idoneità al fine di garantire che il professionista abbia le caratteristiche tecnico-professionali per assicurare una prestazione qualitativamente valida al cliente.

Il singolo professionista, per svolgere la propria attività, deve essere abilitato all'esercizio della professione attraverso il superamento di un Esame di Stato e iscriversi all'Albo professionale presso il proprio Ordine professionale. Tale iscrizione non ha solo la funzione di informazione pubblica, ma attribuisce certezza legale all'esercizio della professione.

Le norme che riguardano la disciplina delle singole professioni ordinistiche sono di interesse pubblico; leggi speciali stabiliscono le materie riservate e prevedono gli ordini professionali e i loro compiti. In mancanza d'iscrizione all'Ordine professionale il rapporto d'opera intellettuale non sorge giuridicamente, e non sorge il diritto al pagamento; inoltre l'operatore che ha violato la norma incorre nel reato di esercizio abusivo della professione.

Le professioni riservate agli iscritti ad elenchi

Alcune professioni sono esercitate da professionisti che, sulla base del possesso di alcuni requisiti come il titolo professionale o il superamento di un esame specifico, sono iscritti



ad un elenco che li abilita all'esercizio della professione. Rientrano tra queste attività quelle:

- per le quali è previsto un elenco, che tecnicamente può essere denominato dallo stesso legislatore come "albo" o "ruolo", ma che risulta tenuto presso una pubblica amministrazione con funzione di semplice informazione (rendere noti a terzi i nominativi degli iscritti);
- il cui esercizio da parte di un non iscritto non dà luogo al reato di esercizio abusivo della professione, né a nullità del contratto d'opera, ma solo ad eventuali sanzioni amministrative. Rientrano in tale seconda ipotesi l'albo degli agenti e dei mediatori;
- altre attività per le quali sia previsto l'esame di Stato (lo statistico che intende lavorare in un'amministrazione pubblica, lo psicomotricista che intende operare in strutture pubbliche, l'insegnante etc.): in tal caso l'esame di Stato accerta il grado di istruzione dell'esaminando e non disciplina l'esercizio della professione.

Le professioni regolamentate non intellettuali

Le professioni non intellettuali regolamentate sono regolate a livello centrale dai Ministeri che hanno il ruolo di autorità competente e, a livello territoriale, dalle Regioni e dai Comuni.

I Ministeri hanno il compito di identificare gli obiettivi formativi, ovvero le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico; le Regioni quello di erogare corsi di formazione, di effettuare l'esame teorico pratico per l'accesso alla qualifica e di promuovere i corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale; i Comuni hanno il compito di emanare i regolamenti comunali sulle modalità di erogazione dell'attività professionale e di apertura degli esercizi commerciali (abilitazioni necessarie all'espletamento dell'attività professionale).

2.2 Le professioni non regolamentate

Le professioni intellettuali non regolamentate sono quelle per il cui esercizio non è prevista per legge o per altro atto normativo nessuna qualifica, vale a dire il cui accesso è libero. Ci si riferisce a tutte quelle attività professionali:

- esercitate anche da professionisti regolamentati, ma non soggette a riserva di legge;
- non rientranti in attività tipiche delle professioni regolamentate e presenti nel libero mercato.

I professionisti non regolamentati sono organizzati in associazioni professionali con l'obiettivo di tutelare la professione e i clienti da un eventuale esercizio improprio e/o scorretto della stessa e per promuoverla sul mercato. L'iscrizione a tali associazioni è sempre facoltativa.

Sebbene non esista alcuna norma per il riconoscimento delle associazioni professionali o delle nuove professioni, il Decreto Legislativo 206/2007, che ha recepito in Italia la Direttiva 2005/36/CE, riconosce alle associazioni professionali un ruolo consultivo, in




occasione di una eventuale definizione di piattaforme formative europee²⁹. Al fine di essere considerate rappresentative, tali associazioni devono possedere una serie di requisiti e assolvere ad un'istruttoria guidata dal Ministero della Giustizia in accordo con il Dipartimento per le Politiche Europee.

²⁹ L'art. 26 del citato decreto prevede, infatti, che qualora vengano convocate conferenze di servizi nazionali per la definizione di piattaforme formative europee per le professioni non regolamentate, le autorità competenti per materia consultino le associazioni professionali rappresentative a livello nazionale.



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SEZIONE 1



Nota 1: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo o che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni) o non in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado

Nota 2: All'apprendistato per l'Alta Formazione (AAF) ovvero per il conseguimento di un titolo di studio secondario possono accedere soggetti dai 18 ai 29 anni



SEZIONE 2 - QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO



QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA AUTORITÀ COMPETENTI PUBBLICHE

Le qualificazioni rilasciate in Italia da autorità pubbliche competenti possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

| TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |
|--|----------------------|
| Qualificazioni | Autorità competenti |
| Titoli acquisibili attraverso i percorsi del I e II ciclo di Istruzione | MIUR |
| Qualifiche, diplomi e certificati dell'istruzione e formazione professionale - IeFP | Regioni |
| Titoli rilasciati nell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore | MIUR/Regioni |
| Titoli acquisibili attraverso i percorsi di istruzione superiore universitaria | MIUR |
| Titoli rilasciati nel sistema dell'istruzione superiore non universitaria: AFAM e altri Istituti | MIUR |
| Qualifiche e certificati della formazione professionale iniziale e continua | Regioni |
| Titoli, qualifiche e certificazioni in apprendistato | Regioni/MIUR |
| TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI | |
| Qualificazioni | Autorità competenti |
| Abilitazioni per le professioni regolamentate | Ministeri competenti |



1. TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE³⁰

1.1 Titoli acquisibili attraverso i percorsi del primo e secondo ciclo

La prima qualificazione rilasciata all'interno del sistema italiano di istruzione e formazione interviene al termine del I ciclo (istruzione secondaria di I grado). L'autorità competente a rilasciare tale qualificazione è il Ministero dell'Istruzione.

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---|--|
| Diploma di licenza conclusivo del I ciclo di istruzione | Si rilascia al termine del percorso di istruzione secondaria di I grado Autorità competente: MIUR |

All'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ovvero generalmente al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria di II grado e di quelli di istruzione e formazione professionale, viene rilasciata una certificazione specifica e formale che attesta l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base³¹. Introdotta a partire dall'anno scolastico 2010-11, tale certificazione è rilasciata a richiesta dell'interessato oppure d'ufficio per i giovani che hanno compiuto i diciotto anni di età.

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---|--|
| Certificato delle competenze acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione | Si rilascia al compimento dell'obbligo di istruzione e attesta l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base Autorità competente: MIUR/Regioni |

Al termine dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale, a seguito del superamento di un esame finale svolto secondo la disciplina specifica di ogni Regione, si rilasciano l'Attestato di Qualifica di operatore professionale e il Diploma professionale di tecnico. Tali titoli sono conseguibili anche attraverso percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

³⁰ La legge italiana conferisce "valore legale" ai titoli di studio. Il valore legale del titolo di studio determina una certezza legale circa il possesso, da parte dei soggetti che ne siano muniti, di una data preparazione culturale o professionale, risultante dalla conformità del corso di studi seguito agli standard fissati dall'ordinamento didattico nazionale. La certezza legale opera non solo nell'ordinamento didattico, consentendo il proseguimento degli studi, ma in tutto l'ordinamento giuridico nazionale, consentendo, ad esempio, la partecipazione a pubblici concorsi o l'esercizio di determinate professioni, previo il superamento di un esame di Stato (art 33. Costituzione).

³¹ Il modello è allegato al Decreto del MIUR n. 9 del 27 gennaio 2010, in applicazione al Regolamento dell'Obbligo di istruzione. Il certificato è valido sia per il sistema scolastico sia per i percorsi di IFP.



| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---|---|
| Attestato di Qualifica di operatore professionale | Si rilascia a conclusione di percorsi di istruzione e formazione di durata triennale e riporta l'indicazione della figura nazionale di riferimento e del profilo regionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita Autorità competente: Regioni |
| Diploma professionale di tecnico | Si rilascia a conclusione di percorsi di istruzione e formazione di durata quadriennale e riporta l'indicazione della figura nazionale di riferimento e dell'indirizzo regionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita Autorità competente: Regioni |

Al termine dei percorsi quinquennali di istruzione secondaria di II grado e dopo il superamento di un Esame di Stato è previsto il rilascio di tre tipologie di titoli:

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|-------------------------------------|---|
| Diploma liceale | Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali quinquennali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Autorità competente: MIUR |
| Diploma di istruzione tecnica | Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi quinquennali degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Autorità competente: MIUR |
| Diploma di istruzione professionale | Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi quinquennali degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Autorità competente: MIUR |

I titoli dell'istruzione secondaria di II grado sono conseguibili anche attraverso i percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca.



1.2 Titoli rilasciati nell'istruzione e formazione tecnica superiore

L'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nei segmenti che risultano dalla sua recente ri-organizzazione, rilascia due diversi titoli:

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---|---|
| Diploma di tecnico superiore | Si rilascia al termine dei corsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) (articolo 7 DPCM 25 gennaio 2008; art. 5 del Decreto MIUR-MLPS del 7 settembre 2011. Autorità competente: MIUR |
| Certificato di Specializzazione tecnica superiore | Si rilascia al termine dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) (articolo 9 DPCM 25 gennaio 2008.) Autorità competente: Regioni |

I precedenti titoli sono conseguibili anche attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione.

1.3 Titoli acquisibili attraverso i percorsi di istruzione superiore

Istruzione Superiore Universitaria

Nell'ambito dell'istruzione superiore universitaria vengono rilasciati i seguenti titoli:

I CICLO

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---------------|--|
| Laurea (L) | Si rilascia al termine di "corsi di laurea" triennali (180 CFU) volti ad "assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali". Autorità competente: MIUR |

Titoli del vecchio ordinamento correlabili al I ciclo:

- Diploma di Scuole dirette a fini speciali (Sdafs);
- Diploma universitario.

II CICLO

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|------------------------|---|
| Laurea Magistrale (LM) | Si rilascia al termine di "corsi di laurea magistrale" di durata generalmente biennale (120 CFU), che hanno "l'obiettivo di fornire |



| | |
|---------------------|---|
| | <p>allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici". Viene rilasciato anche al termine di "corsi di laurea magistrale a ciclo unico" (da 5 a 6 anni - da 300 a 360 crediti)³².</p> <p>Autorità competente: MIUR</p> |
| Master di I livello | <p>Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea (L) e della durata minima di un anno</p> <p>Autorità competente: MIUR</p> |

Titoli del vecchio ordinamento correlabili al II ciclo: Laurea Specialistica.

III CICLO

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---------------------------------------|--|
| Dottorato di ricerca (DR) | <p>Si rilascia al termine di "percorsi di dottorato" di durata triennale, disciplinati dalle Università con proprio regolamento, che forniscono le "competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione".</p> <p>Autorità competente: MIUR</p> |
| Diploma di specializzazione (DS) | <p>Si rilascia al termine di corsi di specializzazione di durata pluriennale (2-6 anni), che hanno "l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea".</p> <p>Autorità competente: MIUR</p> |
| Diploma di (corso di) perfezionamento | <p>Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento di durata generalmente annuale, che rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente</p> <p>Autorità competente: MIUR</p> |
| Master di II livello | <p>Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea Magistrale e della durata almeno di un anno</p> <p>Autorità competente: MIUR</p> |

Tutti i titoli acquisibili attraverso i percorsi di I, II e III ciclo possono essere conseguiti attraverso i percorsi di apprendistato di alta formazione.

³² Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile - architettura (quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM - 41 Medicina e chirurgia; LM - 42 Medicina veterinaria; LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria.



Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam)

Analogamente a quanto avviene nel sistema dell'istruzione universitaria, nell'ambito dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), vengono rilasciati i seguenti titoli:

I LIVELLO

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|-------------------------------------|--|
| Diploma accademico di primo livello | Si rilascia al termine del corso di diploma accademico di primo livello con l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali Autorità competente: MIUR |

II LIVELLO

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---|--|
| Diploma accademico di secondo livello | Si rilascia al termine del corso di diploma accademico di secondo livello con l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate. Autorità competente: MIUR |
| Diploma di perfezionamento o Master (I) | Si rilascia al termine del corso di perfezionamento o master che risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. Autorità competente: MIUR |
| Diploma di specializzazione (I) | Si rilascia al termine del corso di specializzazione con l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici Autorità competente: MIUR |

III LIVELLO

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---|--|
| Diploma accademico di formazione alla ricerca | Si rilascia al termine del corso di formazione alla ricerca con l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione |



| | |
|--|---|
| | Autorità competente: MIUR |
| Diploma di perfezionamento o Master (II) | Si rilascia al termine del corso di perfezionamento o master che risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. Autorità competente: MIUR |
| Diploma di specializzazione (II) | Si rilascia al termine del corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici Autorità competente: MIUR |

Altri istituti

I titoli rilasciati dalle diverse istituzioni che afferiscono all'istruzione superiore, ma che non appartengono al settore universitario o all'Afam, hanno natura diversificata, come diversi sono la durata dei percorsi di acquisizione e le possibilità di accesso a percorsi successivi. Tra questi si elencano, a titolo di esempio:

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|--|---|
| Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML) Diploma di mediatore linguistico | Si rilascia al termine di un percorso di durata triennale. Il titolo è equipollente alle Lauree universitarie triennali (L) della classe delle Lauree in scienze della mediazione linguistica. Autorità competente: MIUR |
| Istituti/Scuole di Psicoterapia Diploma di psicoterapeuta | Si rilascia al termine di un percorso di durata quadriennale. Ha lo stesso valore legale di titoli universitari di III ciclo in psicologia e campi disciplinari affini, rilasciati dalle università italiane Autorità competente: MIUR |

1.4 Qualificazioni rilasciate nella formazione professionale iniziale e continua

Nell'ambito della formazione professionale iniziale e continua di competenza regionale possono essere rilasciate le seguenti qualificazioni:

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|--|--|
| Attestato di qualifica professionale o certificato | Si rilascia a conclusione di percorsi post qualifica, post diploma e anche post-laurea, generalmente in seguito al superamento di un esame finale teso a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, definiti con riferimento a standard professionali e formativi regionali laddove presenti. Autorità competente: Regioni |



| | |
|---------------------------|--|
| Certificato di competenze | Si rilascia in esito ad interventi brevi per lo sviluppo di singole competenze standardizzate in un repertorio regionale o quale certificazione intermedia di competenze Autorità competente: Regioni |
|---------------------------|--|

1.5 Titoli, qualifiche e certificazioni in apprendistato

L'apprendistato attraverso le sue diverse tipologie contrattuali consente l'acquisizione dei seguenti titoli, qualifiche e certificazioni:

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|---|---|
| Attestato di qualifica di operatore professionale Diploma professionale di tecnico | L'apprendistato per la qualifica e per il diploma consente il conseguimento di una qualifica professionale al termine di un percorso triennale e di un diploma professionale al termine di un percorso quadriennale Autorità competente: Regioni |
| Certificazione di competenze | L'apprendistato professionalizzante generalmente porta al conseguimento di una qualificazione come intesa nei contratti collettivi. La normativa prevede la possibilità che in esito a tale apprendistato si conseguano certificazioni di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali rilasciate dalle Regioni. Autorità competente: Regioni |
| Diploma di Istruzione Secondaria di II grado, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di tecnico superiore, titoli dell'istruzione superiore universitaria | L'apprendistato di alta formazione consente il conseguimento di tutti i titoli rilasciati dal sistema educativo a livello secondario e/o terziario. Autorità competente: MIUR e Regioni |



2. LE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI

2.1 Le abilitazioni per le professioni regolamentate e le autorità competenti

L'accesso alle professioni regolamentate è subordinato al rilascio del certificato di abilitazione che può essere di competenza dello Stato - attraverso i singoli Ministeri e le Direzioni provinciali del lavoro - e/o delle Regioni.

| Denominazione | Percorso di acquisizione |
|--|---|
| Diploma di abilitazione per professioni che prevedono iscrizione all'Albo presso un Ordine Professionale | Per il rilascio del diploma di abilitazione si prevede: - il superamento di un Esame di Stato - l'iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale. Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico. Il Testo Unico sull'Apprendistato prevede la possibilità che il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche venga svolto attraverso un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. |
| Diploma di abilitazione per professioni che prevedono iscrizione ad un elenco | Per il rilascio del diploma di abilitazione si prevede: - il superamento di un Esame di Stato - l'iscrizione ad un elenco. Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico. |
| Diploma di abilitazione alle professioni della PA | Il diploma di abilitazione si riferisce all'esercizio di professioni specifiche all'interno della Pubblica Amministrazione. |
| Diploma di abilitazione a professioni specificatamente normate | Il diploma di abilitazione si riferisce all'esercizio di alcune professioni normate per le quali è previsto il possesso di una qualifica specifica |

Di seguito sono indicate le autorità italiane incaricate di svolgere il riconoscimento professionale e le professioni di loro competenza.

| Autorità competente | Professioni per le quali si rilascia abilitazione |
|------------------------|---|
| Ministero della Salute | Allergologia e immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesista e rianimazione, Assistente sanitario, audiologia e foniatria, Biochimica clinica, Chirurgia dell'apparato digerente, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo facciale, Chirurgia orale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica cardiocirurgia, Chirurgia vascolare, Dermatologia e venerologia, Dietista, Ematologia, Endocrinologia e malattie del ricambio, Farmacista, Farmacologia, Fisioterapista, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e ostetricia, Igienista dentale, Igiene e medicina preventiva, Infermiere generico, Infermiere pediatrico, Infermiere professionale, Logopedista, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Massaggiatore Capo bagnino di stabilimenti idroterapici, Medicina del lavoro, Medicina dello sport, Medicina di comunità, Medicina di emergenza ed urgenza, Medicina generale, Medicina |



| | |
|--|--|
| | interna, Medicina legale, Medicina nucleare, Medicina tropicale, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria, Neuropsichiatria infantile, Odontoiatria, Odontostomatologia, Odontotecnico, Oftalmologia, Oncologia medica, Ortognatodonzia, Ortopedia e traumatologia, Ostetrica, Otorinolaringoiatria, Ottico, Pediatria, Podologo, Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Radiodiagnostica, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell'alimentazione, Tecnico audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Tecnico sanitario di laboratorio, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista occupazionale, Terapista riabilitazione non vedenti, Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva, Tossicologia medica genetica medica, Urologia, Veterinario |
| Ministero della Giustizia | Agronomo forestale junior, Agrotecnico, Assistente sociale junior, Assistente sociale specialista, Attuario, Attuario junior, Avvocato, Biologo junior, Biotecnologo agrario, Chimico, Chimico junior, Dottore agronomo e Dottore forestale, Dottore commercialista ed esperto contabile, Geologo, Geologo junior, Geometra, Giornalista, Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere dell'informazione, Ingegnere dell'informazione junior, Ingegnere industriale, Ingegnere industriale junior, Perito agrario, Perito industriale e perito industriale laureato, Revisore contabile, Zoonomo |
| Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | Architetto, Architetto junior, Conservatore dei beni architettonici e ambientali, Docente di istituti di istruzione secondaria di primo grado, Docente di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Docente di scuola dell'infanzia, Docente di scuola primaria, Docente tecnico – pratico di istituti di istruzione secondaria, Educatore professionale, Paesaggista, Pianificatore territoriale |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Consulente del lavoro, Estetista |
| Ministero dello Sviluppo Economico | Agente e rappresentante di commercio, Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, Attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, Autoriparatore, Consulente proprietà industriale, Intermediari in materia del commercio all'ingrosso, Magazzini generali, Mediatore di commercio, Mediatori marittimi, Parrucchiere, Somministrazione di alimenti e bevande, Spedizioniere, Stimatore e pesatore pubblico |
| Ministero per i Beni Culturali | Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali, Gioielleria, taglio delle pietre preziose, Restauratore |
| Ministero dei Trasporti | Controllore del traffico aereo, Intermediari nell'acquisto, vendita o nolo di navi |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accompagnatore turistico, Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo, Guida turistica. Attività afferenti al settore sportivo, Guida alpina, Maestro di sci, Maestro snowboard |



BOX 2 – Il Punto Nazionale di Contatto per i riconoscimenti professionali

Presso il Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio Mercato interno e competitività - opera il **Punto Nazionale di Contatto per i riconoscimenti professionali**³³ che offre a tutti i cittadini interessati le informazioni per comprendere il complesso sistema di disposizioni, norme e principi comunitari e nazionali che regolano la libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

Il PNC fornisce ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali previste dalla Direttiva 2005/36/CE; informa sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, e se necessario, le norme deontologiche; assiste i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

³³ L'indirizzo email del Punto di contatto italiano è: puntonazionaledicontattoqualificheprofessionali@politicheeuropee.it.
Il sito web: www.politicheeuropee.it



3. QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA SOGGETTI PRIVATI

Una mappatura delle qualificazioni rilasciate da soggetti privati e delle “autorità competenti private” che li rilasciano è complessa, in ragione del divenire incessante di questo tipo di qualificazioni.

Un esempio di queste qualificazioni è il certificato di *Valutatore di Sistemi Qualità* rilasciato dall'Associazione Italiana Cultura Qualità, che è partner dell'*European Foundation for Quality Management (EFQM)*. Il candidato che ha superato il percorso previsto ottiene il certificato ed è iscritto nel Registro dei Valutatori di Sistemi Qualità predisposto da AICQ per certificare i Valutatori Sistemi Qualità.

Un altro esempio sono i certificati rilasciati dal CEPAS, un'associazione senza fini di lucro che dal 1994 opera come Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione, per rispondere all'esigenza del mercato di valorizzare le attività professionali con la massima garanzia di competenza ed esperienza. Le professionalità sono certificate secondo quanto prescritto dalla norma ISO/IEC 17024 (norma tecnica non cogente, cui si aderisce su base volontaria) "*Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale*". Il CEPAS certifica professionalità in numerosi settori: Qualità, Ambiente, Safety, Security, HACCP, Sanità, Costruzioni e Impianti, Agricoltura biologica, Marketing, Vendite, Recupero Crediti, Amministrazione Immobiliare e Condominiale, Metrologia: Misure Meccaniche e CMM, Foreste, Servizio di prevenzione e protezione, Formazione Organizzazione Aziendale, Consulenza di Management, Life Science, Sicurezza Alimentare ecc.

Il sistema di accreditamento sulla valutazione della conformità alle c.d. “norme volontarie” (es. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025) è stato sino al 2009 svolto in Italia da tre distinti enti: Sincert, Sinal e SIT. In conseguenza dell'emanazione del Regolamento Europeo 765/2008, lo Stato Italiano ha individuato in ACCREDIA l'ente unico previsto dal Regolamento, determinandone nel contempo i requisiti. Accredia è una associazione senza fini di lucro che ha come soci Ministeri, grandi amministrazioni nazionali, organizzazioni d'impresa e professionali, altre parti interessate. Accredia valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, con l'emanazione nel 2001 di una Risoluzione del Consiglio d'Europa si è diffuso a livello europeo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (*CEFR - Common European Framework of Reference for Languages*), con l'obiettivo di fornire una base comune - che si applichi a tutte le lingue europee - per validare le conoscenze linguistiche. I sei livelli di riferimento in cui il Quadro si articola (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) sono sempre più diffusamente accettati come parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale. Gran parte degli enti certificatori delle varie lingue europee stanno ormai completando il passaggio alle nuove denominazioni dei livelli di conoscenza linguistica per le certificazioni da essi rilasciate o, in alternativa, forniscono tabelle di conversione tra le denominazioni dei propri livelli e quelle standard del Quadro comune di riferimento europeo.



Un ulteriore esempio sono le certificazioni rilasciate dalla società Microsoft nel settore dell'*Information Technology*. Le certificazioni Microsoft riguardano un'ampia gamma di ruoli professionali e responsabilità e attestano la competenza di chi le ha conseguite a svolgere attività IT critiche. Alcuni esempi delle più recenti certificazioni sono: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Visual Studio 2005 e Microsoft BizTalk Server 2006.

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze informatiche, si è diffusa a livello europeo l'ECDL (*European Computer Driving Licence*) ossia la Patente Europea del Computer. È un sistema di certificazioni che attesta la capacità di saper usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione e costituisce uno standard di riferimento internazionale. La Certificazione ECDL è riconosciuta internazionalmente e prova che il suo titolare conosce i principi fondamentali dell'informatica e che possiede le capacità necessarie per usare con cognizione di causa un personal computer e i principali programmi applicativi. Essa si rivolge agli studenti, ai lavoratori, al comune cittadino, cioè a tutti coloro che hanno interesse a dimostrare la propria abilità nell'uso del computer. L'ente certificatore per l'Italia del Programma ECDL - è l'AICA (*Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico*).



SEZIONE 3 - REFERENZIAMENTO ALL'EQF DELLE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO





1. Il quadro di referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF

Il processo di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF è stato avviato sul finire del 2008, affidato ad un Gruppo Tecnico. Tale Gruppo ha lavorato all'insegna del più ampio coinvolgimento degli *stakeholders* del sistema di istruzione e formazione ai diversi livelli, ovvero: i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Istruzione Università e Ricerca, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome, le parti sociali. Hanno dato il loro contributo al processo anche l'Isfol, che è sede del Punto Nazionale di Coordinamento EQF, e il CIMEA, in qualità di organo tecnico del Ministero dell'Istruzione.

Il processo di referenziazione si è svolto intrecciandosi ad un ampio programma di rinnovamento del sistema di istruzione e formazione italiano, che ha investito in particolare il secondo ciclo di istruzione, l'istruzione tecnica superiore, l'istruzione e formazione professionale, e che ha coinvolto in questi stessi anni gli stessi attori istituzionali. Questo intreccio ha consentito di ri-orientare anche i processi nazionali, con riferimento ai principi guida delineati a livello europeo.

Il confronto inter-istituzionale ha delimitato l'ambito di riferimento del processo di referenziazione, ovvero:

- sono state prese in considerazione ai fini della referenziazione le qualificazioni rilasciate da autorità pubbliche;
- si è deciso di considerare solo le qualificazioni che hanno validità nazionale, in quanto rilasciate da autorità nazionali (Ministero dell'Istruzione e Università) o in quanto rilasciate in base ad accordi Stato-Regioni;
- la referenziazione considera le qualificazioni attualmente rilasciate.

In particolare, la delimitazione descritta non tiene al momento conto di:

- abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE, per le quali insieme ai rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Europee si è deciso di rinviare ad un fase successiva la referenziazione al quadro europeo EQF;
- altre qualificazioni rilasciate dalle Regioni e Province Autonome, che non sono oggetto di Accordi Stato-Regioni. La scelta condivisa con le Regioni è stata quella di rinviare ad una fase successiva tale opzione;
- qualificazioni del sistema privato (Cfr. sez. 2, par. 3).

L'esito del processo di referenziazione al Quadro europeo EQF delle qualificazioni rilasciate nel sistema italiano di istruzione e formazione è riportato nel prospetto che segue.



Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali

| Livello EQF | Tipologia di qualificazione | Autorità competente | Percorso corrispondente |
|-------------|--|--|--|
| 1 | Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione | MIUR | Scuola secondaria di I grado |
| 2 | Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell' obbligo di istruzione | MIUR o Regioni a seconda del canale di assolvimento scelto | Fine del primo biennio di licei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di leFP triennali e quadriennali |
| 3 | Attestato di qualifica di operatore professionale | Regioni | Percorsi triennali di leFP ³⁴ , |
| | Diploma professionale di tecnico | Regioni | Percorsi quadriennali di leFP ³⁵ |
| | Diploma liceale | MIUR | Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| 4 | Diploma di istruzione tecnica | MIUR | Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| | Diploma di istruzione professionale | MIUR | Percorsi quinquennali degli istituti professionali (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| | Certificato di specializzazione tecnica superiore | Regioni | Percorsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| 5 | Diploma di tecnico superiore | MIUR | Corsi ITS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| 6 | Laurea | MIUR | Percorso triennale (180 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| | Diploma accademico di primo livello | MIUR | Percorso triennale (180 crediti - CFA) |
| 7 | Laurea Magistrale | MIUR | Percorso biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |

³⁴ L'attestato può essere ottenuto anche presso gli Istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà, ovvero in apprendistato qualifica per giovani di età superiore ai 15 anni

³⁵ Il diploma può essere conseguito anche presso gli Istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà, ovvero in apprendistato per giovani di età superiore ai 15 anni



| Livello EQF | Tipologia di qualificazione | Autorità competente | Percorso corrispondente |
|-------------|---|---------------------|---|
| | Diploma accademico di secondo livello | MIUR | Percorso biennale (120 crediti - CFA) |
| | Master universitario di primo livello | MIUR | Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| | Diploma accademico di specializzazione (I) | MIUR | Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA) |
| | Diploma di perfezionamento o master (I) | MIUR | Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA) |
| 8 | Dottorato di ricerca | MIUR | Percorso triennale (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| | Diploma accademico di formazione alla ricerca | MIUR | Percorso triennale |
| | Diploma di specializzazione | MIUR | Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| | Master universitario di secondo livello | MIUR | Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) |
| | Diploma accademico di specializzazione (II) | MIUR | Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA) |
| | Diploma di perfezionamento o master (II) | MIUR | Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA) |

Gli esiti del processo di referenziazione sono stati anche sottoposti ad una consultazione pubblica³⁶ aperta alla partecipazione di tutti i cittadini, che ha voluto anche condividere i contenuti del Rapporto italiano di Referenziazione con la comunità scientifica, gli operatori del settore, i cittadini. La consultazione si è svolta dal 12 luglio al 17 agosto 2012, promossa on line.

Hanno partecipato alla consultazione rispondendo ad un breve questionario 150 soggetti che operano nel mondo dell'istruzione, della formazione professionale, in organizzazioni datoriali e sindacali, ma anche presso Università, Regioni, consulenti o liberi professionisti, imprese.


³⁶ Una analisi più analitica sui risultati della consultazione nazionale è riportata nel Documento Allegato al Rapporto nazionale di referenziazione.



L'elaborazione dei risultati ha evidenziato un feedback estremamente positivo sul documento e sull'intero processo di referenziazione. Secondo il 90% dei rispondenti, il Rapporto descrive abbastanza (63%) o molto (27%) chiaramente il sistema educativo e formativo; solo il 10% dei partecipanti considera il documento poco chiaro e di difficile decodifica. La maggior parte dei partecipanti (92%) ritiene che il quadro di referenziazione risulti chiaro ed esplicito; per quanto riguarda le scelte metodologiche e le argomentazioni a supporto del processo di referenziazione, nel 93% delle risposte il risultato è positivo. Inoltre, nel 96% dei casi viene riconosciuta l'utilità di EQF in relazione al proprio ambito professionale.

L'insieme delle qualificazioni referenziate costituisce una componente molto rilevante del sistema nazionale delle qualificazioni. Nell'ambito dei processi di apprendimento collegati alle qualificazioni ad oggi referenziate ad EQF si muove infatti l'85% dei partecipanti alle attività di formazione (dati riferiti all'anno 2010). Si tratta quasi esclusivamente di giovani, che partecipano ai percorsi iniziali di istruzione e formazione. A questi si aggiunge una quota assai contenuta di adulti, che partecipano ai percorsi dell'educazione degli adulti.

La parte più significativa di adulti che partecipano annualmente al sistema di istruzione e formazione è inserita in percorsi al momento non coperti dalle qualificazioni referenziate al quadro EQF. Infatti, le indagini sulle forze di lavoro evidenziano che circa 1,5 milioni di 25-64 hanno partecipato ad una attività formativa nel 2010, pari al 15% del totale degli utenti del sistema di istruzione e formazione. Di questa quota, solo un terzo (il 5%) è inserito in percorsi di formazione professionale finanziati da soggetti pubblici, che conducono e potenzialmente possono condurre al conseguimento di una qualificazione pubblica. Si tratta per lo più delle qualificazioni rilasciate dalle Regioni, che si è deciso di referenziare al Quadro europeo in un secondo momento.



La prosecuzione della referenziazione al Quadro europeo, in un secondo step, potrà avvantaggiarsi degli sviluppi della recente riforma del mercato del lavoro³⁷. Tale norma prevede l'istituzione di un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e

³⁷ legge 28 giugno 2012, n. 92



delle qualifiche professionali, a sostegno di un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze. Il repertorio nazionale può costituire il presupposto fondamentale per la creazione, anche in Italia, di un Quadro nazionale delle qualificazioni. Inoltre, la legge di riforma prevede la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.

BOX 3 - Legge 28 giugno 2012, n. 92 : "disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"

Art. 4 comma 55 : «... sono considerate prioritarie le azioni riguardanti: ... b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;»

Art. 4 comma 58: «Il Governo è delegato ad adottare ... uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze...»

Art. 4 comma 64: «Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.»

Art. 4 comma 66: «Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi,...»

Art. 4 comma 67: «Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ...»

2. Il coordinamento fra il processo di referenziazione al Quadro EQF e il processo di Bologna

Il presente rapporto di referenziazione assume le decisioni emerse nell'ambito Processo di Bologna per le qualificazioni dell'istruzione superiore rappresentate nel Quadro dei Titoli Italiani³⁸, adottato formalmente nell'ottobre 2010.

La collaborazione inter-istituzionale che ha consentito la realizzazione del processo di referenziazione, ha promosso il coinvolgimento anche del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche)³⁹. È questo il soggetto al quale, già nel 2005, è stato affidato l'incarico di realizzare un primo modello prototipale del Quadro nazionale.

Sulla base della procedura individuata a livello europeo l'Italia completerà gli adempimenti richiesti dal Processo di Bologna nel mese di novembre 2012, con la pubblicazione del *Self Certification Report*, come esplicitato nel Rapporto⁴⁰ *National Report regarding the Bologna process implementation 2009-2012 – Italy*.

Il processo di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro EQF ha dunque acquisito le decisioni già assunte per i titoli rilasciati dall'istruzione superiore.

³⁸ Il sito internet ufficiale del Quadro dei titoli italiani - QTI in versione italiana e inglese è il seguente: <http://www.quadrodeititoli.it>. Il QTI è consultabile anche attraverso il sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: <http://www.istruzione.it/web/universita/il-quadro-dei-titoli-italiani>.

³⁹ Centro ENIC-NARIC in Italia; Centro per la rete MERIC.

⁴⁰ Il Rapporto citato è pubblicato sul sito <http://www.ehea.info/Uploads/National%20reports/Italy.pdf>



Infatti, per tali qualificazioni coesistono il Quadro europeo definito nell'ambito dell'EHEA Framework e quello per l'apprendimento permanente (EQF); non ci sono importanti differenze tra i due quadri, benché il linguaggio dell'EQF non sia perfettamente identico a quello dell'EHEA Framework. Il "Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore"⁴¹ è articolato su tre cicli di qualificazioni, espresso sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework, ovvero: conoscenza e capacità di comprensione *knowledge and understanding*; capacità di applicare conoscenza e comprensione *applying knowledge and understanding*; autonomia di giudizio *making judgements*; abilità comunicative *communication skills*; capacità di apprendimento *learning skills*.

L'equivalenza dei due quadri è stata esplicitamente riconosciuta nel 2007 dai Ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Londra ed è stata esplicitata nella Raccomandazione EQF.

Il Quadro dei Titoli Italiani colloca al livello 6 di EQF le qualificazioni rilasciate nell'ambito del I ciclo del sistema dell'istruzione superiore universitaria e non universitaria, al livello 7 le qualificazioni rilasciate nell'ambito del II ciclo, mentre i dottorati di ricerca e gli altri titoli del III ciclo vengono posizionati sul livello 8.

Qui di seguito sono dapprima descritti i Cicli sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework e i corrispondenti titoli rilasciati.

| Descrizione dei Cicli sulla base dei descrittori di Dublino e corrispondenti titoli rilasciati | |
|--|--|
| Cicli dell'EHEA Framework /Livelli EQF | Titoli corrispondenti dell'istruzione superiore |
| <p>1° Ciclo/ livello 6</p> <p>I titoli finali di primo ciclo possono essere conferiti a studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi; • siano capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi; • abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; • sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti; • abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. | <p>Università</p> <p><u>Laurea</u> Questo titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Crediti: 180 Durata: 3 anni Ammissione a corsi di: Laurea Magistrale; Master universitario di primo livello; Diploma accademico di secondo livello; Diploma accademico di specializzazione (I); Corso di perfezionamento o Master (I). I titoli del vecchio ordinamento correlabili al I ciclo sono: Diploma di scuole dirette a fini speciali (Sdafs), Diploma universitario</p> <p>Alta Formazione Artistica e Musicale – AFAM</p> <p><u>Diploma accademico di primo livello</u> Si rilascia al termine del corso di diploma accademico di primo livello con l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche</p> |

⁴¹ "A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area", Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, pubblicato dal Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen, scaricabile dal sito www.vtu.dk.



| | |
|--|---|
| | <p>competenze disciplinari e professionali. Accesso tramite diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Crediti: 180 Durata: 3 anni Ammissione ai corsi di : Laurea Magistrale; Master universitario di primo livello; Diploma accademico di secondo livello; Diploma accademico di specializzazione (I); Diploma di perfezionamento o Master (I) I titoli del vecchio ordinamento correlabili al I ciclo sono: Diploma di conservatorio, Diploma di Istituto Musicale Pareggiato, Diploma dell'accademia di Belle Arti, Diploma dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (ISIA), Diploma dell'Accademia Nazionale di Danza, Diploma dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica</p> <p>Titoli rilasciati da istituti abilitati a rilasciare titoli equipollenti: - Diploma di mediatore linguistico</p> |
| <p>2° Ciclo/ livello 7</p> <p>I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca; • siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio; • abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi; • sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti; • abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. | <p>Università</p> <p><u>Laurea Magistrale</u> Questo titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea magistrale che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici Accesso tramite: Laurea, Diploma Universitario di durata triennale, Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo Crediti: 120 Durata: 2 anni Ammissione a corsi di: Dottorato di Ricerca; Diploma di Specializzazione; Master universitario di secondo livello; Diploma accademico di formazione alla ricerca; Diploma accademico di specializzazione (II); Corso di perfezionamento o Master (II). Questo titolo viene rilasciato anche al termine di un corso di laurea a ciclo unico. Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile – architettura (quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM – 41 Medicina e chirurgia; LM - 42 Medicina veterinaria; LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria</p> <p><u>Master I livello</u> Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivo al conseguimento della Laurea Accesso tramite: Laurea o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo Crediti: minimo 60 Durata: minimo 1 anno Ammissione a corsi: non consente l'accesso a corsi di Dottorato di ricerca e di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università</p> <p>Titoli del vecchio ordinamento correlabili al II Ciclo sono: Laurea Specialistica, Diploma di Laurea.</p> |



Alta Formazione Artistica e Musicale – AFAM

Diploma accademico di secondo livello

Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

Accesso tramite diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Crediti: 120

Durata: 2 anni

Ammissione ai corsi di: Diploma accademico di formazione alla ricerca; Dottorato di ricerca; Diploma accademico di specializzazione (II); Diploma di perfezionamento o Master (II); Master universitario di secondo livello.

Diploma accademico di specializzazione (I)

Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici

Accesso tramite: Diploma accademico di primo livello o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo

Crediti: minimo 120

Durata: minimo 2 anni

Ammissione ai corsi di: non consente l'accesso né a corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo

Diploma di perfezionamento o Master (I)

Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente

Accesso tramite: Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo

Crediti: minimo 60

Durata: minimo 1 anno

Ammissione ai corsi di: non consente l'accesso né a corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma del singolo istituto



3° Ciclo/ livello 8

I titoli finali di terzo ciclo possono essere conferiti a studenti che:

- abbiano dimostrato sistematica comprensione di un settore di studio e padronanza del metodo di ricerca ad esso associati;
- abbiano dimostrato capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di ricerca con la probità richiesta allo studioso;
- abbiano svolto una ricerca originale che amplia la frontiera della conoscenza, fornendo un contributo che, almeno in parte, merita la pubblicazione a livello nazionale o internazionale;
- siano capaci di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse;
- sappiano comunicare con i loro pari, con la più ampia comunità degli studiosi e con la società in generale nelle materie di loro competenza;
- siano capaci di promuovere, in contesti accademici e professionali, un avanzamento tecnologico, sociale o culturale nella società basata sulla conoscenza

Università

Dottorato di ricerca

Questo titolo viene rilasciato al termine di un dottorato di ricerca che fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione

Accesso tramite: Laurea Magistrale o un titolo straniero corrispondente

Ammissione tramite: pubblico concorso

Crediti: non previsti

Durata: minimo 3 anni

Diploma di specializzazione

Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea

Accesso tramite: Laurea magistrale/specialistica o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo

Ammissione tramite: pubblico concorso

Crediti: da 120 a 360

Durata: da 2 a 6 anni

Qualifica accademica: Specialista

Master II livello

Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivo al conseguimento della Laurea Magistrale

Accesso tramite: Laurea magistrale/specialistica o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo

Crediti: minimo 60

Durata: minimo 1 anno

Ammissione ai corsi di: non consente l'accesso a corsi di Dottorato di ricerca e di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università

Diploma di perfezionamento

I corsi di perfezionamento rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente

Accesso tramite: possibilità di accesso per coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario, generalmente il Diploma di Laurea. Il titolo di accesso è stabilito dall'istituzione che organizza il corso

Crediti: non previsti

Durata: generalmente 1 anno

Ammissione ai corsi di: non consente l'accesso a nessuna tipologia di corso

Alta Formazione Artistica e Musicale – AFAM

Diploma accademico di formazione alla ricerca

Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.



| | |
|--|---|
| | <p>Accesso tramite: Diploma accademico di secondo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo Crediti: non previsti Durata: minimo 3 anni.</p> <p><u>Diploma accademico di specializzazione (II)</u> Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici Accesso tramite: Diploma accademico di secondo livello o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo Crediti: minimo 120 Durata: minimo 2 anni Ammissione ai corsi: non consente l'accesso né a corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo diploma accademico di specializzazione</p> <p><u>Diploma di perfezionamento o Master (II)</u> Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente Accesso tramite: Diploma accademico di secondo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo Crediti: minimo 60 Durata: minimo 1 anno Ammissione ai corsi di: non consente l'accesso né il passaggio a corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma del singolo istituto</p> <p>Titoli rilasciati da istituti abilitati a rilasciare titoli equipollenti: - Diploma di psicoterapeuta</p> |
|--|---|

3. La rispondenza della referenziazione ai 10 criteri europei

Nel Documento *Criteria and procedures for referencing national qualifications levels to the EQF*, elaborato nell'ambito dell'EQF Advisory Group⁴², sono declinati in dieci punti i criteri e le procedure che tutti i Paesi sono stati chiamati a considerare nel loro percorso di referenziazione ad EQF.

I dieci criteri sono stati elaborati al fine di garantire che ogni Rapporto presentato a conclusione dei percorsi di referenziazione effettuati a livello nazionale sia in grado di consentire l'interleggibilità tra sistemi e la comparazione tra *qualification*, al fine di supportare e stimolare la fiducia reciproca tra Paesi ai fini di una più agevole mobilità di cittadini e lavoratori.

In sintesi i criteri intendono dare degli orientamenti precisi per garantire che i Rapporti di referenziazione siano "prodotti" trasparenti e autorevoli.

⁴² Gruppo di coordinamento costituito dalla Commissione europea, composto da autorità nazionali e da altri stakeholder chiave, che sta supportando l'implementazione di EQF



Criteria e procedure per referenziare le qualificazioni nazionali ad EQF

- 1 Le responsabilità e/o la competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, sono chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorità pubbliche.
- 2 L'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF.
- 3 Il quadro nazionale delle qualificazioni o il sistema nazionale con le relative qualificazioni sono basati sul principio e l'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegati alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti.
- 4 Le procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni sono trasparenti.
- 5 Il/I sistema/i nazionale/i di garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione fa/fanno riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni o al sistema nazionale delle qualificazioni ed é/sono coerente/i con i pertinenti principi e linee guida europei (come indicati nell'allegato 3 alla Raccomandazione).
- 6 Il processo di referenziazione includerà gli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualità.
- 7 Il processo di referenziazione dovrà coinvolgere esperti internazionali.
- 8 La/Le autorità competente/i nazionale/i dovrà/dovranno certificare la referenziazione al Quadro Europeo EQF del quadro nazionale o del sistema nazionale. Un rapporto esauriente, che esplicita la referenziazione e le prove che la sostengono, sarà pubblicato dalla/dalle autorità competente/i nazionale/i, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, e dovrà riferirsi distintamente a ciascuno dei criteri.
- 9 La piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF pubblicherà un elenco pubblico degli stati membri che hanno confermato di aver completato il processo di referenziazione, comprensivo dei collegamenti ai rapporti di referenziazione completati.
- 10 In seguito al processo di referenziazione e nel rispetto delle scadenze fissate nella Raccomandazione, tutti i nuovi certificati, nonché i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengono un chiaro riferimento, tramite il sistema nazionale delle qualificazioni, al livello appropriato del Quadro Europeo EQF.

Di seguito si propongono le argomentazioni a supporto della rispondenza fra i 10 criteri elaborati dall'EQF Advisory Group e il processo di referenziazione condotto in Italia, comprensivo degli esiti illustrati nel prospetto precedente.

4. Rispondenza della referenziazione al Criterio 1

- 1 **Le responsabilità e/o la competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, sono chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorità pubbliche.**

Il processo di referenziazione e la redazione del Rapporto sono stati curati da un Gruppo Tecnico, composto da rappresentanti dei due ministeri promotori del processo



e dall'Isfol. Al Gruppo Tecnico è stato affidato dapprima il compito di elaborare una proposta metodologica per la referenziazione del sistema nazionale delle qualificazioni al quadro europeo e un'ipotesi operativa per la conduzione del processo di referenziazione; validate le proposte, il Gruppo Tecnico ha avuto il compito di condurre le interlocuzioni con le diverse autorità pubbliche competenti per il rilascio delle qualificazioni referenziabili.

Il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** è componente del Gruppo Tecnico in quanto amministrazione di riferimento per il sistema delle qualificazioni professionali rilasciate dalle Regioni; un rappresentante individuato congiuntamente dai Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione, Università e Ricerca è membro dell'*EQF Advisory Group*. Il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** è autorità competente per tutti i titoli rilasciati nel sistema dell'istruzione, nel primo e nel secondo ciclo, fino all'istruzione superiore; il Ministero è responsabile della partecipazione italiana al processo di Bologna e allo Spazio europeo per l'Istruzione Superiore. In particolare, a rafforzare la sinergia fra processo di referenziazione ad EQF e processo di Bologna, nel Gruppo Tecnico è stato coinvolto anche il **CIMEA**, ovvero la struttura tecnica che ha supportato il Ministero dell'istruzione per l'elaborazione del Quadro dei titoli dell'istruzione superiore.

All'**Isfol** è stato affidato il ruolo operativo di elaborazione delle proposte di lavoro, sulla base anche dell'analisi dei processi in corso nell'ambito degli altri Paesi europei, nonché il compito di promuovere e supportare i confronti tecnici. L'Isfol è un ente pubblico di ricerca, che opera come agenzia tecnica del Ministero del Lavoro a supporto dell'implementazione e della valutazione delle *policies* in materia di formazione e lavoro; presso l'Isfol opera il Punto di Coordinamento Nazionale EQF, oltre al NEC Italia e al *Reference Point Nazionale per la Qualità*; un rappresentante dell'istituto è membro dell'*EQF Advisory Group*.

In particolare, il **Punto Nazionale di Coordinamento** è responsabile della realizzazione di alcune attività operative a supporto del processo di referenziazione: organizzazione degli incontri con le autorità pubbliche competenti per la referenziazione; diffusione delle informazioni sul Quadro Europeo delle Qualificazioni e sul processo italiano di referenziazione e animazione del dibattito fra gli operatori del sistema; realizzazione del sito EQF e della interconnessione delle banche dati esistenti per la costituzione del database delle qualificazioni referenziate; realizzazione della versione in inglese, pubblicazione e diffusione del Rapporto italiano di referenziazione; scambio di esperienze con gli altri Paesi europei.

Il **Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri** è l'autorità che coordina il processo di implementazione in Italia della Direttiva 2005/36 e ha in carico la responsabilità per definire la posizione italiana rispetto alle ipotesi di riforma della stessa. Il Dipartimento è stato coinvolto con riferimento alla referenziazione delle abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate.

Le **Regioni e le Province Autonome** sono le autorità pubbliche competenti al rilascio delle qualificazioni della formazione professionale iniziale e continua. Hanno partecipato al processo di referenziazione attraverso il **Coordinamento Tecnico**, che è il gruppo tecnico che supporta i lavori della IX Commissione istituita nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. La Conferenza dei Presidenti è la sede ufficiale della interlocuzione istituzionale interregionale, che predispone i documenti che sono presentati al Governo per la stipula delle intese in sede di Conferenza Stato – Regioni.



Dal momento che sulla base del dettato costituzionale i soggetti che possono rilasciare qualificazioni pubbliche sono lo Stato, attraverso diversi Ministeri, e le Regioni e Province Autonome, la **Conferenza Stato-Regioni** è stata individuata come la sede più idonea per la formalizzazione della referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF.

I rappresentanti delle **organizzazioni datoriali e sindacali** sono stati invitati a partecipare ad alcuni incontri di illustrazione del processo e del Rapporto di referenziazione e di condivisione delle scelte effettuate. Gli **altri operatori** del sistema italiano di istruzione e formazione sono stati coinvolti nel processo attraverso la consultazione nazionale pubblica svolta nel corso del 2012.

5. Rispondenza della referenziazione al Criterio 2

2 L'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF.

Per dimostrare l'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra le qualificazioni presenti nel sistema nazionale e i descrittori dei livelli EQF, il Gruppo Tecnico ha condotto i seguenti passaggi di analisi.

Il GT ha:

- A. analizzato la "struttura" delle qualificazioni ad oggi oggetto di referenziazione, considerando: "natura" delle qualificazioni (più generaliste/accademiche o più professionalizzanti), spendibilità dei titoli e relazioni (collegamenti e progressioni) con le altre qualificazioni del sistema, descrittori di *learning outcomes*;
- B. individuato le modalità operative per la correlazione ai livelli: analisi comparativa dei *learning outcomes* rispetto ai descrittori di livello e adozione del principio generale del "full fit/best fit", come piena corrispondenza o adattamento finalizzato alla correlazione al livello che meglio corrisponde alla qualificazione;
- C. effettuato, sulla base della complessiva analisi della posizione nel sistema e dei descrittori dei LO, la scelta di correlazione delle qualificazioni al livello EQF adeguato.

I quattro passaggi (A-B-C) sono di seguito dettagliati:

A. La "Struttura" delle qualificazioni italiane

Nel sistema italiano di istruzione e formazione non è esplicitato un quadro nazionale di riferimento delle qualificazioni articolato in livelli; tuttavia nell'ambito di tale sistema è chiaramente identificata una "struttura" di qualificazioni che sono:

- agganciate a segmenti di offerta di istruzione e formazione;
- caratterizzate da reciproci collegamenti e progressioni indicati nella normativa che le istituisce e le regola, tali da definire una posizione chiara e riconosciuta nel sistema;
- descritte in modo confrontabile al linguaggio dei LO, anche se con diversi livelli di aderenza a tale approccio in base alle differenti tipologie di qualificazioni;



- di complessità (complessità dei LO) direttamente proporzionale al loro posizionamento (progressioni) nel sistema.

Di seguito una rappresentazione della “struttura” delle qualificazioni:

Posizione dei segmenti principali di offerta di istruzione e formazione e corrispondenti tipologie di qualificazioni dalla minima alla massima complessità dei risultati di apprendimento



Questa struttura, in cui sono allocate diverse tipologie di qualificazioni, sarà la base di partenza per la correlazione delle qualificazioni ai livelli EQF. Nell'ambito di questa "struttura", le qualificazioni fanno riferimento a *learning outcomes* che descrivono mix differenziati di conoscenze, abilità, competenze.

B. Le modalità di referenziazione: analisi comparativa dei *learning outcomes* e adozione del principio generale del "best fit"

Per l'allocazione delle diverse tipologie di qualificazioni ai livelli EQF si è proceduto a partire dall'**analisi del processo di apprendimento e dei risultati di apprendimento in relazione ai descrittori di livello EQF**. Per operare tale comparazione, una specifica fase del percorso di referenziazione è stata dedicata - all'analisi critica dei descrittori EQF: conoscenze, abilità e competenze (Knowledge, Skills, Competence - KSC).

Dall'analisi è emersa una sostanziale adeguatezza – sufficiente esplicitazione – dei descrittori *Knowledge e Skills* così come descritti in EQF rispetto alle esigenze di correlazione.

Per quanto riguarda il descrittore *Competence* è emersa invece la necessità di una maggiore esplicitazione; tale descrittore è stato quindi scomposto in elementi minimi articolati in tre dimensioni relative a:

- Contesto di lavoro/studio
- Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento
- Autonomia e responsabilità.

Esplicitazione del descrittore "Competence":

| Competence descrittori degli otto livelli come contenuti nel Quadro EQF | | Articolazione del descrittore "Competence" nel contesto nazionale italiano | | |
|---|--|--|--|---|
| | | Contesto di lavoro/studio | Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento | Autonomia / responsabilità |
| 1 | Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato. | Determinato e strutturato | Semplici | Operatività sotto diretta supervisione |
| 2 | Lavoro o studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia. | Determinato e strutturato | Ricorrenti che richiedono applicazione di strumenti e regole semplici | Operatività sotto diretta supervisione con autonomia rispetto ai propri compiti |
| 3 | Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. | Determinato e strutturato | Ricorrenti che richiedono la scelta e utilizzo di risorse di base, nonché adeguamento del proprio comportamento alle circostanze | Operatività funzionale e autonomia nel portare a termine un compito |
| 4 | Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. | Prevedibile, ma soggetto a cambiamenti | Specialistici | Gestione autonoma delle attività nell'ambito di istruzioni date Sorvegliare il lavoro di routine di altri Valutazione e miglioramento delle attività lavorative |
| 5 | Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. | Esposto a cambiamenti imprevedibili | Non consueti e non determinati, che implicano soluzioni | Gestire e sorvegliare attività non di routine esposti a cambiamenti imprevedibili |



| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri. | | creative | Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri |
| 6 | Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi. | Imprevedibile, complesso | Complessi e imprevedibili relativi a un contesto specializzato | Gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi |
| 7 | Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi. | Imprevedibile, complesso, relativo ad ambiti diversi e che richiede nuovi approcci strategici | Complessi e imprevedibili la cui soluzione richiede capacità di integrare conoscenze ottenute in ambiti diversi | Gestione e trasformazione del contesto Contribuire alla conoscenza e prassi professionale Verificare le prestazioni strategiche dei gruppi |
| 8 | Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca. | Esposto a innovazione sistematica/continua e relativo ad ambiti, contesti e settori diversi | Complessi della ricerca e innovazione | Sviluppo di nuove idee o di processi all'avanguardia |

Questo tipo di approfondimento, finalizzato a facilitare la correlazione e l'allineamento tra l'accezione del descrittore in EQF e nelle descrizioni nazionali, è stato effettuato sia per l'inserimento delle qualificazioni attualmente oggetto di referenziazione, sia nella prospettiva di inserimento delle qualificazioni regionali ad oggi non ricomprese nel quadro.

La valutazione della comparazione fra le diverse tipologie di qualificazione e i descrittori di livello del quadro EQF ha dato esito a due modalità di correlazione:

- una **“naturale” correlazione, senza necessità di adattamento**, quando l'analisi comparativa dei descrittori della qualificazione con i descrittori EQF ha consentito il “matching” ad un livello EQF univoco;
- una **correlazione basata sul principio del “best fit”**, nei casi in cui l'adattamento è risultato meno naturale.

Per “best fit” si intende la migliore collocazione possibile, frutto di discussione e approssimazione sostenibile, nei casi in cui non sia possibile arrivare subito ad una univoca e quindi “naturale” correlazione (full fit).

A supporto della referenziazione delle qualificazioni ai livelli EQF, il sistema italiano mette a disposizione ulteriori elementi: indicazioni sul livello contenute nella normativa, esiti del confronto europeo sulla referenziazione (nei casi di tipologie di qualificazioni comuni fra più paesi), esiti del processo di referenziazione dei titoli dell'istruzione superiore, ecc. Pertanto, il principio del “best fit” è stato inteso come esito di un approccio integrato tra analisi del posizionamento nel sistema e analisi del livello dei risultati di apprendimento in relazione ai descrittori di livello EQF.



C. Correlazione delle qualificazioni ai livelli EQF

Tenendo conto di tutti gli elementi di analisi e di metodo oggetto dei precedenti passaggi, e tenendo anche conto del fatto che il numero delle tipologie di qualificazioni presenti nel sistema di qualificazioni italiano e ad oggi referenziate sono di numero limitato, la correlazione è stata “naturale” e univoca (full fit) per le qualificazioni di:

- Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, qualificazione correlata al livello 1;
- Certificato delle competenze acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, qualificazione correlata al livello 2;
- Attestato di qualifica di operatore professionale, correlato al livello 3;
- Diploma di istruzione del secondo ciclo (liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale), qualificazione correlata al livello 4;
- Qualificazioni corrispondenti ai tre cicli universitari, qualificazioni correlate ai livelli EQF 6,7,8 tenendo conto degli esiti del processo di Bologna;

L’applicazione del concetto di 'best-fit' è stato necessario in particolare per quelle qualificazioni posizionate “al margine” tra due livelli, per le quali gli attori hanno dovuto propendere per uno di essi.

In particolare, la correlazione ha necessitato di un adattamento ai fini del raggiungimento del best fit (migliore posizionamento) per le qualificazioni di:

- Diploma professionale di tecnico, tra i livelli EQF 3 e 4;
- Certificato di specializzazione tecnica superiore, tra i livelli EQF 4, 5.



Rappresentazione sintetica delle opzioni di referenziazione:

| Tipologie di qualificazioni dalla minima alla massima complessità dei risultati di apprendimento | | EQF |
|--|---|-----|
| Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione | ↔ | 1 |
| Certificazione obbligo di istruzione | ↔ | 2 |
| Attestato di qualifica di operatore professionale | ↔ | 3 |
| Diploma professionale di tecnico | ↗ | 4 |
| Diploma (liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale) | ↔ | |
| Certificato di specializzazione tecnica superiore | ↖ | |
| Diploma di tecnico superiore | ↔ | 5 |
| Laurea e Diploma accademico di primo livello | ↔ | 6 |
| Laurea Magistrale Diploma accademico di secondo livello | ↔ | 7 |
| Dottorato di ricerca e Diploma accademico di formazione alla ricerca | ↔ | 8 |

Le tre tipologie di qualificazioni che si è concordato di referenziare al livello 4, differiscono per durata del percorso formativo e per peso dei singoli descrittori di LO. Ad esempio è maggiormente rilevante il peso della componente “skills” nelle qualificazioni: “Diploma professionale di tecnico” e “Certificato di specializzazione tecnica superiore” rispetto alla qualificazione “Diploma liceale” in cui è più rilevante il peso della componente “knowledge”.

Per questo livello quindi si è dapprima individuata la tipologia di qualificazioni “naturalmente” correlabili al livello 4, considerate come qualificazioni “centrali” di livello: Diploma liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale. Questa scelta è dipesa sia dal livello complessivo dei LO sia dalla già assodata corrispondenza di questa tipologia di qualificazioni con il livello 4 sulla base del dibattito europeo (*School leaving qualifications*)

A questo punto le qualificazioni “centrali” di livello sono state confrontate con le due qualificazioni “di margine” del livello 4, che sono “Diploma professionale di tecnico” e “Certificato di specializzazione tecnica”; ritenendo l’approssimazione in termini complessivi sostenibile si è concordato per la referenziazione al quarto livello delle tre tipologie di qualificazioni.

Esempio 1. Applicazione del principio del “best fit” alla qualificazione Diploma professionale di Tecnico Edile, sulla base dell’analisi dei descrittori di LO

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|--|---------------|
| 4 | Diploma professionale di tecnico edile | Regioni |



La qualificazione relativa al profilo professionale di Tecnico Edile, in esito a percorsi di istruzione e formazione quadriennali di competenza delle Regioni, è descritta nella normativa di riferimento secondo i seguenti elementi descrittivi:

- descrizione del profilo professionale
- referenziazioni della figura alla Nomenclatura delle Unità professionali e ad ATECO 2007 e successivi aggiornamenti;
- processo di lavoro caratterizzante la figura
- competenze
- elementi costitutivi di ciascuna competenza: abilità e conoscenze.

Di seguito il format descrittivo:

| Tecnico Edile | |
|--|---|
| <p>Il Tecnico edile interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo delle costruzioni edili attraverso la partecipazione all'individuazione delle risorse materiali e strumentali, la predisposizione, l'organizzazione operativa e l'implementazione di procedure di miglioramento continuo delle lavorazioni, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell'utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere le attività di costruzione edile, con competenze relative alla logistica dell'approvvigionamento, alla documentazione delle attività ed all'ambito organizzativo-operativo del cantiere.</p> | |
| <p>Competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una squadra di lavoro. 2) Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 3) Collaborare alla gestione del processo logistico di approvvigionamento, definendo le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali. 4) Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali. 5) Collaborare alla messa in opera e dismissione del cantiere, nel rispetto delle disposizioni progettuali e delle normative di settore. | |
| Tecnico Edile | |
| <p>Competenza 1 (di 5)⁴³ Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali coordinando l'attività di una squadra di lavoro</p> | |
| Abilità | Conoscenze |
| <ul style="list-style-type: none"> - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei ruoli operativi - Individuare problematiche esecutive - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale - Formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature risorse umane e tecnologiche del cantiere - Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro - Modello organizzativo e organigramma del cantiere - Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione infortuni - Sistemi di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del lavoro |
| <p>Competenza 2 (di 5) ...</p> | |

A partire dai suddetti elementi descrittivi è stata effettuata la comparazione con i descrittori dei livelli EQF 3 e 4 (e anche marginalmente con il livello EQF 5), per

43 Le competenze sono associate a specifici processi di lavoro-attività. Ad esempio la competenza 1 (insieme alle competenze 2) è associata al processo A. Gestione organizzativa del lavoro, di cui si dà anche il dettaglio delle attività caratteristiche del processo lavorativo.



arrivare, secondo una logica di “prevalenza” dei descrittori dei LO, al livello adeguato: best fit 4.

Gli schemi di seguito riportano, a titolo esemplificativo, l’esercizio di correlazione degli elementi relativi alla competenza 1 (di 5) del Tecnico Edile “Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali coordinando l’attività di una squadra di lavoro” ai descrittori EQF. Per il descrittore “competence” si fa anche riferimento alla ulteriore esplicitazione del descrittore effettuata dal GT.

| Esempio di matrice di correlazione degli elementi descrittivi della qualificazione di Tecnico Edile | | | |
|---|---|---|---|
| Competenza 1 (di 5) ⁴⁴ Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali coordinando l’attività di una squadra di lavoro. | | | |
| COMPETENZA (Competence) | | | |
| LIV | EQF | ESPLICITAZIONE NAZIONALE DEL DESCRITTORE EQF | DESCRIZIONE NAZIONALE |
| 3 | Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio; Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi. | a. Contesto di lavoro/studio Determinato e strutturato b. Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento Ricorrenti che richiedono la scelta e utilizzo di risorse di base, nonché adeguamento del proprio comportamento alle circostanze c. Autonomia/ responsabilità Operatività funzionale e autonomia nel portare a termine un compito | |
| 4 | Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio | a. Contesto di lavoro/studio Prevedibile, ma soggetto a cambiamenti b. Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento Specialistici c. Autonomia/ responsabilità Gestione autonoma delle attività nell’ambito di istruzioni date | Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali coordinando l’attività di una squadra di lavoro → <i>Contesto di lavoro reso variabile da ordini, specifiche etc.</i> → <i>I compiti sono specialistici</i> → <i>Gestione autonoma con controllo e coordinamento di altri</i> |

44 Le competenze sono associate a specifici processi di lavoro-attività. Ad esempio la competenza 1 (insieme alle competenze 2) p associata al processo A. Gestione organizzativa del lavoro, di cui si dà anche il dettaglio delle attività caratteristiche del processo lavorativo.



| CONOSCENZE (Knowledge) | | |
|------------------------|---|---|
| LIV | EQF | DESCRIZIONE NAZIONALE |
| 3 | Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio | <ul style="list-style-type: none"> - Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione infortuni - Attrezzature risorse umane e tecnologiche del cantiere |
| 4 | Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio | <ul style="list-style-type: none"> - Modello organizzativo e organigramma del cantiere - Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro - Sistemi di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del lavoro |
| ABILITA' (Skills) | | |
| LIV | EQF | DESCRIZIONE NAZIONALE |
| 3 | Abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali e informazioni | |
| 4 | Abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio | <ul style="list-style-type: none"> - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei ruoli operativi - Individuare problematiche esecutive - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale |
| 5 | Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti | <ul style="list-style-type: none"> - Formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali |

Esempio 2. Applicazione del principio del “best fit” alla qualificazione Tecnico Superiore per l’Assistenza alla Direzione di Agenzie di Viaggio e ai Tour Operator, sulla base dell’analisi dei descrittori di LO

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|---|---------------|
| 4 | Certificato di specializzazione di Tecnico Superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator | Regioni |

La qualificazione relativa al profilo professionale di Tecnico Superiore per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator, in esito a percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di competenza delle Regioni, è descritta nella normativa di riferimento secondo i seguenti elementi descrittivi:

- descrizione del profilo professionale
- Unità di Competenze, come insieme di competenze omogenee (UC)
- Ciascuna competenza è poi articolata in elementi minimi afferenti “le abilità” e il livello di padronanza.



Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo di una UC tecnico professionale relativa alla qualificazione di *Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator*.

| Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator |
|---|
| Il Tecnico superiore per l'assistenza alle Agenzie di viaggio e ai tour operator svolge attività di supporto al <i>management</i> aziendale nelle azioni di organizzazione, gestione e sviluppo; contribuisce alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di impresa. |
| UC |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni; 2. Individuare le principali caratteristiche geografiche, storiche culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del territorio per la realizzazione dei prodotti; 3. Curare l'elaborazione dei prodotti/servizi, nuovi ed esistenti, anche mediante l'utilizzo delle I.C.T. (<i>Information and Communication Technologies</i>); 4. Supportare le attività di pianificazione, di promozione e di commercializzazione dell'offerta sui mercati locali, nazionali ed internazionali; 5. Applicare le specifiche tecniche di <i>marketing</i>, con particolare riferimento alla <i>customer relationship</i>; 6. Supportare le attività di <i>budgeting-reporting</i> aziendale, avvalendosi dei principali strumenti contabili e di controllo della gestione economico-finanziaria; 7. Supportare le iniziative di relazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che possono essere intraprese con organizzazioni pubbliche e private; 8. Curare le modalità di realizzazione dei servizi di prenotazione e di tariffazione; 9. Applicare le norme concernenti il settore. |

| | |
|---|---|
| UC 1 (di 9) Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni. | |
| A – STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE | |
| Il soggetto è in grado di: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato; 2. esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico. | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Per raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato, il soggetto ha bisogno di sapere come: <ul style="list-style-type: none"> • ricercare, selezionare ed organizzare le fonti informative relative ai dati statistici socio economici • elaborare e rappresentare i dati raccolti; 2. Per esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico, il soggetto ha bisogno di sapere come: <ul style="list-style-type: none"> • esaminare e confrontare le informazioni e i dati raccolti; • individuare le tendenze del mercato di riferimento. | |
| B - DECLINAZIONE DI LIVELLO | |
| Per essere in grado di: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato; 2. esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico. | |
| Il soggetto deve dimostrare di: | Gli indicatori sono: |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> • Saper organizzare i dati relativi ad una situazione reale in tabelle e grafici; • ... 2. ... | <ul style="list-style-type: none"> • La coerenza complessiva delle fonti di informazione scelte rispetto alla situazione da analizzare; • ... |

A partire dai suddetti elementi descrittivi è stata effettuata la comparazione con i descrittori dei livelli EQF 4 e 5, per arrivare, secondo una logica di "prevalenza" dei descrittori dei LO, al livello adeguato: best fit 4.

L'esempio riporta l'attribuzione degli elementi descrittivi (competenza e abilità) della UC 1 sopra riportata, secondo una logica di "prevalenza" dei descrittori dei LO:



| Esempio di matrice di correlazione degli elementi descrittivi della qualificazione di Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator | | | |
|---|--|---|--|
| UC TP 1: Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni. | | | |
| COMPETENZA (Competence) | | | |
| LIV | EQF | ESPLICITAZIONE NAZIONALE DEL DESCRITTORE EQF | DESCRIZIONE NAZIONALE |
| 4 | Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio | Contesto di lavoro/studio Prevedibile, ma soggetto a cambiamenti Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento Specialistici Autonomia/responsabilità Gestione autonoma delle attività nell'ambito di istruzioni date | Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni. Raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato. Esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico → <i>Contesto specialistico soggetto a cambiamenti</i> → <i>Compiti specialistici</i> → <i>Gestione autonoma</i> |
| ABILITA' (Skills) | | | |
| LIV | EQF | DESCRIZIONE NAZIONALE | |
| 4 | Gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio | <ul style="list-style-type: none"> ricercare, selezionare ed organizzare le fonti informative relative ai dati statistici socio economici; elaborare e rappresentare i dati raccolti; esaminare e confrontare le informazioni e i dati raccolti; | |
| 5 | Gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti | <ul style="list-style-type: none"> individuare le tendenze del mercato di riferimento. | |

6. Rispondenza della referenziazione al Criterio 3

3 Il quadro nazionale delle qualificazioni o il sistema nazionale con le relative qualificazioni sono basati sul principio e l'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegati alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti.

In Italia è in atto un processo di progressivo accoglimento delle proposte europee sull'apprendimento permanente e, nell'ambito di tale processo, si procede gradualmente all'adozione dell'approccio per LO.

Il sistema italiano di istruzione e formazione, storicamente orientato allo svolgimento dei programmi di studio, intesi come elenco prescrittivo di contenuti disciplinari da far acquisire in un tempo specificato, ha sviluppato un processo che ha spostato l'attenzione dal programma al curriculum, inteso come insieme di risorse – tra cui, ovviamente, anche



i contenuti e il tempo – progettate per sostenere il processo di apprendimento. I curricoli sviluppati nel corso di questo processo sono stati strutturati sulla base di obiettivi di apprendimento centrati sulle singole materie piuttosto che sull'indicazione dei risultati dell'apprendimento.

Nel corso dell'ultimo decennio tutti i segmenti del sistema di istruzione e formazione sono stati progressivamente riformati e tale processo è ancora in corso. Le linee guida, le indicazioni per il passaggio ai nuovi ordinamenti e i regolamenti, che hanno accompagnato gli interventi normativi di riforma del sistema di istruzione e formazione, esplicitano la volontà di portare al centro dell'attività formativa non più le discipline ma lo studente, e di impegnare gli organismi di formazione nella costruzione di percorsi volti al perseguimento di risultati dell'apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Questi interventi di riforma manifestano l'intenzione di riqualificare i vari segmenti del sistema italiano di istruzione e formazione, in coerenza con le istanze della società civile e le raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo. Il rinnovamento delle diverse "filieri" è stato orientato a sostenere il processo di integrazione europeo, adottando come assunti metodologici i concetti chiave proposti a livello europeo in tema di trasparenza, di assicurazione della qualità e con riferimento all'esplicitazione dei *curricula* in termini di *learning outcomes*.

BOX 4 - Le tappe della riforma del sistema italiano di istruzione e formazione

- Legge n. 53/2003 – Riforma del primo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione
- Riforma del primo ciclo: definizione delle norme generali con decreto legislativo n. 59/2004; indicazioni per il curriculum con decreto ministeriale del luglio 2007, attualmente in corso di revisione
- Riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione: definizione delle norme generali con decreto legislativo n. 226/2005; Regolamenti dei licei, degli istituti tecnici e istituti professionali con Decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010; Linee guida per il primo biennio (luglio 2010); Linee guida per il secondo biennio e quinto anno (gennaio 2012)
- Riforma dell'istruzione e formazione professionale: definizione delle norme generali e dei livelli essenziali con decreto legislativo n. 226/2005; istituzione del Repertorio delle qualifiche professionali e dei diplomi per i percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale con accordi Stato-Regioni del luglio 2011 e gennaio 2012
- Riforma dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore: Linee guida con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2008
- Riforma dell'Istruzione Superiore: decreto ministeriale n. 270/2004 per l'Università e DPR 212/2005 per l'AFAM

In fondo al paragrafo si riporta una esemplificazione di come sono stati definiti nel sistema italiano i *learning outcomes*, esplicitando il processo di elaborazione di cui costituiscono l'esito. L'esempio inserito, insieme agli altri contenuti nelle schede riportate in allegato, rende visibile come il principio dei risultati d'apprendimento costituisca ormai la base degli interventi di riforma.

La validazione degli apprendimenti non formali e informali

In Italia non è stato ancora definito un sistema nazionale unico per la validazione e certificazione delle competenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale. E' tuttavia da sottolineare che esiste un lungo e consolidato dibattito socio istituzionale su questa materia e che, nell'ambito dell'implementazione della recente legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012), è prevista a breve l'emanazione di una regolamentazione specifica per «l'individuazione e validazione



degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze» (art. 4, comma 58).

Sino ad oggi la realizzazione di sistemi e dispositivi per la convalida dell'apprendimento non formale e informale è stata sviluppata principalmente a livello regionale (Cfr. Sezione 1 del Rapporto FOCUS: la validazione degli apprendimenti non formali e informali – Stato dell'arte). Ulteriori numerose pratiche, metodologicamente coerenti con le *Guidelines* Cedefop 2009, sono state attivate in via sperimentale in Italia a livello locale o settoriale. Le popolazioni di riferimento di queste pratiche sono lavoratori immigrati, lavoratori in crisi occupazionale e destinatari di politiche attive, lavoratori in formazione continua, giovani coinvolti in esperienze di lavoro a termine o tirocinio o volontariato. I settori maggiormente rappresentati in questo panorama di pratiche sono invece in quello dell'edilizia, manutenzione e servizi, socio-assistenziale, turismo.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, si segnala che il Decreto Ministeriale 270/2004 del Ministero dell'Istruzione e Università stabilisce che "le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso". A partire da questa previsione, alcune Università hanno introdotto e disciplinato le modalità per effettuare il riconoscimento di apprendimenti anche non formali.

Il sistema dei crediti

Il sistema di crediti previsto dalla riforma universitaria (DM 509/99) è basato sull'utilizzo dell'European Credit Transfer System (ECTS).

Il decreto di attuazione dei nuovi gradi accademici in Italia fa esplicito riferimento al sistema europeo, e la progettazione dei nuovi corsi di studio si fonda sui "crediti formativi universitari" o CFU, che corrispondono in modo esatto ai crediti ECTS.

Secondo i decreti ministeriali, 60 CFU rappresentano un anno di lavoro di uno studente tipo, proprio come i crediti ECTS. I crediti formativi possono essere acquisiti non solo sostenendo gli esami: le diverse università o dipartimenti possono determinare il riconoscimento dei crediti ottenuti tramite attività lavorativa, tirocinio, laboratori.

Nell'ambito della formazione professionale, l'implementazione di ECVET a livello nazionale si è sostanziata nella partecipazione ad attività pilota nell'ambito di progetti transnazionali finanziati dalla Commissione europea dall'anno 2008.

Esempio 1: La declinazione dei *learning outcomes* nell'Istruzione Secondaria Superiore per i Diplomi di istruzione professionale

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 4 | Diploma liceale | MIUR |
| | Diploma di istruzione tecnica | |
| | Diploma di istruzione professionale | |

L'istruzione professionale è stata oggetto di un profondo rinnovamento avviato con l'emanazione della legge n. 53 del 2003 e tutt'ora in corso. Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP), definito nell'allegato A del Regolamento n. 87/2010, contiene:



(a) i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi;

(b) i risultati di apprendimento relativi ai settori dell'istruzione professionale.

Per accompagnare la riforma dell'istruzione professionale, il Ministero dell'Istruzione, con il supporto di docenti delle diverse discipline e attraverso il confronto con le parti sociali, le associazioni professionali, le Regioni e Province Autonome, ha pubblicato apposite Linee guida⁴⁵ a supporto della definizione del piano dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche.

L'elaborazione delle Linee guida è avvenuta nel quadro di una consultazione aperta e continua anche via web con le scuole e la loro introduzione è stata supportata da un programma di misure nazionali di accompagnamento.

Le Linee guida per il primo biennio e per il secondo biennio e quinto anno esplicitano, per ciascuna disciplina, i risultati di apprendimento espressi nel PECUP in termini di abilità, conoscenze e competenze, in linea con quanto previsto dall'EQF.

Lo schema che segue è esemplificativo dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell'istruzione professionale, elencati nel PECUP, e della declinazione in competenze, abilità e conoscenze contenuta nelle Linee guida per il secondo biennio e quinto anno, relative alla disciplina Lingua e letteratura italiana:

| | | | |
|---|--|--|--|
| Livello 4 EQF Descrittori dei risultati di apprendimento | Conoscenze: Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio | Abilità: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio | Competenze: Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio |
| Esempio di declinazione dei risultati di apprendimento contenuti nel PECUP degli istituti professionali | I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: <ul style="list-style-type: none">- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche;- | | |

⁴⁵ Direttiva del Ministro n. 70 del 1° agosto 2012, concernente Linee Guida per i percorsi degli Istituti professionali



| | | |
|---|--|---|
| Declinazione dei LO nelle Linee guida con riferimento alla "lingua e letteratura italiana" per il quinto anno | <p>(.....) La disciplina, nell'ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all'indirizzo, espressi in termini di competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> · individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento · redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali · utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete <p>(.....)</p> | |
| | Conoscenze | Abilità |
| | <p><u>Lingua</u> Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale. Strumenti per l'analisi e l'interpretazione di testi letterari e per l'approfondimento di tematiche coerenti con l'indirizzo di studio. Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue. Strumenti e metodi di documentazione per l'informazione tecnica. Struttura di un curriculum vitae e modalità di compilazione del CV europeo. Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e siti web, anche "dedicati". Software "dedicati" per la comunicazione professionale. (.....)</p> | <p><u>Lingua</u> Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico. Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue. Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni professionali del settore di riferimento. Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte all'ambito professionale di riferimento. Elaborare il curriculum vitae in formato europeo. (.....)</p> |

7. Rispondenza della referenziazione al Criterio 4

4 Le procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni sono trasparenti.

L'inserimento di nuove qualificazioni all'interno del sistema nazionale delle qualificazioni in Italia è un processo direttamente presidiato dalle stesse autorità che rilasciano le qualificazioni - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Regioni - nel rispetto della normativa che regola l'equilibrio generale tra le diverse componenti del sistema stesso.

Qualificazioni dell'Istruzione

Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
Diploma
(liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale)

Laurea e Diploma accademico di primo livello
Laurea Magistrale Diploma accademico di secondo livello
Dottorato di ricerca e Diploma accademico di formazione alla ricerca



Per quanto riguarda le qualificazioni dell'Istruzione, tutte di competenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'introduzione di una qualificazione tiene conto del valore legale del titolo di studio⁴⁶, in base al quale un'autorità competente pubblica introduce o riconosce un determinato titolo di studio assumendolo formalmente come "titolo ufficiale" del proprio segmento di sistema. Le autorità pubbliche quindi proteggono "il processo di inclusione delle qualificazioni", anche individuando le istituzioni (scuole, università) che possono concederli.

In particolare:

- la qualificazione "Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione" è una qualificazione univoca, rilasciata a seguito di un percorso unico ed obbligatorio e del superamento dell'esame di Stato; come già precisato costituisce titolo di accesso al secondo ciclo;
- le qualificazioni afferenti alla tipologia "Diploma" liceale, di istruzione tecnica, di istruzione professionale, rilasciate a seguito dell'esame di Stato e a conclusione del quinquennio di istruzione secondaria superiore, sono in numero definito a norma di legge e l'attuale offerta è correlata alla riforma del secondo ciclo di istruzione entrata in vigore nel 2010-2011. Al termine del secondo anno del quinquennio è inoltre rilasciata, a richiesta, la qualificazione "Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione", con riferimento alle competenze previste per i primi due anni di tutti i percorsi formativi di istruzione e formazione del secondo ciclo;
- per le qualificazioni accademiche, ogni singolo ateneo ha la libertà di costruire percorsi di studio adeguati alle esigenze della locale realtà economica e sociale, rispettando i criteri nazionali (in termini di obiettivi e altri aspetti generali legati alle attività formative) e le classi di laurea. Il MIUR ha stabilito requisiti specifici per l'attivazione dei corsi (di trasparenza e di efficacia-efficienza relativi alla docenza, all'assicurazione della qualità, al numero di allievi, di strutture, organizzativi), e fino al completamento della riforma universitaria ha sospeso l'attivazione di nuovi corsi di laurea. Successivamente, questi dovranno essere sottoposti alla valutazione positiva dei Nuclei di Valutazione di Ateneo (NVA) e dell'ANVUR.

Qualificazioni dell'Istruzione e Formazione Professionale

Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

Attestato di qualifica di operatore professionale

Diploma professionale di tecnico

In merito all'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni, le qualificazioni delle due tipologie "Attestato di qualifica di operatore professionale" e "Diploma professionale di tecnico" sono in numero definito e fanno parte di un Repertorio nazionale di qualificazioni. Le qualificazioni che ne fanno parte sono l'esito di un percorso definitivo tecnico e istituzionale, che si realizza nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province Autonome (sede privilegiata della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali), con la stipula di un apposito accordo Stato-Regioni. Qualunque

⁴⁶ Vedi nota 30 pag 50



tipo di integrazione o modifica al Repertorio rende necessario un confronto nella medesima sede di discussione inter-istituzionale.

Al secondo anno dei percorsi di istruzione e formazione è inoltre rilasciata la qualificazione “Certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”, la stessa rilasciata dal Ministero dell’Istruzione.

Qualificazioni dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Diploma di tecnico superiore

Anche nell’ambito dell’Istruzione e formazione tecnica superiore, la cui competenza è in parte delle Regioni (rilascio dei Certificati di specializzazione tecnica superiore) e in parte del Ministero dell’Istruzione (rilascio dei Diploma di tecnico superiore) le qualificazioni sono in numero definito, stabilito attraverso Accordi in sede di Conferenza Unificata (governo, regioni, P.A., provincie, comuni e comunità montane) e qualunque inserimento di nuove qualificazioni può avvenire solo nell’ambito di un ampio processo di concertazione e un nuovo accordo in Conferenza Unificata. Dal 2008, con le nuove norme che hanno riorganizzato il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, proprio per accrescere la stabilità del sistema e facilitare la collaborazione multiregionale, nazionale e con le parti sociali, è stata istituita una Conferenza dei servizi annuale nazionale, promossa dal MIUR, alla quale partecipano i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le parti sociali, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, per vagliare eventuali esigenze di adeguamento del sistema rispetto a nuove richieste del mercato del lavoro.

8. Rispondenza della referenziazione al Criterio 5

5 Il/I sistema/i nazionale/i di garanzia della qualità per l’istruzione e la formazione fa/fanno riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni o al sistema nazionale delle qualificazioni ed é/sono coerente/i con i pertinenti principi e linee guida europei (come indicati nell’allegato 3 alla Raccomandazione).

Le autorità pubbliche competenti al rilascio delle qualificazioni del sistema nazionale italiano hanno in carico il presidio della garanzia della qualità dei processi di costruzione delle qualificazioni e dei relativi standard, la definizione delle specifiche dei percorsi di istruzione e formazione, la definizione delle regole per la valutazione, la convalida, la certificazione, la valutazione degli apprendimenti, la valutazione delle strutture che erogano le attività formative.

Nei successivi paragrafi si descrivono i sistemi di garanzia della qualità con riferimento ai seguenti macro-ambiti:

- istruzione e formazione primaria e secondaria;
- istruzione superiore;
- formazione professionale.



Il quadro complessivo mette in evidenza come numerosi provvedimenti siano stati posti in atto negli ultimi anni per assicurare la coerenza del sistema nazionale di garanzia della qualità con i pertinenti principi e linee guida europei.

Ad aprile 2012, è stato completato il processo di adozione formale del Piano Nazionale per la garanzia di Qualità del sistema di istruzione e formazione professionale da parte delle autorità competenti (Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Regioni), in attuazione della Raccomandazione EQAVET del 2009.

I principali cardini del Piano sono:

- promozione della cultura del miglioramento continuo della qualità;
- promozione della cultura della valutazione, intesa come autovalutazione ed etero-valutazione;
- coinvolgimento delle parti interessate;
- rilevazione della soddisfazione degli utenti e di tutte le parti interessate (formatori, famiglie, imprese, ecc.);
- pubblicazione dei risultati.

Il Piano identifica le azioni già in essere a garanzia della qualità nelle fasi di programmazione, attuazione, valutazione e revisione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione, mettendo in evidenza come "diversi elementi proposti dal quadro di riferimento europeo fanno già parte del contesto nazionale". Allo stesso tempo il Piano identifica degli obiettivi di miglioramento, specificando le azioni da intraprendere per aumentare il grado di allineamento al modello europeo, definendo anche i relativi tempi di attuazione.

L'assicurazione della Qualità nel sistema di istruzione e formazione del primo e secondo ciclo

La garanzia della qualità del sistema di istruzione e formazione è affidata al Sistema Nazionale di Valutazione, istituito con legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che si basa sulla collaborazione dei seguenti soggetti:

- l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
- l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- il corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici.

Si tratta di soggetti che operano da tempo a supporto della qualità del sistema scolastico; il nuovo provvedimento normativo riorganizza le funzioni di ognuno, armonizzandole e promuovendone il coordinamento.



Il Sistema Nazionale di Valutazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti ;
- b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità .
- c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative ;
- d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro .

Nello schema di Regolamento in fase di approvazione⁴⁷ si definiscono i contorni delle azioni di valutazione esterna, attraverso la realizzazione di indagini ricorrenti. Si precisa che le prove di valutazione degli apprendimenti vengono effettuate su base censuaria sugli allievi delle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado e seconda e ultima della scuola secondaria di II grado; l'Invalsi definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia per la valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, nonché gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici. Spetta all'Invalsi anche il coordinamento del SNV.

Il secondo pilastro della riforma è costituito dall'autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dall'Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà riportata in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l'Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.

BOX 5 - Il procedimento di valutazione nell'ambito dell'istruzione e formazione

a) autovalutazione :

- 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola ;
- 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

b) valutazione esterna :

- 1) individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia definiti dall'Invalsi;
- 2) visite dei nuclei di valutazione, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV ;
- 3) ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei ;

⁴⁷ Il Regolamento è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 24 agosto 2012.



c) **azioni di miglioramento**: definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali ;

d) **rendicontazione sociale** : pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, corredati da indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di promozione e condivisione con la comunità di appartenenza, finalizzate al miglioramento del servizio.


In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell'Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l'obiettivo di sanzionare o premiare ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro.

Le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, sono individuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca con una direttiva triennale (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.)

L'assicurazione di Qualità nei percorsi dell'istruzione e formazione professionale

L' "accreditamento" costituisce il principale strumento di assicurazione della qualità dell'offerta formativa regionale. Per ricevere un finanziamento pubblico, le strutture formative devono essere accreditate dalla Regione dimostrando il possesso di una serie di requisiti.

Tramite un accordo conseguito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stati definiti il modello nazionale di riferimento e gli standard minimi; le Regioni hanno progressivamente investito nell'affinamento dei propri sistemi di accreditamento, sia in termini di selettività delle strutture formative sia di sostenibilità dei dispositivi. L'Intesa del 2008 ha individuato i criteri e le linee guida di riferimento per un nuovo modello di accreditamento delle strutture formative, basato su un approccio teso a privilegiare la qualità della performance realizzata, ponendo l'accento sui fattori connessi al prodotto formativo, piuttosto che sul processo.



La struttura logica dell'accreditamento si "legge" attraverso prospettive distinte:

- Principi guida, che rappresentano i pilastri della strategia di accreditamento e di miglioramento della qualità del sistema di formazione che deve essere perseguita; interessano trasversalmente tutti i criteri;
- Criteri, che rappresentano gli ambiti rispetto ai quali si definiscono le condizioni per consentire l'accesso o meno delle strutture formative al sistema di offerta;
- Linee d'indirizzo/requisiti/indicazioni operative, che costituiscono l'esplicitazione operativa dei criteri con un diverso livello di specificazione. Linee d'indirizzo e requisiti vengono declinati ulteriormente, con riferimento alle "evidences" da presentare a dimostrazione del possesso del requisito, delle modalità di verifica documentale e in loco attraverso *audit*, delle indicazioni per il mantenimento, come nell'esempio che segue.

| CRITERIO A: RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Requisito | Tipologia di Evidenza | Verifica Documentale | Verifica Diretta | Indicazioni per il mantenimento |
| A1) Disponibilità dei locali | A1.1) Scansione del documento di disponibilità esclusiva dei locali della Sede Operativa per almeno tre anni a partire dalla data della domanda di accreditamento: - contratto di locazione, titolo di proprietà, usufrutto, contratto di comodato; - per i centri di formazione pubblici, dichiarazione del dirigente di settore di disponibilità della struttura da adibire a sede operativa; - per gli Istituti scolastici pubblici, dichiarazione dell'ente proprietario dei locali di concessione della struttura per le attività di formazione professionale e/o orientamento | Esame documentale del documento attestante la disponibilità esclusiva per almeno tre anni, dei locali della Sede Operativa a partire dalla data della domanda di accreditamento, con allegato modello F23 di pagamento della tassa di registro. Nel caso di scuole pubbliche, esame documentale della dichiarazione di disponibilità. | Accertamento diretto della disponibilità dei locali rispetto allo stato dei luoghi. L'utilizzo esclusivo deve essere desumibile dal documento di disponibilità e dalla intestazione delle utenze relative agli strumenti di comunicazione (telefono, fax, dati). Da ciò consegue che nella stessa sede operativa non possono coesistere due o più enti accreditati | Aggiornamento della documentazione inviata ad ogni scadenza del titolo di utilizzo |
| A2) Regolarità dei locali | A2.1) Scansione della visura catastale relativa alla sede operativa o della documentazione di richiesta di accatastamento | Esame documentale della Visura catastale relativa alla sede operativa. In mancanza, esame documentale della richiesta di accatastamento da parte del proprietario dell'immobile | Accertamento diretto dei dati riportati nella Visura catastale e confronto rispetto allo stato dei luoghi. | Aggiornamento della documentazione inviata in caso di variazione dello stato dei luoghi. |
| ***** | ***** | | | |



I sistemi regionali di accreditamento rispondono complessivamente ai criteri per l'assicurazione della qualità indicati nella Raccomandazione EQAVET, come illustrato anche nel Piano Nazionale per l'Assicurazione della Qualità adottato nel primo semestre del 2012 dalle Autorità competenti (Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni).

Inoltre il Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007 definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi triennali di qualifica definiti dall'accordo tra Stato e Regioni in cui è possibile assolvere l'obbligo di istruzione:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro, offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni e sia essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di tali servizi educativi;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire i saperi e le competenze previste per il conseguimento dell'obbligo di istruzione; garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento; prevedere l'utilizzo di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale;
- c) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale;
- d) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo.

L'assicurazione della Qualità nell'istruzione superiore

Nel sistema italiano dell'istruzione superiore universitaria l'attenzione all'assicurazione della qualità è ben visibile. Il perseguimento degli obiettivi tendenti a realizzare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore attraverso la progressiva convergenza delle architetture dei sistemi nazionali, ha richiesto degli adempimenti precisi per aderire alle indicazioni sulla qualità dei corsi di studio e sull'assetto generale dei tre cicli sottoscritte dai Ministri nell'incontro di Bergen (2005). Il quadro complessivo dei sistemi di qualità mette in evidenza come numerosi provvedimenti siano stati posti in atto per assicurare la coerenza del sistema nazionale di garanzia della qualità con i pertinenti principi e linee guida europei.

La legge di riforma dell'istruzione superiore (Legge 20 dicembre 2010, n. 240⁴⁸), ha istituito un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, fondato sull'uso di indicatori definiti ex ante per la verifica del possesso da parte degli atenei di adeguati requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria. Inoltre, ha introdotto un sistema di Valutazione periodica, sempre effettuato sulla base di criteri e indicatori definiti ex ante, per verificare l'efficienza e i risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università.

⁴⁸ www.camera.it/parlam/leggi/102401.htm



All'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca⁴⁹) è stato attribuito il compito di verificare e valutare i risultati secondo criteri di trasparenza, qualità e promozione del merito. L'ANVUR, pertanto, contribuisce a definire e organizzare le attività connesse al sistema di accreditamento e di valutazione periodica e al potenziamento dell'autovalutazione, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale. Sono presi in considerazione in particolare gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area dell'educazione superiore (in accordo anche con l'ENQA⁵⁰ Bergen Report del 2005 - *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*) adottate nel 2006 con Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europei (2006/143/CE).

L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e ne cura la valutazione esterna; svolge, quindi, "le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia".

Inoltre, rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni e redige annualmente un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.

Con il recente Decreto di regolamentazione della legge di riforma dell'istruzione superiore⁵¹ è stata disciplinata l'introduzione:

- di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca delle università;
- di un potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
- di meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito risultati di eccellenza o significativi miglioramenti nell'ambito della didattica e della ricerca.

Il 24 luglio 2012 il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha approvato il documento *Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano*⁵², con la finalità di dare attuazione al Decreto di regolamentazione della legge di riforma dell'istruzione superiore del 27 gennaio 2012.

La procedura predisposta dall'ANVUR si pone come obiettivo quello di fornire:

- alle università un modello di Assicurazione della Qualità e la formazione del personale docente e tecnico-amministrativo per un suo adeguato sviluppo

⁴⁹ Il Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)" (DPR n. 76 del 1 febbraio 2010) stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'autonomia dell'Agenzia rispetto al Ministero e al Governo è assicurata dal fatto che il Presidente e il Comitato di selezione che individuerà i membri del Consiglio direttivo saranno nominati dal Presidente della Repubblica.

⁵⁰ ENQA - European Network of Quality Assurance Agencies

⁵¹ d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19

⁵² www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/ava_documentofinale_0.pdf



- alle università informazioni utili per meglio sviluppare le loro strategie nella formazione, nella ricerca e nelle attività di terza missione
- ai corsi di studio e alle unità di ricerca elementi comparativi per un miglioramento della qualità delle loro attività
- al MIUR le informazioni necessarie per la programmazione nazionale e per le decisioni relative all'allocazione delle risorse
- agli studenti informazioni utili per le loro scelte
- al mondo del lavoro informazioni sulla qualità dei programmi e dei laureati
- alla società informazioni affidabili e trasparenti sulle attività del sistema universitario italiano

Per raggiungere questi obiettivi sono stati predisposti:

1. Un sistema di accreditamento degli Atenei e dei corsi di studio universitari fondato sull'impiego di specifici indicatori, definiti ex ante dall'ANVUR, per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria⁵³.
2. Un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne (in primo luogo i Dipartimenti)⁵⁴.
3. Il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, che si avvarrà dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.

Il nucleo di valutazione ha una funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti. Avvia procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti effettuano il monitoraggio dell'attività formativa e della qualità della didattica, il monitoraggio dell'attività di servizio dei docenti agli studenti. Inoltre individuano indicatori per la valutazione dei risultati di cui ai punto precedente e forniscono pareri su attivazione e soppressione dei corsi di studio.

Il potenziamento delle attività di autovalutazione e l'applicazione del sistema di assicurazione della qualità delle università dovranno partire dall'anno accademico 2012-13.

⁵³ L'accREDITAMENTO è un atto ministeriale, su parere conforme dell'ANVUR, che autorizza o meno, nel caso dell'accREDITAMENTO iniziale, conferma o revoca, nel caso dell'accREDITAMENTO periodico, l'attività di corsi di studio o di intere Atenei.

⁵⁴ La valutazione periodica degli Atenei misura l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria e i risultati conseguiti dalle singole università e dalle loro articolazioni interne nell'ambito della ricerca, della didattica e nell'autovalutazione della qualità. L'attività relativa alla valutazione periodica viene sintetizzata dall'ANVUR in una relazione da mandare al ministero e sulla base della quale avviene la distribuzione di una quota premiale del FFO.



Anche per quanto riguarda la presenza di criteri di qualità omogenei con quelli indicati nella Raccomandazione, nel sistema AFAM sono stati assunti impegni analoghi a quelli stabiliti per l'università.

9. Rispondenza della referenziazione al Criterio 6

6 Il processo di referenziazione includerà gli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualità.

Sulla base di quanto illustrato nel precedente criterio 5, gli organismi di qualità presenti nel sistema educativo italiano di istruzione e formazione sono i seguenti:

- per il sistema di istruzione e formazione del primo e secondo ciclo operano:
 - l'INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione, che effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
 - l'INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Innovativa⁵⁵ - con il compito di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea e nei processi di innovazione e di ricerca educativa per favorire l'interazione con il territorio, con interventi di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- per il sistema dell'istruzione superiore opera l' ANVUR⁵⁶ - Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, cui è affidata l'assicurazione della qualità per il sistema dell'istruzione superiore, che ha il compito di promuovere “la cultura della qualità e del merito nel sistema italiano delle università e della ricerca operando in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti”.

Tutti e tre i soggetti individuati sono enti pubblici di ricerca, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ma soggetti alla vigilanza del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, il Ministro approva i piani annuali e pluriennali di attività, emanati sulla base di direttive dello stesso ministero dell'istruzione. Al Ministro sono presentati i risultati delle attività svolte.

Per quel che riguarda le Regioni e le Province Autonome, attraverso il processo di accreditamento esse riconoscono ad un soggetto attuatore la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche sulla base del

⁵⁵ L'origine dell'ente risale al 1925, ma nel tempo ha subito varie trasformazioni. Da ultimo, con legge n. 296/2006 era stato trasformato in ANSAS - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica – e in attuazione dell'art. 19 della legge n. 98/2011 torna a chiamarsi INDIRE con compiti rinnovati.

⁵⁶ Istituita con legge n. 286/2006 e regolamentata con DPR 1 febbraio 2010, n. 76.



possesso di specifici standard di qualità (circa 6800 sedi accreditate nel 2011). Il processo di accreditamento è svolto interamente sotto la responsabilità delle Regioni.

Considerato il ruolo del Ministero dell'Istruzione, rispetto alle agenzie per la valutazione del sistema dell'istruzione e formazione (Indire, Invalsi e Anvur), e il ruolo delle Regioni, nell'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione professionale, si ritiene che l'approvazione formale dei risultati del processo di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF attraverso l'Intesa sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni soddisfi pienamente il criterio 6.

10. Rispondenza della referenziazione al Criterio 7

7 Il processo di referenziazione dovrà coinvolgere esperti internazionali

Il Rapporto di referenziazione è l'esito di una consultazione, oltre che nazionale, anche internazionale. In risposta al Criterio 7, sono stati coinvolti cinque esperti provenienti da istituzioni estere, che partecipano a vario titolo al processo di referenziazione ad EQF nei diversi contesti nazionali e internazionali:

- **Padre Friedrich Bechina** – Responsabile per le relazioni internazionali della Santa Sede per l'istruzione superiore;
- **Richard Curmi** – Senior Manager Dipartimento per la valutazione e l'accREDITAMENTO del Malta Qualification Authority;
- **Claudia Gelleni** – Funzionario Centro internazionale per la cooperazione educativa – CIEP Francia;
- **Adi Edlira Kahani** - Funzionario presso il Dipartimento per il riconoscimento dei diplomi, Divisione per le Relazioni internazionali e i rapporti con l'Unesco del Ministero dell'Educazione di Israele;
- **Jean Philippe Restoueix** – Funzionario Consiglio d'Europa e membro dell'EQF Advisory Group.

Nel corso della consultazione, che si è svolta in due momenti distinti - prima attraverso un web seminar e successivamente in un seminario in presenza che ha visto anche la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri e delle Regioni oltre che del Gruppo Tecnico -, gli esperti hanno esposto le proprie osservazioni e valutazioni sul Rapporto di referenziazione italiano su alcuni punti chiave riguardanti la "Qualità" del Rapporto (la capacità del documento di rappresentare e promuovere il sistema italiano nel contesto europeo) e la "Qualità" della Referenziazione (il livello di chiarezza e trasparenza dell'impianto metodologico della referenziazione). Il feedback è stato ulteriormente rivisto alla luce delle modifiche apportate al Rapporto di referenziazione anche in esito alla consultazione nazionale.

Gli esperti sono stati concordi nel ritenere la descrizione del sistema italiano chiara e sufficientemente esaustiva a tutti i livelli, sebbene sia stato suggerito di esplicitare maggiormente la visione politica e la *governance* del sistema educativo e formativo, chiarendo responsabilità e sedi della concertazione inter-istituzionale tra Stato e Regioni. In particolare, vari suggerimenti sono pervenuti in relazione al miglioramento della "leggibilità" del Rapporto e del processo italiano di referenziazione da parte di lettori stranieri. Per migliorare il livello di chiarezza e trasparenza dell'impianto di



referenziazione gli esperti hanno, inoltre, suggerito di esplicitare il collegamento con il Quadro Italiano del Processo di Bologna e di chiarire maggiormente gli aspetti riguardanti l'assicurazione della qualità dell'intero processo.

Un'analisi di dettaglio del contributo degli esperti internazionali, con allegati i commenti da loro pervenuti, è resa disponibile nella documentazione allegata al Rapporto di referenziazione.

11. Rispondenza della referenziazione al Criterio 8

8 La/Le autorità competente/i nazionale/i dovrà/dovranno certificare la referenziazione al Quadro Europeo EQF del quadro nazionale o del sistema nazionale. Un rapporto esauriente, che esplicita la referenziazione e le prove che la sostengono, sarà pubblicato dalla/dalle autorità competente/i nazionale/i, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, e dovrà riferirsi distintamente a ciascuno dei criteri.

Il presente Rapporto, elaborato dal Gruppo Tecnico, condiviso con le Regioni e le Parti Sociali, sottoposto a consultazione nazionale ed internazionale, è il prodotto finale del processo di referenziazione. Il Rapporto esplicita la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF nel paragrafo 1 della sezione 3. Illustra e argomenta le prove che sostengono la referenziazione, con riferimento esplicito ad ognuno dei dieci criteri europei indicati dall'Advisory Group nei paragrafi da 4 a 13 sempre della sezione 3.

Il Rapporto è adottato formalmente dalle autorità competenti al rilascio delle qualificazioni referenziate, attraverso un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento e sarà pubblicato a cura delle autorità competenti nazionali sui siti web istituzionali di riferimento.

Il Punto Nazionale di Coordinamento (NCP) assicurerà la pubblicazione del Rapporto di referenziazione sia in formato cartaceo, che elettronico, rendendolo disponibile nel sito di riferimento; inoltre, il PNC continuerà a gestire l'implementazione del processo di referenziazione ad EQF, a supporto delle Autorità competenti, per la futura inclusione delle qualificazioni regionali.

Una volta presentato il Rapporto alla Commissione, si procederà alla creazione di un database delle qualificazioni in grado di dialogare con il portale europeo EQF.

A cura dell'NCP saranno anche tutte le attività di comunicazione e disseminazione, dall'aggiornamento dei contenuti del sito web nazionale all'organizzazione di eventi, seminari, *working groups*, al fine di promuovere la conoscenza di EQF e del processo italiano di referenziazione.

12. Rispondenza della referenziazione al Criterio 9

9 La piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF pubblicherà un elenco pubblico degli stati membri che hanno confermato di aver completato il processo di referenziazione, comprensivo dei collegamenti ai rapporti di referenziazione completati.



Una volta completato il processo di referenziazione con l'approvazione dei risultati da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Punto Nazionale di Coordinamento EQF informerà la Commissione europea e fornirà il link al Rapporto.

A livello nazionale il Rapporto sarà reso disponibile nei siti ufficiali degli organismi nazionali responsabili del processo di referenziazione. Il sito web nazionale (<http://www.isfol.it/isfol-europa/dispositivi-europei>) relativo al *dispositivo europeo* EQF e al processo di referenziazione verrà implementato con una serie di contenuti informativi scaricabili in formato elettronico: Il Rapporto, la Raccomandazione EQF, le Direttive, le Note dell'Advisory Group, etc.

Il sito ospiterà anche il database delle qualificazioni, suddivise tra istruzione e formazione professionale, e sarà collegato al portale Ploteus, il portale sulle opportunità di apprendimento nello spazio europeo (la sezione italiana di Ploteus è gestita all'interno dell'ISFOL).

13. Rispondenza della referenziazione al Criterio 10

10 In seguito al processo di referenziazione e nel rispetto delle scadenze fissate nella Raccomandazione, tutti i nuovi certificati, nonché i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengono un chiaro riferimento, tramite il sistema nazionale delle qualificazioni, al livello appropriato del Quadro Europeo EQF.

Gli accordi formali definiti dalle autorità competenti in esito al processo di referenziazione specificano i tempi e le modalità di inserimento del riferimento al livello EQF nei nuovi certificati rilasciati a seguito della pubblicazione del Rapporto di referenziazione. Al soddisfacimento di questo criterio contribuisce il sistematico raccordo tra il Punto Nazionale di coordinamento EQF e il Centro Nazionale Europass, entrambi operanti presso Isfol.

Gli Accordi deliberati dalla Conferenza Stato – Regioni negli ultimi due anni contengono espliciti riferimenti a EQF: il primo, del 27 Luglio 2011, definisce gli standard relativi ai *Learning Outcomes* riferiti ai livelli EQF; il secondo, del 19 aprile 2012, che ha come oggetto la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, stabilisce tra i requisiti minimi presenti in un certificato/attestato l'esplicito riferimento al corrispondente livello EQF.



**SEZIONE 4 –
LE SCHEDE DESCRITTIVE DELLE QUALIFICAZIONI**



| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|--|---------------|
| 1 | Diploma di licenza conclusiva del I Ciclo di Istruzione | MIUR |

| | |
|--|---|
| Percorso di acquisizione | <p>La frequenza del primo ciclo di istruzione è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri.</p> <p>Il primo ciclo di istruzione si compone della scuola primaria di durata quinquennale e della scuola secondaria di I grado di durata triennale; si conclude con un esame di Stato, che prevede il rilascio del Diploma di licenza conclusiva del I ciclo e il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.</p> |
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>La finalità del Primo Ciclo di Istruzione è promuovere il pieno sviluppo della persona e accompagnare gli alunni nell'elaborazione del senso della propria esperienza, promuovendo la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione "degli alfabeti di base della cultura".</p> <p>Con il Documento "Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione" (Settembre 2007), viene dato dal Ministero dell'Istruzione il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole, nel rispetto e nella valorizzazione della loro autonomia. Con riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo grado, nel Documento vengono indicate le Discipline e le Aree disciplinari di riferimento per lo sviluppo dell'alunno, che sono:</p> <p>Area linguistico-artistico-espressiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Italiano - Lingue comunitarie - Musica - Arte e immagine - Corpo movimento sport <p>Area storico-geografica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Storia - Geografia <p>Area matematico-scientifico-tecnologica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matematica - Scienze naturali e sperimentali - Tecnologia <p>Per ciascuna Disciplina sono poi indicati i "Traguardi per lo sviluppo delle competenze" da raggiungere al termine della scuola primaria e poi della scuola secondaria di primo grado. I Traguardi, come si può vedere dall'esempio di seguito, sono individuati e formalizzati seguendo un approccio coerente a quello dei LO, dal momento che il focus è posto sul risultato che l'alunno deve essere messo in grado di conseguire in ciascuna delle discipline previste.</p> <p>Con la legge n.169/2008 è stato introdotto per le scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", non previsto nelle Indicazioni del 2007.</p> <p style="text-align: center;">Es. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado</p> <p style="text-align: center;">Disciplina: Italiano</p> <p>L'alunno è capace di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. Egli ha maturato la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. - Usare in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, per esempio nella realizzazione di giochi, nell'elaborazione di progetti e nella valutazione dell'efficacia di diverse soluzioni di un problema. - Usare, nelle attività di studio, personali e collaborative, i manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con l'utilizzo di strumenti informatici. - Leggere con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con compagni e con insegnanti. |



| | |
|------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Produrre, alla fine di un percorso didattico, con l'aiuto dei docenti e dei compagni, semplici ipertesti, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. - Apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d'animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. - Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. - Variare opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori; riconoscere e usare termini specialistici in base ai campi di discorso. <p>L'introduzione delle Indicazioni per il Curricolo è accompagnata dalla previsione di un apposito monitoraggio dell'implementazione, da effettuarsi durante il triennio 2009/10 – 2011/12. Alla rilevazione ha partecipato una ampia maggioranza degli istituti scolastici.</p> <p>Gli esiti del monitoraggio hanno evidenziato la necessità di procedere ad una revisione delle Indicazioni nazionali. A tal fine è stata elaborata una proposta, che nel corso dell'estate 2012 è stata sottoposta ad una consultazione telematica con tutte le scuole.</p> <p>Il testo definitivo delle nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione è stato licenziato dal ministro dell'Istruzione ed emanato in forma di Regolamento il 16 novembre 2012, ed è attualmente in attesa di registrazione della Corte dei Conti. Tali Indicazioni sostituiranno, come stabilito dal DPR 889/2009, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati (D Lgs 59/2004) e le Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 31luglio 2007).</p> |
| Fonti normative | <p>Regolamento ministeriale contenente Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione – 16 novembre 2012</p> <p>Regolamento di riordino della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione – DPR 20 marzo 2009 n.89</p> <p>Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione – MIUR - settembre 2007</p> <p>—</p> <p>Circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre 2004 Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.</p> <p>Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.</p> <p>Legge 28 marzo 2003, n.53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale."</p> |

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|--------------------|---|--|
| 2 | Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell' Obbligo di Istruzione | MIUR o Regioni (in base al canale scelto) |

| | |
|--|--|
| Percorso acquisizione | <p>All'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ovvero generalmente al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria di II grado e di quelli di Istruzione e Formazione Professionale, viene rilasciata una certificazione che attesta l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base per l'obbligo di istruzione. Introdotta a partire dall'anno scolastico 2010-11, tale certificazione è rilasciata a richiesta dell'interessato oppure d'ufficio per i giovani che hanno compiuto i diciotto anni di età.</p> |
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>Con il Regolamento dell'obbligo di istruzione e il relativo Documento Tecnico, in piena coerenza con la Raccomandazione europea relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 Dicembre 2006), sono stati definite le competenze di base per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, riferite ai quattro Assi Culturali (dei Linguaggi, Matematico, Scientifico-tecnologico, Storico-sociale).</p> <p>Tali assi sono funzionali alla costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave, articolate in abilità e conoscenze, con esplicito riferimento ai descrittori di LO. Il certificato è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale riguardanti soprattutto lingua italiana, storia, lingua straniera, matematica, informatica e scienze.</p> <p>Gli Assi Culturali costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave. Le competenze sono articolati in abilità e conoscenze.</p> |



Di seguito, a scopo esemplificativo, si riporta il prospetto delle quattro competenze da conseguire a conclusione del biennio con riferimento all'Asse dei linguaggi. A seguire, la declinazione in Abilità e Conoscenze del Descrittivo di Competenza n.1.

| Asse dei Linguaggi | |
|--|--|
| Competenza | Descrittivo di competenza |
| N.1 Padronanza della lingua italiana | 1. (Utilizzare gli) strumenti espressivi per la comunicazione in vari contesti 2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi |
| N.2 Utilizzo di una lingua straniera | Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi |
| N.3 Utilizzo degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario | Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico |
| N.4 Utilizzo e produzione di testi multimediali | Utilizzare e produrre testi multimediali |

Declinazione in Abilità e Conoscenze del Descrittivo di Competenza n.1

COMPETENZA N.1: PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA

Descrittivo di competenza 1:

(Utilizzare gli) Strumenti espressivi per la comunicazione in vari contesti

| Abilità | Conoscenze |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale - Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale - Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati - Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale - Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista - Individuare il punto di vista dell'altro in contesti formali ed informali | <ul style="list-style-type: none"> - Principali strutture grammaticali della lingua italiana - Elementi di base della funzioni della lingua - Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali - Contesto, scopo e destinatario della comunicazione - Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale - Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo |

Alle competenze riferite ai quattro Assi Culturali si aggiungono – in una logica di pieno soddisfacimento della Raccomandazione sulle competenze chiave – le Competenze chiave di cittadinanza (Allegato 2 al Documento Tecnico), da conseguire attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra le competenze contenute negli Assi Culturali.

Competenze chiave di cittadinanza

- **Imparare ad imparare:** organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
- **Progettare:** elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
- **Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,**



| | |
|------------------------|---|
| | <p>ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).</p> <ul style="list-style-type: none"> → Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. → Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. → Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. → Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. → Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. |
| Fonti normative | <p>Decreto del ministero dell'istruzione n. 9 del 27 gennaio 2010: definizione del modello di certificato delle competenze di base acquisite al termine dell'obbligo di istruzione.</p> <p>Decreto interministeriale del 29 novembre 2007. Prima attuazione dell'obbligo di istruzione</p> <p>Decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione</p> <p>Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 622</p> <p>Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.</p> <p>Legge 28 marzo 2003, n.53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale."</p> |

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|--|----------------|
| 3 | Attestato di Qualifica di operatore professionale | Regioni |

| | |
|--|--|
| Percorso di acquisizione | L'attestato di qualifica di operatore professionale si acquisisce attraverso percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale (leFP). Possono accedere coloro che hanno conseguito il Diploma di licenza del I ciclo di istruzione. |
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>I percorsi di leFP fanno riferimento a standard minimi formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, assunti come risultati di apprendimento. In particolare si fa esplicito riferimento a: "standard minimi formativi che hanno come oggetto fondamentale la competenza intesa come comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale".</p> <p>Il Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale (Accordo Stato-Regioni 27 Luglio 2011), si compone di qualificazioni di Operatore professionale (associate a percorsi formativi triennali) e di Tecnico (associate a percorsi quadriennali), basate su un sistema nazionale di standard di competenze di base e tecnico professionali coerente al linguaggio dei LO.</p> <p>Nell'Accordo (Allegato A - Indicazioni descrittivo-costruttive delle competenze, delle abilità e delle conoscenze) si precisa che: "La competenza, in coerenza con l'EQF, è descritta in termini di responsabilità ed autonomia ed esprime la sintesi dei suoi elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contesto per la quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che essa mobilita (...); il prodotto atteso. Sul piano descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi all'infinito che identificano chiaramente la tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia differenziati per le figure di operatore e di tecnico (...).";</p> <p>"Le Abilità", intese come elemento costitutivo della competenza, "indicano le capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi; (...).";</p> |



"Le Conoscenze", anch'esse elementi costitutivi della competenza, "sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e di effettiva "formabilità" in relazione al contesto di apprendimento (...)".

Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo dell'impianto di standard tecnico professionali per la Qualifica di Operatore (LO al terzo anno). La qualificazione presa ad esempio è quella di Operatore Edile, facente parte del Repertorio:

| |
|---|
| <p>Operatore Edile</p> <p>L'operatore edile interviene nel processo delle costruzioni edili, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione nell'applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze nell'allestimento del cantiere edile, nella pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza del proprio lavoro.</p> <p>Competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere nel rispetto della normativa di sicurezza. Sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte di materiali ecc.) e del sistema di relazioni. 2) Approntare strumenti, utensili e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione e alle attività, sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso, nel rispetto delle norme di sicurezza. 3) Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria. 4) Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 5) Effettuare le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore. 6) Eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli standard di sicurezza specifici di settore. 7) Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio degli elementi edilizi, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore. 8) Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza specifici del settore. 9) Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in rapporto agli standard progettuali di qualità e sicurezza. |
|---|

Competenza 1 (di 9)⁵⁷

Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere nel rispetto della normativa di sicurezza. Sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte di materiali ecc.) e del sistema di relazioni

| Abilità | Conoscenze |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) e istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione e le attività da eseguire - Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle lavorazioni e delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore. - Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro | <ul style="list-style-type: none"> - Normativa di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale del settore edile; - Principali terminologie tecniche del settore - Processi, cicli di lavoro e ruoli del settore dell'edilizia - Tecniche di comunicazione organizzativa - Tecniche della pianificazione |

Competenza 2 (di 9)

...

Fonti

Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012

⁵⁷ Le competenze sono associate a specifici processi di lavoro-attività. Ad esempio la competenza 1 (insieme alle competenze 2, 3 e 4) sono associate al processo A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, di cui si dà anche il dettaglio delle attività caratteristiche del processo lavorativo.



| | |
|------------------|--|
| normative | Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione Legge 28 marzo 2003, n.53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale." Leggi regionali sulla disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale |
|------------------|--|

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|---|----------------|
| 4 | Diploma professionale di tecnico | Regioni |

| | |
|--|--|
| Percorso di acquisizione | Il Diploma professionale di tecnico si acquisisce attraverso percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione professionale (leFP). Possono accedere coloro che hanno conseguito il Diploma di licenza del I ciclo di istruzione. |
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>I percorsi di leFP fanno riferimento a standard minimi formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, assunti come risultati di apprendimento.</p> <p>In particolare si fa esplicito riferimento a: "standard minimi formativi che hanno come oggetto fondamentale la competenza intesa come comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale"</p> <p>Inoltre le figure e indirizzi identificati nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione sono descritti "secondo descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008".</p> <p>Il Diploma professionale di Tecnico (associato a percorsi quadriennali) è rilasciato in relazione a figure professionali nazionali di riferimento incluse in un Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale. Alle figure sono associate standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali, aggiornate con cadenza triennale, in esito a monitoraggio e valutazioni del sistema come previsto negli Accordi Stato – Regioni. Il Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale (Accordo Stato-Regioni 27 Luglio 2011) si compone di qualificazioni di Operatore professionale e di Tecnico, basate su un sistema nazionale di standard di competenze di base e tecnico professionali coerente al linguaggio dei LO.</p> <p>Nell'Accordo (Allegato A - Indicazioni descrittivo-costruttive delle competenze, delle abilità e delle conoscenze) si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "La competenza, in coerenza con l'EQF, è descritta in termini di responsabilità ed autonomia ed esprime la sintesi dei suoi elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contexto per la quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che essa mobilita (...); il prodotto atteso. Sul piano descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi all'infinito che identificano chiaramente la tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia differenziati per le figure di operatore e di tecnico (...)."; - "Le Abilità", intese come elemento costitutivo della competenza, "indicano le capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi; (...)."; - "Le Conoscenze", anch'esse elementi costitutivi della competenza, "sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e di effettiva "formabilità" in relazione al contesto di apprendimento (...)." <p>Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo dell'impianto di standard tecnico professionali per la Qualifica di Tecnico (LO al quarto anno). La qualifica presa ad esempio è quella di Tecnico Edile, facente parte del Repertorio:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Tecnico Edile</p> <p>Il Tecnico edile interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo delle costruzioni edili attraverso la partecipazione all'individuazione delle risorse materiali e strumentali, la predisposizione, l'organizzazione operativa e l'implementazione di procedure di miglioramento continuo delle lavorazioni, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell'utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere le attività di costruzione edile, con competenze relative alla logistica dell'approvvigionamento, alla documentazione delle attività ed all'ambito organizzativo-operativo del cantiere.</p> <p>Competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una squadra di lavoro. 2. Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. </div> |



| | <p>3. Collaborare alla gestione del processo logistico di approvvigionamento, definendo le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali.</p> <p>4. Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali.</p> <p>5. Collaborare alla messa in opera e dismissione del cantiere, nel rispetto delle disposizioni progettuali e delle normative di settore.</p> | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|
| | <p>Competenza 1 (di 5) Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali coordinando l'attività di una squadra di lavoro</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Abilità</th> <th>Conoscenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei ruoli operativi - Individuare problematiche esecutive - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale - Formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature risorse umane e tecnologiche del cantiere - Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro - Modello organizzativo e organigramma del cantiere - Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione infortuni - Sistemi di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del lavoro </td> </tr> </tbody> </table> <p>Competenza 2 (di 5) ...</p> | Abilità | Conoscenze | <ul style="list-style-type: none"> - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei ruoli operativi - Individuare problematiche esecutive - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale - Formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature risorse umane e tecnologiche del cantiere - Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro - Modello organizzativo e organigramma del cantiere - Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione infortuni - Sistemi di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del lavoro |
| Abilità | Conoscenze | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei ruoli operativi - Individuare problematiche esecutive - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale - Formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature risorse umane e tecnologiche del cantiere - Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro - Modello organizzativo e organigramma del cantiere - Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione infortuni - Sistemi di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del lavoro | | | | |
| Fonti normative | <p>Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012</p> <p>Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione</p> <p>Legge 28 marzo 2003, n.53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale."</p> <p>Leggi regionali sulla disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale</p> | | | | |

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|--|---------------|
| 4 | Diploma liceale | MIUR |
| | Diploma di istruzione tecnica | |
| | Diploma di istruzione professionale | |

| | |
|--|--|
| Percorso di acquisizione | <p>Il Diploma di istruzione secondaria si consegue in esito ai percorsi di durata quinquennale dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Il titolo è acquisibile anche attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca.</p> <p>I percorsi dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali si articolano in due bienni e in un V anno.</p> <p>Al superamento dell'esame di Stato conclusivo viene rilasciato il titolo di diploma di istruzione secondaria superiore, che si distingue in tre tipologie: diploma liceale; diploma di istruzione tecnica; diploma di istruzione professionale. Il diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'istruzione superiore e all'istruzione e formazione tecnica superiore.</p> |
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>L'Istruzione tecnica e professionale, insieme al sistema del Liceo, è stata oggetto di un profondo rinnovamento avviato con l'emanazione della legge n. 53 del 2003 e tutt'ora in corso. Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) definito negli allegati "A" ai rispettivi Regolamenti, indica:</p> <p>(a) i risultati dell'apprendimento comuni a tutti i percorsi;</p> <p>(b) i risultati di apprendimento relativi ai settori dell'istruzione tecnica e professionale e ai singoli percorsi dei licei.</p> <p>Per i percorsi liceali, le Indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e</p> |



gli insegnamenti compresi nei piani degli studi, definiscono, per ciascuna disciplina, i risultati di apprendimento descritti in competenze, abilità e conoscenze.

Per accompagnare la riforma dell'istruzione tecnica e professionale, il Ministero dell'Istruzione, con il supporto di docenti delle diverse discipline e attraverso il confronto con le parti sociali, le associazioni professionali, le Regioni e Province Autonome, ha pubblicato apposite Linee guida a supporto della definizione del piano dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche. L'elaborazione delle Linee guida è avvenuta nel quadro di una consultazione aperta e continua anche via web con le scuole e la loro introduzione è stata supportata da un programma di misure nazionali di accompagnamento.

Le Linee guida degli istituti tecnici e professionali per il primo biennio e per il secondo biennio e quinto anno esplicitano, per ciascuna disciplina, i risultati di apprendimento espressi nel PECUP in termini di abilità, conoscenze e competenze, in linea con quanto previsto dall'EQF.

Lo schema che segue è esemplificativo dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell'istruzione professionale elencati nel PECUP e della declinazione in conoscenze, abilità e competenze contenuta nelle Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno, relative alla disciplina Lingua e letteratura italiana:

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Livello 4 EQF Descrittori dei Risultati dell'apprendimento</p> | <p>Conoscenze: Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio</p> | <p>Abilità: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio</p> | <p>Competenze: Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio</p> |
| <p>Risultati di apprendimento contenuti nel PECUP degli istituti professionali:</p> | <p>I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; - riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; - comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche; | | |
| <p>Declinazione dei LO nelle Linee guida con riferimento alla "lingua e letteratura italiana" del quinto anno</p> | <p>(.....) La disciplina, nell'ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all'indirizzo, espressi in termini di competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> · individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento · redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali · utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete | | |



| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| | | <p style="text-align: center;">Conoscenze</p> <p>Lingua</p> <p>Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale.</p> <p>Strumenti per l'analisi e l'interpretazione di testi letterari e per l'approfondimento di tematiche coerenti con l'indirizzo di studio.</p> <p>Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue.</p> <p>Strumenti e metodi di documentazione per l'informazione tecnica.</p> <p>Struttura di un curriculum vitae e modalità di compilazione del CV europeo.</p> <p>Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e siti web, anche "dedicati".</p> <p>Software "dedicati" per la comunicazione professionale.</p> <p>(.....)</p> | <p style="text-align: center;">Abilità</p> <p>Lingua</p> <p>Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali</p> <p>Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico.</p> <p>Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue.</p> <p>Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni professionali del settore di riferimento.</p> <p>Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte all'ambito professionale di riferimento.</p> <p>Elaborare il curriculum vitae in formato europeo.</p> <p>(.....)</p> |
| Fonti normative | <p>Direttiva min. n. 4 del 16-1-2012 Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici;</p> <p>Direttiva min. n. 5 del 16-1-2012 Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli Istituti Professionali;</p> <p>Direttiva min. n. 57 del 15-7-2010 Linee Guida per il primo biennio degli Istituti Tecnici;</p> <p>Direttiva min. n. 65 del 28-7-2010 Linee Guida per il primo biennio degli Istituti Tecnici;</p> <p>DPR del 15 marzo 2010, n.89. Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei; Allegato A – Il Profilo Culturale, Educativo e Professionale</p> <p>DPR del 15 marzo 2010, n.88. Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici; Allegato A – Il Profilo Culturale, Educativo e Professionale dello studente</p> <p>DPR del 15 marzo 2010, n.87 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali; Allegato A – Il Profilo Culturale, Educativo e Professionale dello studente.</p> <p>Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione</p> <p>Legge 28 marzo 2003, n.53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale."</p> | | |

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|---|----------------|
| 4 | Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) | Regioni |

| | |
|--|--|
| Percorso di acquisizione | <p>Il certificato di specializzazione tecnica superiore si acquisisce a conclusione di un percorso formativo di 800/1000 ore al massimo (oppure di un percorso di apprendistato) e il superamento di verifiche finali delle competenze acquisite.</p> <p>I percorsi IFTS sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa. L'accesso ai percorsi prevede il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale di tecnico. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.</p> |
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>Il Certificato di specializzazione tecnica superiore, insieme al Diploma di Tecnico superiore, è definito nel Decreto recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori". Il Decreto stabilisce che sia i percorsi IFTS che quelli ITS:</p> <p>a) rispondono, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.</p> |



- b) i curricula dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualificazioni.

Il Certificato di specializzazione tecnica superiore viene rilasciato a seguito del superamento di una verifica finale, a completamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore che sono programmati dalla Regioni, sulla base delle caratteristiche del mercato del lavoro regionale e si riferiscono a figure professionali definite a livello nazionale e decretate in Accordi Stato – Regioni.

Le qualificazioni IFTS si basano su un sistema di standard minimi di competenze comuni (di base e trasversali) e tecnico-professionali⁵⁸ valevoli sul piano nazionale e strutturati in Unità di competenze (UC). Il "linguaggio" dell'impianto di standard è ampiamente coerente al LO approach e gli standard presentano descrittori dei risultati di apprendimento in termini di competenze e di saperi operativi, e sono anche corredati di criteri per la valutazione di tali risultati.

Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo di una UC tecnico professionale; la qualificazione a cui si riferisce l'esempio è di Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator:

| Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator |
|---|
| Il Tecnico superiore per l'assistenza alle Agenzie di viaggio e ai tour operator svolge attività di supporto al <i>management</i> aziendale nelle azioni di organizzazione, gestione e sviluppo; contribuisce alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di impresa. |
| UC |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni; 2. Individuare le principali caratteristiche geografiche, storiche culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del territorio per la realizzazione dei prodotti; 3. Curare l'elaborazione dei prodotti/servizi, nuovi ed esistenti, anche mediante l'utilizzo delle I.C.T. (<i>Information and Communication Technologies</i>); 4. Supportare le attività di pianificazione, di promozione e di commercializzazione dell'offerta sui mercati locali, nazionali ed internazionali; 5. Applicare le specifiche tecniche di <i>marketing</i>, con particolare riferimento alla <i>customer relationship</i>; 6. Supportare le attività di <i>budgeting-reporting</i> aziendale, avvalendosi dei principali strumenti contabili e di controllo della gestione economico-finanziaria; 7. Supportare le iniziative di relazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che possono essere intraprese con organizzazioni pubbliche e private; 8. Curare le modalità di realizzazione dei servizi di prenotazione e di tariffazione; 9. Applicare le norme concernenti il settore. |
| UC 1 (di 9) Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni. |
| A – STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE |
| Il soggetto è in grado di: |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato; 2. esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico. |
| Per raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato, il soggetto ha bisogno di sapere come: |
| <ul style="list-style-type: none"> • ricercare, selezionare ed organizzare le fonti informative relative ai dati statistici socio economici • elaborare e rappresentare i dati raccolti; |
| Per esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico, il soggetto ha bisogno di sapere come: |
| <ul style="list-style-type: none"> • esaminare e confrontare le informazioni e i dati raccolti; • individuare le tendenze del mercato di riferimento. |
| B - DECLINAZIONE DI LIVELLO |

⁵⁸ Allegato A Accordo Conferenza Unificata del 29-4-2004; Accordo Conferenza unificata del 16 marzo 2006; Decreto Interministeriale 7 settembre 2011.



| | <p>Per essere in grado di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato; 2. esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico. | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------|--|---|--------|--|
| | <table border="1"> <tr> <th>Il soggetto deve dimostrare di:</th> <th>Gli indicatori sono:</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Saper organizzare i dati relativi ad una situazione reale in tabelle e grafici; • ... </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • La coerenza complessiva delle fonti di informazione scelte rispetto alla situazione da analizzare; • ... </td> </tr> <tr> <td>2. ...</td> <td></td> </tr> </table> | Il soggetto deve dimostrare di: | Gli indicatori sono: | <ul style="list-style-type: none"> • Saper organizzare i dati relativi ad una situazione reale in tabelle e grafici; • ... | <ul style="list-style-type: none"> • La coerenza complessiva delle fonti di informazione scelte rispetto alla situazione da analizzare; • ... | 2. ... | |
| Il soggetto deve dimostrare di: | Gli indicatori sono: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Saper organizzare i dati relativi ad una situazione reale in tabelle e grafici; • ... | <ul style="list-style-type: none"> • La coerenza complessiva delle fonti di informazione scelte rispetto alla situazione da analizzare; • ... | | | | | | |
| 2. ... | | | | | | | |
| Fonti normative | <p>Decreto del presidente Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori</p> <p>Legge 2 aprile 2007, n. 40, art.13: Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica</p> <p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 631</p> <p>Accordo Conferenza Unificata 2 marzo 2000 (valutazione e certificazione percorsi IFTS)</p> <p>Accordo Conferenza Unificata 14 settembre 2000 (programmazione dei percorsi IFTS e misure di sistema)</p> <p>Accordo Conferenza Unificata 1° agosto 2002 (programmazione percorsi IFTS 2002/2003)</p> <p>Accordo Conferenza Unificata 19 novembre 2002 (standard minimi competenze di base e trasversali)</p> <p>Accordo Conferenza Unificata 29 aprile 2004 (standard minimi competenze tecnico professionali figure nazionali)</p> <p>Accordo Conferenza Unificata 25 novembre 2004 (programmazione percorsi IFTS 2004/2006)</p> <p>Accordo Conferenza Unificata 16 marzo 2006 (standard minimi competenze tecnico professionali figure nazionali settore trasporti)</p> <p>Accordo Conferenza Unificata 28 febbraio 2008 (standard minimi competenze tecnico professionali figure nazionali servizi assicurativi e finanziari)</p> <p>Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69: Istruzione e formazione tecnica superiore</p> | | | | | | |

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|---|---------------|
| 5 | Diploma di tecnico superiore (ITS) | MIUR |

| | |
|--|---|
| Percorso di acquisizione | <p>Il Diploma di tecnico superiore si acquisisce a conclusione di un percorso formativo di <u>1.800/2.000</u> ore realizzato dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) con il superamento di verifiche finali delle competenze acquisite. Per l'accesso ai percorsi è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.</p> |
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>Nel Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" si stabilisce che sia i percorsi IFTS che quelli ITS:</p> <p>a) rispondono al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.</p> <p>b) i curricula dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualificazioni.</p> <p>Per le qualificazioni ITS, correlate alle sei aree tecnologiche previste dal DPCM 2008, articolate in ambiti settoriali, il Decreto MIUR-MPLS del 7/9/2011 stabilisce che "le competenze in esito ai percorsi ITS sono riferite a figure nazionali e riferibili al Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente EQF" e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - competenze linguistiche, comunicative, relazionali, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche organizzative e gestionali, comuni a tutte le figure nazionali - competenze tecnico- professionali specifiche per ciascuna figura nazionale. <p>Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo relativo alla qualificazione di Tecnico Superiore per la</p> |



| | <p>mobilità delle persone e delle merci:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">AREA MOBILITA' SOSTENIBILE</th> </tr> <tr> <th>Ambito</th> <th>Descrizione della figura</th> <th>Macrocompetenze in esito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1 Mobilità delle persone e delle merci</td> <td> <p>Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci</p> <p>Il Tecnico superiore opera nel sistema che organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone e di merci. Cura la conduzione del mezzo e l'organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'ergonomia, dell'economicità del trasporto e delle normative internazionali, nazionali e locali in materia.</p> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie al trasporto in conformità alle norme e ai principi di sicurezza, ergonomia, salvaguardia ambientale ed economia; - Curare la conduzione del mezzo di trasporto e dei suoi impianti. - Organizzare e sovrintendere le attività di supporto al trasferimento di merci e/o persone </td> </tr> </tbody> </table> <p>Indicazioni circa la referenziazione al quinto livello EQF sono contenute nel Decreto del 7/9/2011; all'Articolo 3, si legge infatti che "le competenze per l'accesso ai percorsi formativi delle fondazioni ITS relativi a ciascuna area tecnologica sono costituite dai risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio contenuti nei regolamenti (...) concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici (...) ferma restando la possibilità per giovani e anche adulti occupati di accedere ai percorsi degli ITS con qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore".</p> | AREA MOBILITA' SOSTENIBILE | | | Ambito | Descrizione della figura | Macrocompetenze in esito | 2.1 Mobilità delle persone e delle merci | <p>Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci</p> <p>Il Tecnico superiore opera nel sistema che organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone e di merci. Cura la conduzione del mezzo e l'organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'ergonomia, dell'economicità del trasporto e delle normative internazionali, nazionali e locali in materia.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie al trasporto in conformità alle norme e ai principi di sicurezza, ergonomia, salvaguardia ambientale ed economia; - Curare la conduzione del mezzo di trasporto e dei suoi impianti. - Organizzare e sovrintendere le attività di supporto al trasferimento di merci e/o persone |
|--|---|--|--|--|--------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| AREA MOBILITA' SOSTENIBILE | | | | | | | | | | |
| Ambito | Descrizione della figura | Macrocompetenze in esito | | | | | | | | |
| 2.1 Mobilità delle persone e delle merci | <p>Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci</p> <p>Il Tecnico superiore opera nel sistema che organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone e di merci. Cura la conduzione del mezzo e l'organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'ergonomia, dell'economicità del trasporto e delle normative internazionali, nazionali e locali in materia.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie al trasporto in conformità alle norme e ai principi di sicurezza, ergonomia, salvaguardia ambientale ed economia; - Curare la conduzione del mezzo di trasporto e dei suoi impianti. - Organizzare e sovrintendere le attività di supporto al trasferimento di merci e/o persone | | | | | | | | |
| Fonti normative | <p>Decreto legge n. 5/2012 convertito con legge n. 35/2012, art. 52: Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS</p> <p>Decreto Interministeriale MIUR - MLPS 7 settembre 2011. Norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori – ITS e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze</p> <p>Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori</p> <p>Legge 2 aprile 2007, n. 40, art.13: Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica</p> <p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 631</p> <p>Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69: Istruzione e formazione tecnica superiore</p> | | | | | | | | | |

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|-------------------------------|---------------|
| 6 | Laurea (I ciclo) | MIUR |

| | |
|--|--|
| Percorso di acquisizione | <p>Il titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea, di durata triennale, che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Il titolo è conseguibile anche in apprendistato di alta formazione. Per accedere è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il titolo permette l'ammissione ai corsi di: Laurea Magistrale, Master universitario di primo livello, Diploma accademico di secondo livello, Diploma accademico di specializzazione, Corso di perfezionamento o Master.</p> |
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>Con l'ultima riforma (Decreto 22 ottobre 2004, n. 270) sono stati istituiti due cicli formativi: la Laurea, e la Laurea magistrale; sussistono però ancora Corsi di Laurea a ciclo unico. I Cicli sono espressi sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework⁵⁹ (conoscenza e capacità di comprensione knowledge and understanding; capacità di applicare conoscenza e comprensione applying knowledge and understanding; autonomia di giudizio making judgements; abilità comunicative communication skills; capacità di apprendimento learning skills).</p> <p>Per quanto riguarda la presenza di descrittori formulati in termini di risultati dell'apprendimento tutta la più recente normativa sui corsi di laurea è orientata in questo senso, mentre più eterogenea è l'offerta formativa riguardante master, specializzazioni e dottorato.</p> <p>Le 'Linee guida per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici per la progettazione dei percorsi formativi di primo e</p> |

⁵⁹ "A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area", Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, pubblicato da Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen, scaricabile dal sito <http://www.vtu.dk>.



di secondo livello' presentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sottolineano la necessità di migliorare la qualità dei percorsi e la loro coerenza con il quadro europeo che si attua nell'ambito del Processo di Bologna.

Attualmente, tutti gli atenei italiani stanno riformulando gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea utilizzando un format comune (RaD DM 270), che prevede esplicitamente la dichiarazione dei Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7). Il Ministero dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Cineca (Consorzio Interuniversitario) ha già predisposto un servizio di ricerca on-line di Atenei e Corsi di Laurea all'interno del quale i programmi di moltissimi Corsi di Laurea sono esplicitati in risultati di apprendimento espressi tramite i Descrittori europei del Titolo di Studio (<http://cercauniversita.cineca.it/>).

Qui di seguito sono dapprima descritti i Cicli sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework e i corrispondenti titoli rilasciati; a seguire è riportata la corrispondenza formale tra i descrittori del livello 6. del Quadro EQF e il "Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna", sulla base di quanto esplicitato nella Raccomandazione EQF:

| Descrizione dei Cicli sulla base dei descrittori di Dublino e corrispondenti titoli rilasciati | |
|---|--|
| Cicli | Titoli |
| <p>1° Ciclo</p> <p>I titoli finali di primo ciclo possono essere conferiti a studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi; • siano capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi; • abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; • sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti; • abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. | <p>Laurea</p> <p>Questo titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali</p> <p>Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo</p> <p>Durata: 3 anni</p> <p>Ammissione a corsi di: Laurea Magistrale; Master universitario di primo livello; Diploma accademico di secondo livello; Diploma accademico di specializzazione; Corso di perfezionamento o Master</p> |

| | |
|------------------------|---|
| Fonti normative | Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 Decreto Ministeriale 16/03/2007 art.3 comma 7 |
|------------------------|---|

| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 7 | Laurea Magistrale (II ciclo) | MIUR |

| | |
|---------------------------------|---|
| Percorso di acquisizione | <p>Il titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea magistrale, di durata biennale, che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Il titolo è conseguibile anche in apprendistato di alta formazione. Per accedere è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea, Diploma Universitario di durata triennale, Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.</p> <p>Il titolo permette l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, Diploma di Specializzazione, Master universitario di</p> |
|---------------------------------|---|



| | secondo livello, Diploma accademico di formazione alla ricerca. Questo titolo viene rilasciato anche al termine di "corsi di laurea magistrale a ciclo unico" (da 5 a 6 anni - da 300 a 360 crediti). | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|--------|--|---|
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>Con l'ultima riforma (Decreto 22 ottobre 2004, n. 270) sono stati istituiti due cicli formativi: la Laurea, e la Laurea magistrale; sussistono però ancora Corsi di Laurea a ciclo unico. I Cicli sono espressi sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework⁶⁰ (conoscenza e capacità di comprensione knowledge and understanding; capacità di applicare conoscenza e comprensione applying knowledge and understanding; autonomia di giudizio making judgements; abilità comunicative communication skills; capacità di apprendimento learning skills).</p> <p>Per quanto riguarda la presenza di descrittori formulati in termini di risultati dell'apprendimento tutta la più recente normativa sui corsi di laurea è orientata in questo senso, mentre più eterogenea è l'offerta formativa riguardante master, specializzazioni e dottorato.</p> <p>Le 'Linee guida per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici per la progettazione dei percorsi formativi di primo e di secondo livello' presentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sottolineano la necessità di migliorare la qualità dei percorsi e la loro coerenza con il quadro europeo che si attua nell'ambito del Processo di Bologna.</p> <p>Attualmente, tutti gli atenei italiani stanno riformulando gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea utilizzando un format comune (RaD DM 270), che prevede esplicitamente la dichiarazione dei Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7). Il Ministero dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Cineca (Consorzio Interuniversitario) ha già predisposto un servizio di ricerca on-line di Atenei e Corsi di Laurea all'interno del quale i programmi di moltissimi Corsi di Laurea sono esplicitati in risultati di apprendimento espressi tramite i Descrittori europei del Titolo di Studio (http://cercauniversita.cineca.it/).</p> <p>Qui di seguito sono dapprima descritti i Cicli sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework e i corrispondenti titoli rilasciati; a seguire è riportata la corrispondenza formale tra i descrittori del livello 7. del Quadro EQF e il "Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna", sulla base di quanto esplicitato nella Raccomandazione EQF:</p> <table border="1" data-bbox="411 913 1420 1809"> <thead> <tr> <th colspan="2">Descrizione dei Cicli sulla base dei descrittori di Dublino e corrispondenti titoli rilasciati</th> </tr> <tr> <th>Cicli</th> <th>Titoli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 2° Ciclo I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che: <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca; • siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio; • abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi; • sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti; • abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. </td> <td> Laurea magistrale Questo titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea magistrale che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici Accesso tramite: Laurea, Diploma Universitario di durata triennale, Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo Durata: 2 anni Ammissione a corsi di: Dottorato di Ricerca; Diploma di Specializzazione; Master universitario di secondo livello; Diploma accademico di formazione alla ricerca Questo titolo viene rilasciato anche al termine di un corso di laurea a ciclo unico. Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile - architettura (quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM - 41 Medicina e chirurgia; LM - 42 Medicina veterinaria; LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria </td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione dei Cicli sulla base dei descrittori di Dublino e corrispondenti titoli rilasciati | | Cicli | Titoli | 2° Ciclo I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che: <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca; • siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio; • abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi; • sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti; • abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. | Laurea magistrale Questo titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea magistrale che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici Accesso tramite: Laurea, Diploma Universitario di durata triennale, Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo Durata: 2 anni Ammissione a corsi di: Dottorato di Ricerca; Diploma di Specializzazione; Master universitario di secondo livello; Diploma accademico di formazione alla ricerca Questo titolo viene rilasciato anche al termine di un corso di laurea a ciclo unico. Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile - architettura (quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM - 41 Medicina e chirurgia; LM - 42 Medicina veterinaria; LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria |
| Descrizione dei Cicli sulla base dei descrittori di Dublino e corrispondenti titoli rilasciati | | | | | | | |
| Cicli | Titoli | | | | | | |
| 2° Ciclo I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che: <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca; • siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio; • abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi; • sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti; • abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. | Laurea magistrale Questo titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea magistrale che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici Accesso tramite: Laurea, Diploma Universitario di durata triennale, Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo Durata: 2 anni Ammissione a corsi di: Dottorato di Ricerca; Diploma di Specializzazione; Master universitario di secondo livello; Diploma accademico di formazione alla ricerca Questo titolo viene rilasciato anche al termine di un corso di laurea a ciclo unico. Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile - architettura (quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM - 41 Medicina e chirurgia; LM - 42 Medicina veterinaria; LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria | | | | | | |
| Fonti normative | Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 Decreto Ministeriale 16/03/2007 art.3 comma 7 | | | | | | |

⁶⁰ "A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area", Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, pubblicato da Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen, scaricabile dal sito <http://www.vtu.dk>.



| LIVELLO EQF | Tipologia di titolo/qualifica | Rilasciato da |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 8 | Dottorato di ricerca (III ciclo) | MIUR |

| | |
|---------------------------------|--|
| Percorso di acquisizione | <p>Il titolo viene rilasciato al termine di un Corso di Dottorato di Ricerca della durata non inferiore ai tre anni. Per accedere al corso di dottorato di ricerca è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea Specialistica anche a ciclo unico, Laurea Magistrale anche a ciclo unico, un titolo accademico estero riconosciuto idoneo e aver superato un concorso specifico.</p> <p>I Corsi di Dottorato di Ricerca consistono essenzialmente in progetti di ricerca avanzata, sviluppati in modo individuale e indipendente dai singoli studenti con la supervisione di un docente appositamente nominato a svolgere funzioni di tutor; a volte è prevista anche la frequenza di seminari o di alcuni corsi disciplinari. Il passaggio da un anno di corso al successivo è subordinato alla valutazione positiva da parte del tutor dell'attività di studio e ricerca effettuata dal singolo dottorando in quel determinato anno.</p> |
|---------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO) | <p>Per quanto riguarda la presenza di descrittori formulati in termini di risultati dell'apprendimento tutta la più recente normativa sui corsi di laurea è orientata in questo senso, mentre più eterogenea è l'offerta formativa riguardante master, specializzazioni e dottorato.</p> <p>Le 'Linee guida per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici per la progettazione dei percorsi formativi di primo e di secondo livello' presentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sottolineano la necessità di migliorare la qualità dei percorsi e la loro coerenza con il quadro europeo che si attua nell'ambito del Processo di Bologna.</p> <p>Attualmente, tutti gli atenei italiani stanno riformulando gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea utilizzando un format comune (RaD DM 270), che prevede esplicitamente la dichiarazione dei Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7). Il Ministero dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Cineca (Consorzio Interuniversitario) ha già predisposto un servizio di ricerca on-line di Atenei e Corsi di Laurea all'interno del quale i programmi di moltissimi Corsi di Laurea sono esplicitati in risultati di apprendimento espressi tramite i Descrittori europei del Titolo di Studio (http://cercauniversita.cineca.it/).</p> <p>Qui di seguito è dapprima descritto il Ciclo sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework e i corrispondenti titoli rilasciati; a seguire è riportata la corrispondenza formale tra i descrittori del livello 8 del Quadro EQF e il "Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna", sulla base di quanto esplicitato nella Raccomandazione EQF:</p> |
|--|--|

| Descrizione dei Cicli sulla base dei descrittori di Dublino e corrispondenti titoli rilasciati | |
|--|---|
| Cicli | Titoli |
| <p>3° Ciclo</p> <p>I titoli finali di terzo ciclo possono essere conferiti a studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato sistematica comprensione di un settore di studio e padronanza del metodo di ricerca ad esso associati; • abbiano dimostrato capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di ricerca con la probità richiesta allo studioso; • abbiano svolto una ricerca originale che amplia la frontiera della conoscenza, fornendo un contributo che, almeno in parte, merita la pubblicazione a livello nazionale o internazionale; • siano capaci di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse; • sappiano comunicare con i loro pari, con la più ampia comunità degli studiosi e con la società in generale nelle materie di loro competenza; • siano capaci di promuovere, in contesti | <p>Dottorato di ricerca</p> <p>Questo titolo viene rilasciato al termine di un dottorato di ricerca che fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione</p> <p>Accesso tramite: Laurea Magistrale o un titolo straniero corrispondente</p> <p>Ammissione tramite: pubblico concorso</p> <p>Durata: minimo 3 anni</p> |



| | |
|------------------------|---|
| | accademici e professionali, un avanzamento tecnologico, sociale o culturale nella società basata sulla conoscenza |
| Fonti normative | Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,..." Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca" (G.U. n. 162 del 13/07/99) |



IL GLOSSARIO⁶¹

Apprendimento formale (Formal learning)

Apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato (per esempio, in un istituto d'istruzione o di formazione o sul lavoro), appositamente progettato come tale (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l'apprendimento). L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma sfocia in una convalida e in una certificazione.

"Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta." (Cfr. Legge 92/2912, art. 4, comma 52)

Apprendimento non formale (Non formal learning)

Apprendimento erogato nell'ambito di attività pianificate non specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno all'apprendimento). L'apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente.

"Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese." (Cfr. Legge 92/2912, art. 4, comma 53)

Apprendimento informale (Informal learning)

Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse dell'apprendimento. Nella maggior parte dei casi l'apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del discente.

"Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero." (Cfr. Legge 92/2912, art. 4, comma 54)

Qualificazione (Qualification)

"Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti" (Raccomandazione EQF).

La qualificazione va intesa quindi come concettualmente indipendente dai percorsi formativi e da specifici contesti di apprendimento, e conseguibile attraverso vari canali, formali, non formali e informali.

⁶¹ Per le voci che non riguardano le articolazioni del sistema italiano si confronti: CEDEFOP, *Terminology of European education and training policy - A selection of 100 key terms*



Sistema Nazionale delle Qualificazioni (National Qualification system)

Per sistema delle qualificazioni si intende l'insieme dei "meccanismi che mettono in relazione istruzione e formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Tali attività comprendono:

- la definizione delle politiche in materia di rilascio di qualificazioni e titoli, la strutturazione e l'attuazione della formazione, gli accordi istituzionali, i finanziamenti, la garanzia della qualità;
- l'accertamento, la convalida e la certificazione dei risultati dell'apprendimento".

Quadro Nazionale delle Qualificazioni (National Qualification Framework)

Nell'ambito del processo EQF si intende per NQF uno strumento presente in alcuni paesi (struttura a livelli) per lo sviluppo e la classificazione delle qualificazioni in base a una serie di criteri (per esempio descrittivi).

Risultati di apprendimento (Learning Outcomes)

I risultati di apprendimento sono intesi come "descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze".

- La conoscenza è definita come "il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio". Nel contesto dell'EQF "le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche".
- Le abilità sono definite come "le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi".
- La competenza è definita come la "comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualificazioni le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia".

Standard

È un insieme di elementi il cui contenuto è definito dalle parti interessate. Si possono distinguere diversi tipi di standard: lo standard di competenza descrive le conoscenze, abilità e/o competenze necessarie per una determinata professione; lo standard di formazione descrive gli obiettivi dell'apprendimento, il contenuto dei programmi, i requisiti d'accesso e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi; lo standard di occupazione descrive le attività e i compiti relativi a una determinata professione ed alla sua pratica.

Nell'ambito del processo di referenziazione italiano e del presente Rapporto si intende per "standard" l'insieme degli elementi descrittivi e distintivi formalizzati dalle autorità competenti in riferimento alle diverse tipologie di qualificazioni considerate.



Autorità Competente (Competent Authority)

Tutti i soggetti responsabili dell'istituzione dei percorsi e del rilascio delle qualificazioni nei diversi Paesi.

Sistema educativo di istruzione e formazione

In Italia il nuovo sistema educativo di istruzione e di formazione, previsto dalla legge n. 53 del 2003 si articola in:

- scuola dell'infanzia (triennale)
- primo ciclo, che comprende la scuola primaria (quinquennale) e la scuola secondaria di primo grado (triennale)
- secondo ciclo, che comprende il sistema dei licei (quinquennale), degli istituti tecnici e professionali (quinquennali) e quello dell'istruzione e formazione professionale (di durata variabile).

Istruzione e formazione professionale

L'istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza regionale, si articola nella seguente tipologia di offerta:

- percorsi triennali, per il conseguimento di un titolo di qualifica;
- percorsi quadriennali, per il conseguimento di un Diploma professionale.

Formazione professionale

Formazione mirata all'accrescimento di conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro, al fine di favorire lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell'occupazione. Può essere rivolta a giovani già in possesso di titoli di studio, che intendono acquisire specifiche competenze professionali per accrescere le proprie opportunità nel mercato del lavoro, ma anche a lavoratori occupati o in cerca di una ricollocazione che desiderano aggiornare o riqualificare le proprie capacità professionali (formazione continua).

L'ente istituzionale di riferimento in materia di formazione professionale è la Regione, che definisce i piani formativi annuali e pluriennali, decentra competenze a Provincie o territori, attribuisce a Enti, anche privati, riconosciuti le competenze attuative, provvede ai finanziamenti, anche con il concorso di contributi dello Stato o dell'Unione europea.

